



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

COMUNITA' DELLE
GIUDICARIE



COMUNE PORTE DI RENDENA



PIANO REGOLATORE GENERALE 2019

Art.37 della L.P. 4 agosto 2015 n.5

Norme di Attuazione

Testo di raffronto

PRIMA ADOZIONE DELIBERA CONSILIARE N.19 D.D. 13.05.2019
SECONDA ADOZIONE DELIBERA CONSILIARE N.3 D.D. 07.01.2020
APPROVATO CON D.G.P. N. _____ DI DATA _____._____

MARCO PICCOLROAZ ARCHITETTO

MP_A

via Benacense, 13
IT 38068 Rovereto - TRENTO
Tel/Fax 0464 / 486375
email: info@mp-a.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. arch. MARCO PICCOLROAZ
ISCRIZIONE ALBO N° 926

Luglio, 2020

 MD STUDIO TECNICO
ING. GIOVANBATTISTA D'AMBROS

VIA FLORA 1 32032 - FELTRE (bl)
p.iva 01137130256 c.f. DM96989P25D530C
cell: 338 3850058
mail: gdambros83@proton.it
pec: giovanbattista.dambros@comppcc.eu



INDICE

INDICE	3
TITOLO I° - GENERALITÀ.....	7
Art. 1 – Natura, scopi, contenuti del Piano Regolatore Generale	7
Art. 2 – Modalità generali di attuazione	7
TITOLO II° - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI.....	9
Art. 4 – Prescrizioni di carattere generale.....	9
Art. 6 – Indici urbanistici	11
Art. 7 – Disposizioni in materia di distanze	12
Art. 8 – Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente	12
Art. 9 – Condizioni di edificabilità ed asservimento delle aree.....	12
Art. 10 – Dotazioni minime di parcheggio.....	13
Art. 11 – Termini di efficacia delle previsioni urbanistiche dei Piani Attuativi.....	13
TITOLO III° - DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO.....	14
Art. 12 – Area per la residenza	14
Art. 13 – Definizioni, disciplina ed eccezioni per la residenza turistica ed ordinaria	14
13. 1 - Definizioni.....	15
13. 2 – Disciplina delle nuove costruzioni residenziali.....	15
13. 3 – Disciplina degli alloggi esistenti.....	15
13. 4 – Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali.....	16
13. 5 – Eccezioni.....	16
Art. 14 – Alloggi destinati esclusivamente all'edilizia residenziale "Casa per residenti" e "Prima casa"	16
Art. 14bis – Utilizzo del contingente a destinazione turistica	16
TITOLO III°/1 – ZONE INSEDIATIVE STORICHE	19
Art. 15 – Aree residenziali nell'ambito degli insediamenti storici e degli edifici storici isolati	19
15. 1 – Norme Generali.....	19
15. 2 – Articolazione delle classi di appartenenza degli edifici e delle Pertinenze	20
15. 3 – Categorie di Intervento per gli Insediamenti storici ed Edifici storici isolati.....	22
15. 4 - Interventi sugli spazi di pertinenza	25
TITOLO III°/2 – ZONE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO.....	27
Art. 16 – B.1 Aree residenziali di completamento totalmente o parzialmente edificate	27
Art. 17 – C.1 Zone residenziali di espansione	28
Art. 18 – C.2 Zone residenziali "Prima casa".....	28
Art. 19 – C.3 Zone miste prevalentemente residenziali	29
Art. 20 – Aree inedificabili ai sensi dell'art.45 c.4 della L.P.15/2015.....	29

Art. 21 – Zone a verde privato	29
Art. 22 – TR Zone per attrezzature turistico - ricettive	30
Art. 23 – Zone a Campeggio.....	30
Art. 24 – Zone per attività commerciali	31
Art. 25 – Zone per attività produttive.....	32
Art. 26 – L Zone produttive del settore secondario di interesse locale	33
Art. 27 – M Area mista produttivo/commerciale.....	34
TITOLO III°/3 – ATTREZZATURE E FUNZIONI PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO.....	36
Art. 28 – Impianti per attrezzature tecnologiche	36
Art. 29 – Aree per servizi pubblici o di interesse collettivo.....	36
Art. 30 – Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale	37
Art. 30bis – Di I Aree per impianti smaltimento rifiuti	38
Art. 31 – VP Zona a verde pubblico.....	38
Art. 32 – P/pp Zone per parcheggi pubblici e privati.....	39
Art. 33 – Aree per la viabilità e gli spazi pubblici	39
Art. 34 – S Viabilità storica	41
Art. 35 – Aree a servizio della mobilità	41
Art. 36 – Aree per cimiteri.....	42
Art. 37 – Aree per elisoccorso	42
TITOLO III°/4 – AREE AGRICOLE ED ATTIVITA' DEL SETTORE PRIMARIO.....	43
Art. 38 – Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive	43
38. 1 - <i>Suddivisione aree agricole ed aziende agricole</i>	43
38. 2 - <i>Aree agricole provinciali e locali</i>	43
38. 3 - <i>Edifici residenziali in aree agricole</i>	44
Art. 40 – Zone agricole locali	46
Art. 41 – Aziende agricole, zootecniche e ittiche	47
<i>Aziende agricole</i>	47
<i>Aziende zootecniche “Z”</i>	47
<i>Aziende ittiche “I”</i>	47
<i>Agriturismi “AG”</i>	48
Art. 42 – Zone a bosco	49
Art. 43 – Zone a prato e pascolo	49
43. 1 - <i>Area a servizio della “Malga Rosa”</i>	50
Art. 44 – Zone ad elevata integrità.....	50
TITOLO IV° - VINCOLI E CAUTELE SPECIALI.....	51
Art. 45 – Aree di rispetto.....	51
Art. 46 – Rispetto stradale	51
Art. 47 – Rispetto cimiteriale.....	53

Art. 48 – Rispetto dei serbatoi idrici.....	53
Art. 49 – Rispetto degli elettrodotti.....	54
Art. 50 – Carta di sintesi geologica – Carta delle risorse idriche	54
Art. 51 – Aree soggette ad esame preventivo di fattibilità geologica in conformità alle disposizioni del P.G.U.A.P. “Carta del Rischio Idrogeologico”.....	54
Art. 52 – Acque pubbliche e rispetto fluviale.....	55
Art. 53 – Tutela dall’inquinamento acustico	55
Art. 54 – Invarianti	56
Art. 55 – Aree di protezione fluviale e ambiti fluviali di interesse paesaggistico	57
Art. 55bis – Area di difesa paesaggistica.....	57
Art. 56 – Riserve locali.....	58
Art. 57 – Siti da ripristinare: aree percorse da fuoco.....	58
Art. 57bis – Siti inquinati bonificati e da bonificare	58
Art. 58 – Parco Naturale Adamello Brenta	59
Art. 59 – Zone Speciali di Conservazione ZSC – Aree Natura 2000 (ex SIC e ZPS).....	59
Art. 60 – Aree di tutela ambientale	59
Art. 61 – Manufatti o siti di interesse culturale tutelati.....	59
Art. 61bis – Manufatti o siti di interesse archeologico.....	61
TITOLO V° - STRUMENTI ATTUATIVI DELLE PREVISIONI DEL P.R.G.	62
Art. 62 – Strumenti subordinati al P.R.G.....	62
Art. 63 – Piani Attuativi	63
63. 1 - PA 1, Vigo Rendena, Piano Attuativo n.1.....	63
Art. 64 – Piani di Lottizzazione	63
64. 1 - PL 1, Javrè, Piano di lottizzazione n.1	63
64. 2 - PL 2, Javrè, Piano di lottizzazione n.2	64
Art. 65 – Concessioni convenzionate	65
65. 1 - CC 1, Javrè, Concessione convenzionata n.1	66
TITOLO VI° - ELEMENTI E MATERIALI COSTRUTTIVI AMMESSI NELLE OPERAZIONI EDILIZIE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI E PER GLI EDIFICI STORICI ISOLATI.....	68
Art. 66 – Abaco degli elementi e materiali costruttivi ammessi, consigliati e vietati nelle operazioni edilizie effettuate negli insediamenti storici, per gli edifici storici isolati e nelle aree di interesse culturale ed ambientale.....	68
PREMESSA 1: “LE ANALISI DELLE COMPONENTI STORICHE DEL TERRITORIO”.....	68
PREMESSA 2: “ANALISI TIPOLOGICA DEGLI EDIFICI STORICI”.....	68
ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI	70
Intonaci.....	71
Portali in pietra	71
Porte e finestre.....	71
Scale esterne	71
Balconi e ballatoi.....	72

<i>Coperture ed abbaini</i>	72
<i>Impianti tecnologici esistenti</i>	72
<i>Muri e recinzioni</i>	72
TITOLO VII° - CRITERI L'ESERCIZIO DELLA TUTELA AMBIENTALE	73
Art. 67 – Disposizioni generali	73
Art. 68 – Aree per la residenza, per servizi e per attrezzature turistiche	73
Art. 69 – Aree per attività produttive e commerciali	74
Art. 70 – Aree per discariche	74
Art. 71 – Aree per attrezzature tecnologiche	74
Art. 72 – Aree agricole del PUP e aree agricole locali.....	75
Art. 73 – Zone a pascolo	75
Art. 74 – Zone a bosco	76
Art. 75 – Aree per la viabilità e gli spazi pubblici	76
Art. 76 – Aree di riserva naturale locale.....	77
Art. 77 – Aree di protezione dei laghi.....	77
Art. 78 – Aree di protezione dei corsi d'acqua.....	77
TITOLO VIII° - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	79
Art. 79 – Disciplina del settore commerciale.....	79
Art. 80 – Tipologie commerciali e definizioni	79
Art. 81 – Localizzazione delle strutture provinciali	79
82. 1 - <i>Insedimento storico</i>	79
82. 2 – <i>Esterno degli insediamenti storici</i>	79
82. 3 – <i>Zone di incompatibilità</i>	79
82. 4 – <i>Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario</i>	80
82. 5 – <i>Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte di imprenditori agricoli</i>	80
Art. 83 – Attività commerciali all'ingrosso	80
Art. 84 – Spazi parcheggio	80
Art. 85 – Altre disposizioni	81
85. 1 – <i>Standard urbanistici e qualitativi</i>	81
85. 2 – <i>Recupero e riqualificazione di edifici esistenti</i>	81
85. 3 – <i>Ampliamenti delle strutture di vendita esistenti</i>	81
86. 4 – <i>Valutazione di impatto ambientale</i>	82
ALLEGATI FUORI TESTO	83
Allegato A – Schema calcolo esemplificativo dell'altezza edificio in numero di piani	84
Allegato B – Schemi tipologici legnaie e depositi attrezzi.....	85
Allegato C – Scheda ricostruzione Cà da Mont p.ed.175/4 cc.Darè – Prà Calder.....	91

TITOLO I° - GENERALITÀ

Art. 1 – Natura, scopi, contenuti del Piano Regolatore Generale

1. Il Piano Regolatore Generale è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua la pianificazione territoriale a livello comunale. Esso definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani attuativi, dei piani integrati di intervento, dei piani guida e per l'esecuzione degli interventi diretti sul territorio.
2. Formano oggetto del Piano Regolatore Generale:
 - l'individuazione degli insediamenti storici e degli edifici storici isolati e la formulazione delle prescrizioni e modalità di intervento su di essi;
 - l'individuazione e definizione delle destinazioni d'uso del suolo relativamente alle attività residenziali, alle terziarie, alle primarie, ai servizi, alle attività produttive ed alle infrastrutture (zoning);
 - l'individuazione dei vincoli sul territorio, finalizzati alla sicurezza del suolo e alla protezione delle acque;
 - l'individuazione delle aree soggette a particolari tutele storico-culturale, naturalistiche e paesaggistiche;
 - la formulazione delle norme di attuazione
 - la formulazione delle norme opportune per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - la delimitazione delle aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi, dei piani integrati di intervento e dei piani guida;
 - Il piano di recupero del patrimonio edilizio montano.
3. Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa.
 - Norme di Attuazione.
 - Schede di individuazione delle unità edilizie storiche degli insediamenti e di quelli isolati.
 - Cartografia comprendente:
 - Insediamento storico n.3 tavole in scala 1:1000
 - Sistema ambientale n.4 tavole in scala 1:5000 e n.1 tavola in scala 1:10000
 - Sistema insediativo n.4 tavole in scala 1:5000, n.1 tavola in scala 1:10000 e n.4 tavole in scala 1:2000
 - Legenda

Art. 2 – Modalità generali di attuazione

1. L'attuazione del P.R.G. ha luogo osservando le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione. Le indicazioni contenute nella cartografia vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti. Nel caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la scala più dettagliata.
2. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia ¹
3. Il P.R.G. disciplina, analogamente al comma precedente, anche le aree soggette a programma integrato di intervento e i piani guida. Dove non sono previsti i piani di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, ottenuto il permesso di costruire o presentata la SCIA.
4. Nel caso in cui l'autorità sindacale rilevi l'assenza di idonee opere di urbanizzazione primaria, potrà subordinare l'intervento richiesto a preventivo piano di lottizzazione anche in assenza delle previsioni di piano di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo².
5. La trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (aree libere e volumi urbanistici esistenti) deve

¹ L.P. 15/2015

² Così come disposto dagli artt.51 e 52 della L.P. 15/2015

sottostare alla disciplina degli alloggi destinati a residenza come disciplinata dalle norme inserite nel presente Piano adeguato alla normativa provinciale di settore, mirante al riequilibrio della disponibilità di alloggi a favore della popolazione residente, limitando il più possibile il consumo di territorio destinato alla residenza turistica.³

Art. 3 – Effetti, cogenza del Piano Regolatore Generale e deroghe urbanistiche⁴

1. Il P.R.G. ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie sul territorio comunale. L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle destinazioni d'uso e nel rispetto di eventuali vincoli.
2. Gli immobili e gli usi del suolo che al momento dell'adozione del P.R.G. sono in contrasto con le disposizioni possono subire modifiche solo per adeguarvisi, con soli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono fatte salve le norme specifiche relative alle singole destinazioni di zona, qualora dettino condizioni d'intervento diverse da quelle ammesse all'enunciato precedente.
3. L'esercizio dei poteri di deroga sono regolate dalla Legge provinciale per il governo del territorio al Titolo IV - Capo VI, art. 97,98,99.

³ L.P. 16/2005 "Disciplina degli alloggi destinati a residenza" D.G.P.2167 di data 03/09/2009.

⁴ L.P. 16/2005 "Disciplina degli alloggi destinati a residenza" D.G.P.2167 di data 03/09/2009.

TITOLO II° - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 4 – Prescrizioni di carattere generale

1. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono differenziate per temi a seconda che si tratti di regolamentare:
 - le modalità di intervento sugli insediamenti storici;
 - la destinazione d'uso del suolo;
 - i criteri per l'esercizio della tutela ambientale.
2. All'interno del perimetro dell'insediamento storico e degli edifici storici isolati e dei manufatti di interesse storico individuati dal P.R.G., ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme anche alle prescrizioni ed indicazioni contenute nelle presenti Norme di Attuazione e ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
3. All'esterno del perimetro dell'insediamento storico e sugli edifici di origine recente, ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni ed indicazioni contenute nelle presenti Norme e alle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
4. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia⁵. L'entità degli accertamenti è definita dalla Carta di Sintesi Geologica, che costituisce a tutti gli effetti elaborato di piano.
5. Le distanze dalle costruzioni e dai confini devono rispettare le specifiche norme contenute nell'allegato 2 della Delibera di Giunta Provinciale n. 2023/2010. Le distanze delle costruzioni dalle strade devono rispettare le norme di rispetto delle fasce stradali come riportate al successivo articolo 46.
6. La costruzione di volumi interrati destinati a garage, nei limiti degli standard, di impianti tecnologici (ascensori, serbatoi del gas, scale di sicurezza, ecc.), di parcheggi in superficie e di piscine scoperte, come pertinenze di edifici esistenti, è sempre ammessa, salvo diversa e specifica prescrizione delle norme di zona. Nelle zone di rispetto e protezione la possibilità di realizzare gli interventi di cui sopra, sarà definita dalle stesse prescrizioni di rispetto e protezione.
Per le legnaie tipo (dimensione massima 20mq) e le tettoie (dimensione massima 15mq comprensiva degli sporti di gronda), esse possono essere costruite in aderenza all'edificio principale o nel rispetto delle distanze riportate al successivo articolo 5bis. Il posizionamento delle legnaie tipo e le tettoie sul terreno di pertinenza dell'edificio principale deve tener conto del contesto paesaggistico-ambientale e salvaguardare le visuali panoramiche, di conseguenza la Commissione Edilizia potrà, previa valida giustificazione, indicare la corretta localizzazione della stessa.
Nel caso la legnaia, o la tettoia, ricada in area di tutela ambientale, sarà necessario acquisire il parere preventivo della Commissione Edilizia.
7. All'interno del perimetro dell'insediamento storico i manufatti esistenti sono vincolati alle categorie di intervento stabilite dalle singole schede, mentre gli interventi ammessi negli spazi di pertinenza sono - ad esclusione delle pertinenze dei manufatti isolati - regolamentati dalla categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza e aree libere.
8. Nelle singole destinazioni di zona (uso dei suoli) prevalgono le prescrizioni dettate negli articoli relativi alle zone di rispetto e protezione.
9. Per destinazione d'uso in atto di manufatti esistenti si intende quella che risulta dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla L.06.08.1967, n. 765.
10. Le aree contrassegnate dalla perimetrazione e da apposito cartiglio, riportati nella cartografia del sistema insediativo e produttivo, sono soggette a piani subordinati al P.R.G. I relativi cartigli individuano la natura dei piani attuativi, dei programmi integrati di intervento e dei progetti di settore, così come previsto dall'art. 62

⁵ P.G.U.A.P. – D.M. 21.01.1981 – L. 64/1974

delle presenti norme di attuazione

11. La reiterazione di vincoli urbanistici scaduti preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità di un'area, è disciplinata dalla vigente normativa urbanistica provinciale secondo l'Articolo 48 della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n.15 e s.m.i.,

Fino all'espropriazione o all'approvazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica o misto pubblico-privata, nelle aree soggette a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, se le aree assoggettate ai medesimi ricadono in zone specificatamente destinate ad edificazione, sempre che le normative di settore non li escludono o non prevedono una disciplina specifica, sono ammessi, oltre il permanere delle attività in essere prima dell'imposizione del vincolo, gli interventi previsti dall'Articolo 48 Comma 2 della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n.15 e s.m.i e dall'Articolo 8 del "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" approvato con

D.P.P. 19 maggio 2017 n.8-61/Leg.. Oltre a quanto previsto dall'Articolo sopra citato è ammesso previo parere favorevole da parte della commissione edilizia in merito alle caratteristiche tipologiche ed alla congruità dell'intervento:

- l'installazione di strutture di carattere precario di limitate dimensioni, aventi funzione accessoria e pertinenziale, quali legnaie, depositi, gazebo, ricoveri di animali da cortile, chioschi, edicole, tettoie, pensiline, ripari.
12. In caso di discordanza tra gli elaborati cartografici e piani sovraordinati al PRG, l'Amministrazione comunale svolgerà gli accertamenti necessari per risalire alla causa ed eseguirà le rettifiche necessarie, con le modalità previste secondo l'Articolo 44 Comma 3 della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n.15 e s.m.i..
13. Nelle zone di sovrapposizione dei comuni catastali, nei punti in cui non è riscontrata coincidenza cartografica, la consistenza dell'area va verificata attraverso un estratto catastale e la destinazione urbanistica va interpretata di conseguenza all'effettiva proprietà.

Art. 5 – Tabella di equiparazione con la zonizzazione prevista dal D.M. 1444/68

1. Al fine di proporre univoca corrispondenza fra le zone previste dal presente Piano Regolatore generale e lo zoning definito dal Decreto Ministeriale n. 1444 di data 2 aprile 1968 vale la seguente tabella in adeguamento alla Delibera di Giunta Provinciale n. 2879 d.d. 31 ottobre 2008:

D.M. 1444/68	Piano Regolatore Generale	Articoli delle N.d.A.
Zone A	Insedimento storico ed edifici storici isolati	art. 15
Zone B	B.1 – Aree residenziali di completamento Aree a verde privato	art. 16 art. 27
Zone C	C.1 – Aree residenziali di espansione C.2 – Aree residenziali "prima casa" C.3 – Aree miste prevalentemente residenziali Piani attuativi e Piani di lottizzazione a destinazione residenziale Zone per attrezzature turistico-ricettive Zone a campeggio	art. 17 art. 18 art. 19 TITOLO V art. 22 art. 23
Zone D	Aree per attività commerciali L - Aree per attività produttive di interesse locale M - Zona mista produttiva commerciale Piani attuativi e Piani di lottizzazione a destinazione produttiva	art. 24 art. 26 art. 27 TITOLO V
Zone E	Zone agricole PUP Zone agricole di pregio del PUP Zone agricole locali Zone a Bosco Zone a Pascolo Zone ad elevata integrità	art. 40 art. 40 art. 41 art. 42 art. 43 art. 44

Zone F	Impianti per strutture tecnologiche Crm – Centro raccolta materiali Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale VP - Verde pubblico P/pp – Parcheggi Aree per la viabilità e gli spazi pubblici Aree per cimiteri Aree per eliporto Altre zone di interesse pubblico	art. 28 art. 28 art. 33-34 art. 31 art. 32 art. 33-34-35 art. 36 art. 37 TITOLO III/3
--------	--	---

Art. 6 – Indici urbanistici

1. Per le definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni si fa riferimento all'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (RUEP). Rimangono definiti i seguenti ulteriori indici:

Superficie interrata (SI):

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti interrate del fabbricato al lordo dei muri perimetrali, con esclusione delle rampe di accesso a cielo libero, delle bocche di lupo e delle intercapedini della larghezza massima di ml 1,20 netti. Per intercapedini con larghezza superiore a ml 1,20 netti, si computa l'intera superficie. Nel computo della SI deve comprendersi anche il sedime degli edifici nuovi ed esistenti, anche se non dotati di locali interrati.

Superficie a verde alberato (SVA):

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le zone piantumate con alberature, aiuole, tappezzanti, prato, ecc. Da detta superficie devono essere escluse le aree a parcheggio in grigliato. Le superfici sottostanti al verde alberato possono essere occupate da interrati, seminterrati, purché venga posizionato uno strato di almeno 40 cm, composto da materiale drenante e terra vegetale.

Rapporto di utilizzo dell'interrato (RI):

E' il rapporto fra la superficie interrata e la superficie fondiaria, fatta eccezione per i piani attuativi dove è il rapporto fra la superficie interrata e la superficie territoriale.

Rapporto destinato a verde alberato (RVA):

E' il rapporto tra la superficie a verde alberato e la superficie fondiaria, fatta eccezione per i piani attuativi dove è il rapporto tra la superficie a verde alberato e la superficie territoriale.

Altezza del fronte o della facciata (m):

Distanza sul piano verticale della linea di spiccato fino all'intradosso dell'imposta del tetto, come definito dall'art.3 comma f del RUEP.

Altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (H) (n.piani/m):

L'altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica. E' misurata in numero di piani o in metri, come definito dall'art.3 comma h del RUEP. Per le zone residenziali, ricettive – alberghiere o campeggio, l'altezza è misurata in numero di piani con l'altezza del fronte; mentre per tutte le altre zone l'altezza è misurata in metri (differenza fra la linea di spiccato e la metà falda nelle coperture inclinate).

Si rimanda agli allegati fuori testo per lo schema del calcolo dell'altezza dell'edificio in numero di piani.

Superficie utile netta (SUN):

E' la superficie utile lorda diminuita delle superfici dei seguenti elementi

- Muri perimetrali dell'edificio
- Vani scala e ascensore compresi i relativi muri portanti, se costituiscono parti comuni
- Ingressi al piano terra, centrali termiche, di climatizzazione e elettriche, se costituiscono parti comuni

La SUN esistente è riferita a manufatti legittimati da un punto di vista edilizio-urbanistico e ultimati all'approvazione definitiva del PRG 2015 del Comune di Darè.

Ampliamento di superficie utile netta (SUN):

Gli ampliamenti di superficie utile netta (SUN), previsti dalle presenti norme, si intendono riferiti alla superficie utile netta (SUN), calcolata ai sensi dell'art.3 del Regolamento edilizio-urbanistico provinciale.

Distanze dai confini dei volumi interrati:

I volumi completamente interrati possono essere costruiti a confine nell'intesa di non arrecare pregiudizio alcuno alla proprietà del finitimo.

Manufatti precari:

Si definiscono manufatti precari le costruzioni che abbiano finalità funzionali provvisorie per l'uso cui sono destinate. In tutte le zone sono ammessi i manufatti precari, necessari a far fronte a esigenze stagionali o transitorie, previa comunicazione opere precarie che ne determini durata e modalità di permanenza. Prima del rilascio del provvedimento sindacale dovranno essere definite idonee garanzie per il ripristino dell'area.

Art. 7 – Disposizioni in materia di distanze

1. In relazione alle distanze minime da osservare per la costruzione, ampliamento, demolizione con ricostruzione, sopraelevazione degli edifici e dei manufatti accessori nei confronti di fabbricati, confini, mura e terrapieni, si rinvia all'Allegato 2 della Delibera di Giunta Provinciale n. 2023 di data 03 settembre 2010, attuativa delle disposizioni normative contenute all'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.
2. Per gli schemi di calcolo e determinazione delle distanze si rinvia agli schemi inseriti nell'Allegato 2 della Delibera di Giunta Provinciale 2023/2010.
3. Per i nuovi edifici e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti sulle aree diverse dalle zone A, B, F e D secondo la tabella di equiparazione con la zonizzazione prevista dal D.M. 1444/1968, di cui all'Art.5 delle presenti NTA, sono prescritte le distanze ai sensi dell'Art.5 della Delibera di Giunta Provinciale n. 2023 di data 03 settembre 2010.

Art. 8 – Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi sotto esposti possono essere eseguiti indistintamente su tutti i fabbricati e manufatti esterni al perimetro dell'insediamento storico, purché non siano stati rilevati come edifici storici isolati e manufatti di interesse storico e come patrimonio edilizio montano per i quali si rimanda al Regolamento Attuativo del Piano di Recupero del Patrimonio edilizio Montano. Gli edifici dell'insediamento storico compatto e storici isolati sono suscettibili degli interventi previsti dalle "Categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici" e riportati nelle norme relative alle "Aree residenziali nell'ambito degli insediamenti storici e degli edifici storici isolati". Gli edifici catalogati all'interno del patrimonio edilizio montano sono soggetti agli interventi disciplinati nel Regolamento attuativo del piano di recupero del patrimonio edilizio montano.
2. Le cartografie di PRG riportano la numerazione distinta fra gli edifici classificati come Edifici storici isolati. Le varianti relative agli edifici storici isolati e/o al Patrimonio Edilizio montano approvate costituiscono aggiornamento della cartografia del PRG
Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse tutte le categorie di intervento definite dall'art. 77 "Definizione delle categorie di intervento" della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 e s.m.i.
Fanno eccezione:
 - i fabbricati interni al perimetro del centro storico e gli edifici ed i manufatti storici isolati, per i quali sono ammesse solo le categorie di intervento previste dalle schede di rilevazione;

Art. 9 – Condizioni di edificabilità ed asservimento delle aree

1. L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del P.R.G. e dei piani subordinati non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia.⁶

⁶ Art. 87 L.P. 15/2015

2. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole aree limiti di volumetria, superficie utile netta (SUN) o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie coperta – superficie libera.
3. A tal fine ogni permesso di costruire di nuova costruzione o di ampliamento di superficie utile netta (SUN) di edifici preesistenti, dovrà precisare e specificare l'area di pertinenza della costruzione asservita ad essa con vincolo di inedificabilità. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la superficie utile netta e il numero di piani, sia preso in considerazione un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente al rilascio del permesso di costruire parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di una utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie utile netta – superficie fondiaria e superficie coperta – superficie libera, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva autorizzazione.
Le norme di cui sopra si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore dello strumento urbanistico, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo di inedificabilità sulle contigue aree scoperte di pertinenza del fabbricato, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di superficie utile netta e di copertura. Tale vincolo è però limitato all'area di pertinenza del fabbricato che risulta asservita all'edificio secondo le norme in vigore all'atto del rilascio della concessione originaria.
4. L'intervento di demolizione e ricostruzione deve tendere ad aumentare le distanze inferiori a quelle prescritte, ogni volta che le dimensioni della superficie fondiaria lo consentano. Nel caso di demolizione e ricostruzione su diverso sedime dovranno essere rispettate le distanze dalle strade ai sensi dell'articolo 43 e dai confini e costruzioni previste all'art. 5 bis. La demolizione e ricostruzione su diverso sedime deve privilegiare il mantenimento degli spazi liberi e l'aspetto unitario dei volumi preesistenti. Non è ammessa la duplicazione e scomposizione dei corpi edilizi. La creazione di volumi interrati di collegamento fra diversi corpi, come la creazione di tettoie aperte colleganti diversi corpi edilizi non è condizione sufficiente a soddisfare il divieto di scomposizione e suddivisione dei volumi.
5. Nelle demolizioni e ricostruzioni è consentito conservare il numero dei piani o l'altezza dell'edificio, l'altezza del fronte, la superficie utile netta, la superficie coperta e quella interrata precedenti, qualora risultino superiori alle prescrizioni di zona.

Art. 10 – Dotazioni minime di parcheggio

1. Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e quelli di mutamento della destinazione d'uso dei manufatti esistenti devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio (a seconda della funzione dell'edificio), secondo quanto stabilito dalle norme attuative dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio⁷ e fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'art.16 del RUEP.
2. Per quanto riguarda le attività commerciali, le dotazioni minime di parcheggio dovranno rispettare anche quanto disposto al successivo art. 92 del Titolo VIII - "Programmazione urbanistica del settore commerciale".

Art. 11 – Termini di efficacia delle previsioni urbanistiche dei Piani Attuativi

1. Le previsioni urbanistiche di trasformazione del territorio relative ai Piani Attuativi sono vincolate ai sensi del Titolo II capo II sez. 4 art. 45 della L.P. 15/2015 per un termine massimo di 10 anni.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, che decorrerà dalla data di approvazione del PRG 2019, in carenza della presentazione della domanda di approvazione, le previsioni concernenti le aree cesseranno di avere efficacia.
3. Qualsiasi trasformazione territoriale delle aree per le quali è cessato il periodo di validità saranno soggette ai vincoli della legge provinciale per il governo del territorio n.15/2015.

⁷ Art.13 del RUEP

TITOLO III° - DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO

Art. 12 – Area per la residenza

1. Sono aree finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi. Esse comprendono gli insediamenti residenziali di origine storica, quelli di recente edificazione e le aree destinate alle nuove espansioni.
2. Essi si dividono in:
 - Aree residenziali nell'ambito degli insediamenti storici e degli edifici storici isolati.
 - Aree residenziali di completamento.
 - Aree residenziali di espansione.
 - Aree miste prevalentemente residenziali.
3. In queste aree sono ammesse destinazioni residenziali ed attività ad esse compatibili come uffici (studi professionali), negozi (commercio al dettaglio), locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), locali per ricettività, le attività alberghiere, artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici, ristoranti e le attività comunque connesse con la residenza purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela ambientale (inquinamento dell'aria, del suolo ed acustico).
4. Sono tuttavia ammesse attività produttive con piccoli laboratori di dimensione non superiore a 100 mq netti, purché non nocive, né moleste, né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela ambientale (inquinamento dell'aria, del suolo ed acustico).
5. La definizione della superficie minima degli alloggi viene disciplinata dal Regolamento Edilizio Comunale.
6. Le legnaie e le tettoie possono essere costruite come previsto dall'art. 4 comma 6 delle presenti Norme di Attuazione; le dimensioni e le caratteristiche delle legnaie sono specificate anche nell'abaco allegato alle presenti Norme di Attuazione.
7. Per gli edifici esistenti può essere mantenuta la destinazione d'uso in atto, o in caso di variazione, la stessa dovrà essere uniformata alle destinazioni d'uso stabilite dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Qualora gli edifici abbiano una destinazione diversa da quelle stabilite dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, è consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria.
8. All'interno delle aree specificatamente destinate alla residenza, ad esclusione delle Aree C.1, e C.2 sono ammesse le attività commerciali nel rispetto di quanto previsto al successivo Titolo VIII - "Programmazione urbanistica del settore commerciale".
9. Considerato che il fabbisogno residenziale per i prossimi 10 anni trova risposta nelle potenzialità edificatorie dei lotti ancora liberi se immessi sul mercato e che, coerentemente con il concetto di sviluppo sostenibile, debbono essere impegnate le risorse disponibili prima di inserire nel PRG nuove aree di espansione, la Variante 2010 dell'ex PRG di Darè (approvata in data DGP 30 aprile 2010, n.1011) ha introdotto ai sensi del Comma 2 dell'Art.52 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 il termine di 10 anni, oltre ai quali le previsioni concernenti le aree residenziali, riportate nelle tavole del Sistema Insediativo, cessano di avere efficacia. Tale previsione, per le aree attualmente inedificate, viene rinnovata per ulteriori 5 anni dalla data di approvazione del PRG Porte di Rendena.⁸

Art. 13 – Definizioni, disciplina ed eccezioni per la residenza turistica ed ordinaria

1. Il presente Piano Regolatore Generale ai fini di garantire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio del Comune di Porte di Rendena, pone vincoli contro la proliferazione degli alloggi destinati al tempo libero e vacanze, ed incentiva la realizzazione di alloggi per la prima casa di

⁸ Ex PRG Comune di Darè Art.25 "Termini efficacia delle previsioni residenziali"

residenti.

2. Per i fini del presente articolo il Piano Regolatore Generale viene adeguato alle previsioni contenute nella Legge Provinciale 11 novembre 2005, n. 16 "Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica" per gli aspetti riguardanti l'edilizia ordinaria e per il tempo libero e vacanze.
3. Per ogni aspetto non trattato dalle presenti norme, ma che riguardi la interpretazione ed applicazione della normativa riguardante la residenza ordinaria, si dovrà fare riferimento ai contenuti della Legge Provinciale n. 16 di data 11 novembre 2005, alla sua relazione, alle circolari esplicative e pareri emanati dai servizi competenti della Provincia Autonoma di Trento, ed alle successive modificazioni di legge e di regolamento approvate dalla Giunta Provinciale.

13. 1 - Definizioni

Edificio residenziale.

Si definisce edificio residenziale quello destinato ad abitazione, compresi i volumi e i locali accessori strettamente connessi alla residenza (sottotetto, cantine, garage, ripostigli, locali tecnici, ecc.), con l'esclusione di locali destinati ad altre attività (laboratori artigianali, negozi, uffici, ecc.).

Alloggi per il tempo libero e vacanza – alloggi destinati a residenza ordinaria

Per i fini di cui alla L.P. 11 novembre 2005, n. 16, l'edilizia è distinta nelle seguenti categorie d'uso:

- a) alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo ai fini turistico-ricreativi;
- b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli previsti alla lettera a);

La categoria d'uso fa riferimento alle modalità di utilizzo dell'alloggio e non al titolo di possesso. Gli alloggi di cui alla lett. b) pertanto non coincidono necessariamente con la cosiddetta "prima casa" bensì con gli alloggi utilizzati in via permanente da soggetti non necessariamente residenti, ma che vi dimorano anche per motivi di lavoro, di studio, di salute, ecc.

Edificio residenziale esistente

Ai fini della L.P. 11 novembre 2005, n. 16, per edificio residenziale esistente s'intende quella costruzione che, alla data di entrata in vigore della legge (16 novembre 2005), aveva destinazione residenziale (sia ordinaria che per il tempo libero e vacanze, compresi gli spazi accessori alla residenza di qualsiasi natura, ma di stretta pertinenza). Per i medesimi fini è inoltre considerato edificio residenziale nella totalità del suo volume anche quell'immobile, ubicato normalmente all'interno degli insediamenti storici che, secondo la tradizione locale, presenta, oltre che una parte destinata a residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al piano terreno e fienile nel sottotetto.

Volume

Per volume si intende il volume urbanistico (Vt), volume complessivo di un edificio, pari alla somma dei prodotti delle superfici utili nette dei singoli piani per le rispettive altezze utili. In caso di immobili con destinazioni plurime, o composto da diverse unità abitative gli elementi di separazione fra le varie destinazioni o unità (muri divisorii, solai, ecc.) si considerano a metà, mentre le parti comuni (scale, disbrighi, locali tecnici, ecc.) sono contabilizzate ed attribuite ai volumi cui sono a servizio, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai volumi stessi.

13. 2 – Disciplina delle nuove costruzioni residenziali

1. Nel rispetto delle previsioni del P.R.G., la realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza ordinaria è sempre ammessa ed è subordinata all'iscrizione di tale destinazione nel libro fondiario.
2. Le opere effettuate sugli alloggi residenziali, realizzati dopo l'entrata in vigore della legge, che non comportino aumento del numero delle unità abitative, sono sempre possibili. L'eventuale incremento del numero degli alloggi sarà destinato alla residenza ordinaria. Esclusivamente a tale fine si considerano realizzati quegli interventi per i quali è stata regolarmente attivato il permesso di costruire o SCIA con effettivo inizio dei lavori da certificarsi con dichiarazione del direttore lavori e del proprietario.

13. 3 – Disciplina degli alloggi esistenti

1. Gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 (16 novembre

2005), nonché le domande di concessione ad edificare ed i piani di lottizzazione presentati prima della data del 26 agosto 2005, non sono soggetti all'applicazione della legge medesima e pertanto non può applicarsi alcuna limitazione relativa al numero ed alla tipologia di alloggio di intavolazione della residenza ordinaria fatte salve le precisazioni di cui al seguente comma 2.

2. In caso di ampliamento del volume di edifici residenziali esistenti e contestuale aumento del numero delle unità abitative, queste ultime, fatto salvo il comma 2 dell'articolo 9bis.2, sono destinate alla residenza ordinaria e sono soggette alla disciplina di cui alla legge provinciale n. 16/2005 (intavolazione della residenza ordinaria).
3. La disposizione di cui al comma 2. del presente articolo non si applica in caso di ampliamento del sottotetto per una quantità massima del 15% del volume totale dell'edificio residenziale esistente, anche per ricavare nuovi alloggi, oppure in caso di ampliamento del volume anche laterale senza però incrementare il numero delle unità abitative esistenti prima dell'intervento.

13. 4 – Cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali

1. Le trasformazioni d'uso di edifici esistenti non residenziali in alloggi di tipo ordinario sono sempre consentite nel rispetto del PRG.
2. Le trasformazioni d'uso degli edifici non residenziali, ove ammesso dalle norme e tavole del PRG, è soggetta ai vincoli e limitazioni previste all'articolo 5 della L.P. 16/2005, come riportato all'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale, dove il limite massimo del 50 per cento in termini di volume oggetto di trasformazione potrà avere la nuova destinazione ad alloggi per tempo libero e vacanze, mentre la parte restante dovrà essere oggetto di vincolo per residenza ordinaria.

13. 5 – Eccezioni

1. In ragione delle limitate dimensioni volumetriche, o della localizzazione delle costruzioni esistenti soggette a cambio d'uso in residenza per il tempo libero e vacanze, per gli edifici individuati in cartografia si applicano le eccezioni stabilite dai criteri fissati dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 2336, di data 26 ottobre 2007.

Art. 14 – Alloggi destinati esclusivamente all'edilizia residenziale "Casa per residenti" e "Prima casa"

1. Al fine di soddisfare specifiche esigenze di prima abitazione il piano regolatore prevede la seguente zona urbanistica:
C.2 – Aree residenziali per "Prima casa".
2. Il rilascio del permesso di costruire per l'area C.2 è subordinato al possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti:
 - a) L'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
 - b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori;
 - c) il richiedente e il suo coniuge, purché non divorziati o separati giudizialmente, non devono essere titolari di altro alloggio idoneo nell'ambito del territorio provinciale.
3. Il rilascio del permesso di costruire per l'area C.2 è subordinato al possesso da parte del richiedente dei requisiti per la realizzazione della propria prima casa come definiti dalla normativa provinciale.
4. Il rilascio del permesso di costruire in tali aree è inoltre subordinato alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'alloggio in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di 15 anni dalla data di ultimazione dei lavori. E' fatta salva la possibilità di suddividere l'immobile concessionato in più unità a favore dei discendenti diretti di primo grado aventi i requisiti previsti nel presente articolo mantenendo inalterati i termini dei 15 anni previsti nella convenzione originaria.
5. L'inottemperanza agli obblighi di cui al comma 3, è soggetta a sanzione determinata nella stessa misura di quella definita al comma 9 dell'art. 57 della L.P. 1/2008.
6. L'ampliamento dell'alloggio esistente senza creare nuove unità abitative destinato a prima abitazione alla

data della richiesta di permesso di costruire, è ammesso anche nel caso che il richiedente sia titolare di idoneo alloggio nel territorio provinciale, il richiedente dovrà in ogni caso possedere i requisiti previsti dal presente articolo e precisamente il comma 2 lettera a) e b) e comma 3.

Art. 14 bis – Utilizzo del contingente a destinazione turistica.

In seguito alle novità normative introdotte con la L.P. 15/2015 art.130 c.2, il contingente destinato alla residenza turistica non assegnato dal P.R.G., in vigore, viene ridotto del 50%. Per gli ex comuni oggetto del nuovo PRG 2019 i dati sono i seguenti.

1. Ex comune di Darè in CC. Darè:

ATTO	Contingente assegnato
Contingente massimo approvato con delibera G.P. n.197 d.d.01/02/2008	1.941 mc
Contingente utilizzato dopo l'approvazione G.P. n.197 d.d.01/02/2008	0 mc
Contingente rimanente	1.941 mc
Riduzione del 50% del contingente non ancora assegnato ai sensi art.130 c.2 della L.P. 15/2015	<u>970,5 mc</u>

Successivamente all'approvazione del contingente massimo per l'ex Comune di Darè, approvato con delibera G.P. n.197 d.d.01/02/2008, alla data di approvazione definitiva del P.R.G. 2019 di Porte di Rendena non sono state presentate richieste per nuovi edifici, ampliamenti o cambi di tipologia residenziale.

Gli alloggi per il tempo libero e vacanza realizzabili dal 2008 sono in numero di 3 (tre) e la loro localizzazione sarà determinata da un futuro specifico provvedimento dell'Amministrazione.

2. Ex comune di Vigo Rendena in CC. Vigo Rendena:

ATTO	Contingente assegnato
Contingente massimo approvato con delibera G.P. n.3133 d.d.30/12/2010	2.745 mc
Contingente utilizzato dopo l'approvazione G.P. n.3133 d.d.30/12/2010	0 mc
Contingente rimanente	2.745 mc
Riduzione del 50% del contingente non ancora assegnato ai sensi art.130 c.2 della L.P. 15/2015	<u>1.372,5 mc</u>

Successivamente all'approvazione del contingente massimo per l'ex Comune di Vigo Rendena, approvato con delibera G.P. n.3133 d.d.30/12/2010, alla data di approvazione definitiva del P.R.G. 2019 di Porte di Rendena non sono state presentate richieste per nuovi edifici, ampliamenti o cambi di tipologia residenziale.

Gli alloggi per il tempo libero e vacanza realizzabili dal 2010 sono in numero di 3 (tre) e la loro localizzazione sarà determinata da un futuro specifico provvedimento dell'Amministrazione.

3. **Ex comune di Villa Rendena in CC. Villa Rendena, Javè e Verdesina:**

ATTO	Contingente assegnato
Contingente massimo approvato con delibera G.P. n.1634 d.d.29/07/2011	2.034 mc
Contingente utilizzato dopo l'approvazione G.P. n. 1634 d.d.29/07/2011	1.111,66 mc
Contingente rimanente	922,34 mc
Riduzione del 50% del contingente non ancora assegnato ai sensi art.130 c.2 della L.P. 15/2015	<u>461,17 mc</u>

Successivamente all'approvazione del contingente massimo per l'ex Comune di Villa Rendena, approvato con delibera G.P. n.3133 d.d.30/12/2010, alla data di approvazione definitiva del P.R.G. 2019 di Porte di Rendena sono stati realizzati i seguenti interventi:

- N. 4 alloggi 1.111,66 mc Ex lottizzazione Verdesina (IV° Variante in corso d'opera alla lottizzazione - DIA n°465 dd. 05/09/2012)

Gli alloggi per il tempo libero e vacanza realizzabili dal 2011 sono in numero di 2 (due) e la loro localizzazione sarà determinata da un futuro specifico provvedimento dell'Amministrazione.

TITOLO III°/1 – ZONE INSEDIATIVE STORICHE

Art. 15 – Aree residenziali nell'ambito degli insediamenti storici e degli edifici storici isolati

15. 1 – Norme Generali

1. Nell'ambito degli insediamenti storici sono stabilite le categorie di intervento per gli edifici e per le singole aree di pertinenza come di seguito riportate e come definite dalle tavole dell'Insediamento Storico del "sistema insediativo" delle "categorie di intervento sugli insediamenti storici" (tavole CS1, CS2 e CS3) e dalle "schede di edifici e manufatti isolati", elaborati che fanno parte integrante delle presenti norme. Gli interventi ammessi dovranno inoltre rispettare le prescrizioni contenute nell'"abaco degli elementi e materiali costruttivi ammessi, consigliati e vietati" costituente allegato alle presenti norme.
2. Le destinazioni d'uso, nell'ambito dell'insediamento storico e dei manufatti isolati catalogati interni al perimetro del "Centro abitato", come definito dalla cartografia approvata dai competenti organi dell'Amministrazione sulla base del regolamento comunale, sono quelle ammesse nelle zone residenziali.
3. Per gli edifici catalogati come manufatti storici isolati ubicati all'esterno della perimetrazione del centro abitato, sono vietate le altre destinazioni di cui all'art. 12, comma 3 delle Norme di Attuazione. La modifica d'uso in abitativo, per gli edifici catalogati nel piano di recupero dei manufatti isolati posti al di fuori del perimetro del centro abitato, può essere applicata per un numero massimo di quattro alloggi per ogni edificio catalogato. I cambi di destinazione d'uso dovranno rispettare le disposizioni relative alle norme di adeguamento alla L.P. 16/2005 in tema di alloggi destinati al tempo libero e vacanze e per la residenza ordinaria come riportate al precedente articolo 13.
4. Ampliamenti. Per le categorie di intervento per le quali sono ammessi gli ampliamenti, si prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di distanze richiamate all'articolo 5bis e che rinviano all'allegato 2 della Delibera di Giunta Provinciale n. 2023 di data 03 settembre 2010. Nel caso di sopraelevazione su sedime il rispetto delle norme di codice civile in materia di vedute ed aggetti si applicano solo nei confronti delle proprietà private, mentre nei confronti delle proprietà pubbliche si applicano i limiti fissati dal regolamento edilizio in riferimento a distanze ed altezze degli aggetti. Le schede di catalogazione e progetto possono contenere indicazioni puntuali relative all'incremento volumetrico in alternativa al 20% previsto dal presente comma che dovrà essere convertito in superficie utile netta (SUN) utilizzando il coefficiente di conversione 0,30. Negli edifici storici a carattere sparso non è consentito alcun aumento di superficie utile netta ad eccezione di quella ricavata dalla modifica delle murature perimetrali all'eventuale spostamento delle scale verso l'esterno, nel caso di interventi che non comportano aumento di SUN esistente e per quegli edifici la cui scheda di rilevazione non preveda diversamente. L'ampliamento previsto dal presente comma 4 è alternativo e non è cumulabile con quanto previsto dagli artt. 77 e 105 L.P. 15/2015.
5. Le facciate degli edifici nell'ambito dell'insediamento storico saranno oggetto di studio particolareggiato per le finiture superficiali e cromatiche. All'atto dell'approvazione di tale studio gli interventi di rinnovo delle tinteggiature saranno subordinati al rispetto del DGP 22/02/2018 n.277.
6. Per le aree di pertinenza degli edifici definiti come "manufatti isolati" dovranno essere rispettate le norme stabilite per le singole destinazioni di zona.
7. In caso di discordanza fra le norme dettate dal presente articolo e le prescrizioni particolari indicate nelle schede dei singoli edifici storici e relative norme, assume validità la previsione contenuta nell'elaborato di maggiore dettaglio: prevalgono quindi nell'ordine: 1 – Piano attuativo e/o Scheda normativa allegata, 2 – Scheda dei manufatti (riferibile alla singola unità edilizia), 3 – Tavole in scala di maggior dettaglio, 4 – Norme di attuazione, 5 – Criteri di tutela paesaggistico ambientale, 6 – Relazione tecnico illustrativa o di variante.
8. All'interno dell'insediamento storico sono individuate aree soggette alla Pianificazione subordinata al P.R.G. così come disposto dagli specifici articoli delle presenti Norme di Attuazione.
9. Il recupero di volumi del sottotetto e di volumi accessori, inseriti all'interno degli edifici, di stretta pertinenza degli alloggi esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16/2005 "disciplina della residenza ordinaria", non è soggetto all'applicazione della medesima legge.⁹

⁹ Comma aggiunto a seguito della approvazione della Variante di adeguamento alla L.P. 16/2005 "Disciplina degli alloggi destinati a residenza" Del Luglio 2020 – Adozione definitiva

10. Nel caso di unità edilizie che comprendano più porzioni materiali, o nel caso che le porzioni materiali non coincidano con l'unità edilizia (interessando anche porzioni di unità limitrofe) è ammesso l'intervento sulla singola unità immobiliare, purché tale intervento non precluda alle parti residue la possibilità di essere recuperate con un progetto successivo nel rispetto delle norme di PRG (edilizie e paesaggistiche). Inoltre l'intervento non deve procurare alla porzione residua danni di alcun genere o vincoli esecutivi che si discostino dalle tradizionali tecniche costruttive utilizzate nell'ambito degli insediamenti storici o comportino l'obbligo di utilizzare materiali non tradizionali.
11. All'interno dell'insediamento storico sono ammesse le attività commerciali nel rispetto di quanto previsto al successivo Titolo VIII - "Programmazione urbanistica del settore commerciale".
12. Per gli edifici classificati nelle categorie di intervento R1 ed R2, che presentano porticati, balconi, graticci, logge rientranti, è vietata la chiusura di tali spazi con vetrate o chiusure in muratura e/o in legno.
13. Per tutti gli edifici ove è prescritta la realizzazione di un porticato pubblico, evidenziato nelle cartografie e/o nelle schede di analisi e progetto, si prevede la possibilità di un incremento di superficie utile netta, oltre agli incrementi già previsti al comma 4, pari al doppio della superficie utile netta destinato alla realizzazione del porticato.
14. Per tutti gli edifici qualora siano presenti affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista, o segnalati nella scheda di rilevamento, valgono le disposizioni dell'Art.61 Comma 6 delle presenti Norme Tecniche Attuative.
15. Per tutti gli edifici soggetti ad ampliamento o sopraelevazione mediante Art.105 L.P.15/2015, contigui ad un edificio vincolato secondo D.Lgs.42/2004, le opere in aderenza al bene vincolato sono soggette ad autorizzazione dalla Soprintendenza per i Beni Culturali della PAT ai sensi dell'Art.21 del D.Lgs.42/2004 e degli Artt.877 e 879 del Codice Civile.
16. Per tutti gli edifici soggetti a Ristrutturazione edilizia R3 di proprietà pubblica o qualora diventino di proprietà pubblica nel caso di demolizione e ricostruzione, prevista dalla categoria di intervento R3, devono essere assoggettati a verifica di interesse culturale ai sensi dell'Art.12 del D.Lgs.42/2004.

15. 2 – Articolazione delle classi di appartenenza degli edifici e delle Pertinenze

1. Gli edifici e le aree libere di pertinenza compresi nelle "Aree residenziali nell'ambito degli Insediamenti Storici e degli edifici storici isolati" sono state classificate, ai fini della disciplina di intervento, nelle seguenti categorie in funzione dei parametri tipologico formali rilevati, attraverso una approfondita serie di studi e ricerche specifiche del tessuto edilizio storico:
 - R1 interventi di manutenzione ordinaria e di restauro;
 - R2 interventi di risanamento conservativo;
 - R3 interventi di ristrutturazione edilizia;
 - R6 interventi di demolizione
2. Le aree libere di pertinenza delle unità edilizie comprese nelle "Aree residenziali nell'ambito degli insediamenti storici" sono state classificate, ai fini della disciplina di intervento, nelle seguenti categorie o classi di appartenenza in funzione del loro pregio storico-tipologico ed ambientale-paesaggistico:
 - Spazi pubblici: aree pedonali, ciclabili e a traffico limitato;
 - Spazi privati; zone pavimentate in genere;
 - Verde privato del centro storico: aree a verdi, orti e giardini.
3. I progetti di intervento sugli edifici, tranne quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere anche la sistemazione e qualificazione degli spazi di pertinenza che si trovano in relazione diretta con il fabbricato.
4. Sono individuati nella cartografia del Centro Storico e dei manufatti storici isolati, con apposita grafia, i fronti per i quali si definiscono le seguenti categorie di tutela:
 - 4.1 Fronti che costituiscono valore di insieme.

Sono individuati in cartografia, con apposita grafia, i fronti che costituiscono allineamenti con valore di insieme inteso come elemento qualificante del disegno urbano complessivo.

Gli interventi interessanti edifici vincolati da tali fronti, qualora consentiti dalle categorie di intervento previste per gli edifici stessi, dovranno prevedere il mantenimento tassativo dell'allineamento delle facciate come da stato di fatto.

Sono ammesse la riqualificazione complessiva o la demolizione e ricostruzione dei fronti, con il riordino del sistema delle aperture mediante la formazione di nuove porte e finestre e/o la modifica delle esistenti, secondo criteri coerenti al sistema compositivo dell'edificato storico.

4.2.1 Fronti da riqualificare unitariamente per gli edifici soggetti a Ristrutturazione edilizia R3.

Sono individuati in cartografia, con apposita grafia, i fronti da riqualificare unitariamente. Per gli edifici soggetti a Ristrutturazione edilizia R3, tale indicazione è finalizzata al pieno ripristino formale dei fronti compromessi da interventi incompatibili o da ricomporre, e rappresenta uno strumento progettuale di controllo della qualità ambientale dei nuclei.

I fronti al presente comma preservano caratteri tipologici, elementi dell'edificato storico seppur inseriti in un edificio che ha perso, o non ha, complessivamente valori storici da preservare. Si prescrive parallelamente all'intervento complessivo sull'edificio di ristrutturazione, la conservazione di detto fronte evitando il più possibile alterazioni compositive sulla facciata, mantenendo forometrie o elementi tipologici caratterizzanti, eliminando superfettazioni prive di valore storico e cercando il più possibile di conservare o evidenziare il carattere storico di tale facciata.

La coerenza dell'intervento di cui sopra dovrà essere dimostrata mediante la presentazione di documentazione fotografica e di una tavola che rappresentino il prospetto del fronte vincolato esteso all'intero edificio.

Non è ammessa la demolizione dei fronti da riqualificare unitariamente, indipendentemente dalla categoria di intervento dell'edificio cui appartengono.

4.2.2 Fronti da riqualificare unitariamente per gli edifici soggetti a risanamento conservativo R2.

Sono individuati in cartografia, con apposita grafia, i fronti da riqualificare unitariamente. Per gli edifici soggetti a Risanamento conservativo R2, tale indicazione è finalizzata al pieno ripristino formale dei fronti compromessi da interventi incompatibili o da ricomporre, e rappresenta uno strumento progettuale di controllo della qualità ambientale dei nuclei.

La riqualificazione dei fronti interessati da tale indicazione concede il riordino del sistema delle aperture mediante la formazione di nuove porte e finestre e/o la modifica delle esistenti, in coerenza con il sistema compositivo delle facciate non soggette a vincolo di fronte, anche in deroga alla categoria di intervento relativa all'edificio stesso.

La coerenza dell'intervento di cui sopra dovrà essere dimostrata mediante la presentazione di documentazione fotografica e di una tavola che rappresentino il prospetto del fronte vincolato esteso all'intero edificio.

Non è ammessa la demolizione dei fronti da riqualificare unitariamente.

4.3 Fronti di pregio.

Sono individuati in cartografia, con apposita grafia, i fronti edilizi che per il loro pregio architettonico contribuiscono a determinare una caratterizzazione significativa del contesto urbano. Tali fronti sono tutelati indipendentemente dalla categoria di intervento dell'edificio a cui appartengono e vanno conservati mediante interventi di restauro e/o ripristino degli oggetti significativi e dei fori esistenti, con il mantenimento delle dimensioni e dello schema delle aperture degli stessi.

Sui fronti di pregio sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro. Non è ammessa l'applicazione dell'art. 105 della L.P. 15 del 4 agosto 2015.

Per gli edifici che presentano indicazioni di vincolo solo per parziali brani di facciata, non è preclusa l'applicazione dell'art. 105 della L.P. 15 del 4 agosto 2015.

5. Solo dove espressamente indicato nelle relative tavole dei Centri Storici e nelle schede degli edifici, è ammessa la demolizione di porzioni di unità edilizie, la realizzazione di smussi e scantonamenti, la creazione di portici, sottopassi, percorsi pedonali e rettifiche stradali e tutte le opere edilizie necessarie alla loro realizzazione, anche in difformità con quanto prescritto per le singole categorie tipologiche di appartenenza ad esclusione degli edifici classificati a restauro e di quelli con vincolo a facciata come al punto 4.3 e 4.2.1 del presente articolo. Gli interventi sugli edifici dovranno comunque rispettare le prescrizioni del Titolo VI delle presenti Norme Tecniche Attuative.

15.3 – Categorie di Intervento per gli Insediamenti storici ed Edifici storici isolati

1. Nell'ambito degli **insediamenti storici** e degli **edifici storici isolati**, le categorie di intervento sono di seguito riportate e definite nel dettaglio:

M1) MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Le modalità di intervento nell'ambito della manutenzione ordinaria sono regolate dall'art.77 comma 1 lettera a) della legge provinciale per il governo del territorio.

Sono ammessi i seguenti interventi:

Opere esterne: riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle, ecc. .

Opere interne: tinteggiatura, pulitura e rifacimenti di intonaci degli edifici; riparazione di infissi e pavimenti; riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici. L'intervento deve comunque conservare e valorizzare i caratteri storici ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale dell'area.

M2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per innovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Le modalità di intervento nell'ambito della manutenzione ordinaria sono regolate dall'art.77 comma 1 lettera b) della legge provinciale per il governo del territorio.

Sono ammessi i seguenti interventi:

Opere esterne:

- rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
- rifacimento con modalità e materiali tradizionali di abbaini, ballatoi, balconi e elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, ecc.;
- rifacimento con materiali tradizionali del manto di copertura.

Opere interne:

- consolidamento con modificazioni leggere delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate, ...);
- rifacimento delle strutture orizzontali (solai, travature del tetto) utilizzando i materiali tradizionali ed applicando le modalità costruttive locali;
- creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);

Gli interventi non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale, che si dovrà concretizzare nel mantenimento degli elementi tradizionali in sufficiente stato di conservazione e nella sostituzione di quelli degradati o non tradizionali con uno rispettoso dei caratteri storici.

R1) RESTAURO

Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al

tempo stesso funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Le modalità di intervento nell'ambito del restauro sono regolate dall'art.77 comma 1 lettera c) della legge provinciale per il governo del territorio.

Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono possibili i seguenti interventi: Opere esterne:

- rifacimento della superficie di facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);
- rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;

Opere interne:

- consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, travature del tetto, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.). Sono ammessi gli ascensori purché connessi all'eliminazione delle barriere architettoniche e nel rispetto dell'assetto e della compatibilità architettonico-strutturale dell'edificio;
- riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile;
- demolizione delle superfetazioni degradate;
- eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ecc.);
- cambio di destinazione d'uso, purché compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
- destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici e impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
- restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte, archi, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni) e degli elementi in pietra in genere;
- suddivisione del volume del sottotetto con soppalchi in legno, possibilmente aperti sullo spazio sottostante per consentire la vista della struttura originaria.

Speciale attenzione va posta ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene, ma anche l'ambiente in cui esso è collocato e le tipologie affini.

R2) RISANAMENTO CONSERVATIVO

Sono qualificati interventi di risanamento conservativo, quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tecnologico-organizzativo iniziale. Le modalità di intervento nell'ambito del risanamento conservativo sono regolate dall'art.77 comma 1 lettera d) della legge provinciale per il governo del territorio. Negli interventi di risanamento conservativo è ammessa la sopraelevazione ai sensi dell'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15, a tale proposito si precisa che la sopraelevazione è ammessa solo per i sottotetti non abitabili e dovrà limitarsi al raggiungimento dell'altezza media ponderale di 2,5 m del piano sottotetto calcolata sull'intera superficie del piano, al netto delle eventuali tramezzature interne, delle murature perimetrali e del vano scala.

In ogni caso la sopraelevazione non potrà superare il metro in ogni punto della superficie del piano sottotetto e dovrà prevedere la ricostruzione della copertura secondo i caratteri originari (numero delle falde, pendenza, ecc...) come peraltro indicato dal comma 1 dell'art. 105 della L.P. 15/2015. Rimane comunque vincolante l'eventuale diversa indicazione della scheda specifica dell'edificio.

Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro, sono possibili i seguenti interventi:

Opere esterne:

- rifacimento della struttura del tetto con materiali tradizionali, riproponendo, per quanto possibile, l'originaria pendenza e l'originario numero delle falde;

- inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti;
- realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici e di opere di isolamento termico;
- realizzazione di nuovi balconi e ballatoi solamente su spazio privato, con materiali e tecniche costruttive tradizionali se compatibili con la tipologia edilizia;
- conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendo nuove aperture;
- realizzazione di nuovi fori e modifica di quelli esistenti solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edificio.
- dell'edificio, purché le finestre esistenti sulla facciata interessata non abbiano i contorni originari in pietra;
- rifacimento di collegamenti verticali (scale e rampe) preferibilmente nella stessa posizione con materiali, tecniche e finiture tradizionali;
- rifacimento di strutture fienile in legno con il rispetto, per quanto possibile, del disegno originario.

Opere interne:

- demolizione limitate e riproposizione sostanziale delle murature portanti interne;
- rifacimento dei solai anche con materiali diversi dall'originale e con lievi modifiche della quota compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione preesistente di fori e balconi;
- inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati, con materiali e tecniche tradizionali secondo le tipologie;
- inserimento di nuovi collegamenti verticali (ascensori);
- suddivisione verticali di singoli ambienti con sopalature;
- cambio di destinazione d'uso, se compatibile con le destinazioni di zona.

Tutte le opere dovranno essere valutate in riferimento alla cortina edilizia o alla strada o alla piazza in cui l'edificio è inserito, ricorrendo in linea generale ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali e tradizionali.

Al fine di individuare i caratteri dell'architettura tradizionale da conservare all'interno di un progetto di risanamento conservativo indicato nelle singole schede di rilevazione degli edifici nelle "Aree residenziali nell'ambito degli Insediamenti Storici e degli edifici storici isolati" si prescrive come linea guida, la pubblicazione del PTC Piano Territoriale Comunità delle Giudicarie "Architettura tradizionale nelle Giudicarie. Indirizzi a supporto della pianificazione territoriale dei comuni".

R3) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso con o senza opere. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale e il tipo ed il modo d'uso dei materiali. Le modalità di intervento nell'ambito della ristrutturazione edilizia sono regolate dall'art.77 comma 1 lettera e) della legge provinciale per il governo del territorio. Negli interventi di ristrutturazione edilizia è ammessa la sopraelevazione ai sensi dell'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15, a tale proposito si precisa che la sopraelevazione è ammessa solo per i sottotetti non abitabili e dovrà limitarsi al raggiungimento dell'altezza media ponderale di 2,5 m del piano sottotetto calcolata sull'intera superficie del piano, al netto delle eventuali tramezzature interne, delle murature perimetrali e del vano scala.

In ogni caso la sopraelevazione non potrà superare il metro in ogni punto della superficie del piano sottotetto e dovrà prevedere la ricostruzione della copertura secondo i caratteri originari (numero delle falde, pendenza, ecc...) come peraltro indicato dal comma 1 dell'art. 105 della L.P. 15/2015. Rimane comunque vincolante l'eventuale diversa indicazione della scheda specifica dell'edificio.

Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sono possibili i seguenti interventi:

Opere esterne:

- modifiche della forma, dimensione, posizione e numero dei fori esistenti;
- modifiche formali e dimensionali dei tamponamenti lignei;
- demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e con il contesto;

- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'intervento e con il contesto;
- realizzazione di isolamento a cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario;
- rifacimento delle coperture anche con modifica di pendenza e numero delle falde;

Opere interne:

- demolizione completa di solai, di collegamenti verticali e di murature interne portanti;
- realizzazione di nuovi solai, anche modificando il numero e le quote;
- realizzazione di nuovi collegamenti verticali, anche modificando il numero, la posizione ed i materiali;
- modifica della distribuzione dell'edificio;
- realizzazione di nuove murature interne portanti, anche modificando la posizione, la tipologia ed i materiali.

Per le unità edilizie la cui scheda non prevede l'applicabilità dell'Art.105 LP 15/2015 s.m.i., si preclude anche l'ampliamento del 20% in sopraelevazione previsto dall'Art.77 Comma 1 lettera e) punto 3) della LP 15/2015 e s.m.i., mentre per tale casistica non viene precluso l'ampliamento del 20% laterale ai sensi del medesimo articolo della legge provinciale.

Per le unità edilizie la cui scheda non prevede l'applicabilità dell'ampliamento volumetrico del 20% previsto dall'Art.77 Comma 1 lettera e) punto 3) della LP 15/2015 e s.m.i., non viene preclusa l'applicabilità dell'Art.105 LP 15/2015 e s.m.i..

Si raccomandano le linee guida "Architettura Alpina Contemporanea nelle Giudicarie. Indirizzi a supporto della pianificazione territoriale dei comuni" pubblicate all'interno del PTC Piano Territoriale Comunità delle Giudicarie.

R6) DEMOLIZIONE

Sono qualificati interventi di demolizione quelli rivolti ad eliminare i fabbricati incompatibili con gli interventi di riassetto della viabilità e degli spazi pubblici o manufatti giudicati incongrui alla struttura originaria dell'edificio storico.

Sui fabbricati destinati alla demolizione, possono essere eseguite solo operazioni di manutenzione ordinaria.

15.4 - Interventi sugli spazi di pertinenza

1. Le aree di pertinenza sono distinte anche secondo l'uso del suolo in:
 - Spazi privati pavimentati;
 - Verde privato;
2. Nelle aree destinate a pertinenza di edifici come verde privato, è ammessa l'edificazione di manufatti accessori delle funzioni abitative secondo le schede allegato A – B. Detti manufatti accessori (tettoie, legnaie o depositi) dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche tipologiche e dimensionali riportate nelle schede, previa demolizione di volumi precari e superfetazioni esistenti nell'area o sull'Unità Edilizia di riferimento, senza recupero del volume relativo;
3. Nelle aree di pertinenza destinate dal Piano ad spazi privati pavimentati o verde privato, qualora non siano interessate da vincoli, sono ammessi gli interventi di:
 - pavimentazione con materiali tradizionali;
 - modifica dell'andamento naturale del terreno.
 - piantumazione arborea ed arbustiva.
4. Le strade, le piazze pavimentati sono aree che vengono vincolate allo stato di fatto, non sono pertanto ammessi gli interventi previsti dal secondo comma del presente articolo. Sono aree pubbliche e private dove sono ammessi i seguenti interventi:
 - arredo urbano;
 - piantumazione arborea ed arbustiva;
 - ripristino o nuova formazione di pavimentazioni tradizionali;

- mantenimento e ripristino della pavimentazione tradizionale manomessa o degradata;
5. Ad esclusione dell'ambito ricompreso nell'Insediamento storico e per quanto compatibili con le precedenti prescrizioni nelle aree di pertinenza è ammessa la costruzione di corpi interrati da adibire ad autorimessa e deposito con il rispetto dell'andamento originario del terreno e con la prescrizione di realizzare la rampa d'accesso in posizioni non impattanti sotto il profilo paesaggistico, con murature di sostegno pietra locale.
 6. E' ammessa l'edificazione a confine dei manufatti accessori con l'obbligo dell'intavolazione del diritto o del consenso del proprietario del fondo finitimo mediante scrittura privata con firma autenticata.

TITOLO III°/2 – ZONE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO

Art. 16 – B.1 Aree residenziali di completamento totalmente o parzialmente edificate

1. Sono aree individuate dal P.R.G., destinate alla residenza, che presentano spazi interclusi adatti per l'insediamento di nuovi edifici o espansioni al limite delle zone già urbanizzate.
2. Per le nuove edificazioni sono stabiliti i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto	mq. 500
Indice di utilizzazione fondiaria	0,45 mq/mq
Rapporto di copertura	40%
Rapporto di utilizzo degli interrati	60%
Hm Altezza massima dell'edificio	ml.9,50
Hf Altezza del fronte	ml.8,50
Numero di piani	3
Rapporto verde alberato	30%

3. Per tutti gli edifici residenziali esistenti nelle zone B di completamento totalmente e/o parzialmente edificate alla data di entrata in vigore del PRG 2015 di Darè, al fine di incentivare l'utilizzo di volumi esistenti e nell'ottica del risparmio di territorio, è consentita, per una sola volta, la sopraelevazione al fine di ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti, alle seguenti condizioni:
 - La zona sia adeguatamente urbanizzata in relazione a viabilità e reti tecnologiche;
 - L'edificio esistente non si elevi fuori terra per più di 3 piani + sottotetto (per le misurazioni si fa riferimento all'art.3 del RUEP);
 - La sopraelevazione è ammessa, anche in deroga all'altezza massima di zona, fino ad un massimo di ml. 1,00
 - Sono consentite misure maggiori per la realizzazione di eventuali porte-finestre di accesso ai balconi; a questo scopo è ammessa anche la realizzazione di abbaini e/o timpani;
 - Il volume massimo realizzabile "una tantum", anche in deroga ai limiti di zona, non deve comunque superare mq. 60 di SUN;
 - Anche nell'ipotesi di sopraelevazione non in allineamento con le murature perimetrali, deve essere mantenuta una coerenza architettonica complessiva per l'intero edificio oggetto di sopraelevazione; le falde di copertura devono avere pendenze riferibili al contesto edilizio dell'intervento;
 - La distanza della parte sopraelevata con le pareti di edifici prospicienti non può essere inferiore a quella esistente tra i corpi sottostanti;
4. Gli interventi su edifici ricadenti in area critica recuperabile a rischio elevato R3, o a elevata pericolosità R4 della Carta di sintesi geologica, dovranno essere soggetti alla disciplina delle norme del PGUAP art.16 e 17.
5. Gli interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10m) sono soggetti alla L.P. 18/76
6. La zona identificata con la particella p.ed.322 nel C.C.Verdesina è vincolata al mantenimento del volume esistente, che potrà essere eventualmente oggetto di sopraelevazione minima indispensabile finalizzata al recupero abitativo del sottotetto. Nell'ambito di tale volumetria è consentito realizzare n.2 alloggi di residenza ordinaria.¹⁰

¹⁰ Ex PRG Comune di Villa Rendena Art.12 B1 "Zona di completamento a Verdesina (ex area alberghiera)"

Art. 17 – C.1 Zone residenziali di espansione

1. Le aree C.1 sono caratterizzate da lotti liberi inseriti o ai margini delle zone già urbanizzate ed edificate, e, al fine di contenere il consumo di territorio nei limiti delle effettive necessità abitative della popolazione stabilmente insediata, sono destinate al soddisfacimento delle esigenze abitative primarie. A seguito di valutazioni puntuali, per esse il PRG fissa, in apposito cartiglio, la SUN e l'altezza massimi realizzabili, nonché, in determinati casi, il rispetto di particolari norme di tutela paesaggistica. Per gli altri parametri valgono le seguenti norme:

Superficie minima del lotto	500 mq.
Indice di utilizzazione fondiaria	0,45 mq/mq
Rapporto di copertura	40%
Rapporto di utilizzo degli interrati	60%
Hm Altezza massima dell'edificio	ml.9,50
Hf Altezza del fronte	ml. 8,50
Numero di piani	3
Rapporto verde alberato	30%

2. I nuovi edifici realizzati in queste aree sono soggetti al vincolo di destinazione residenziale ordinaria di cui all'art. 13 nonché all'ulteriore vincolo di prima casa di cui all'art. 14 presenti norme. L'inottemperanza a tali vincoli comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 57 della L.P. 1/2008.
3. All'interno dei volumi realizzati in applicazione della presente norma non sono ammesse attività commerciali e comunque diverse da quella residenziale.
4. Gli interventi di ampliamento volti alla realizzazione di nuovi alloggi saranno vincolati alla destinazione per l'edilizia ordinaria ai sensi di quanto previsto all'art.13.
5. Gli interventi per edifici residenziali nuovi devono avere una superficie utile netta SUN di almeno 120 mq.
6. Sono inoltre ammessi gli interventi definiti dall'art. 4, comma 6 delle presenti Norme di Attuazione.
7. Gli interventi su edifici ricadenti in area critica recuperabile a rischio elevato R3, o a elevata pericolosità R4 della Carta di sintesi geologica, dovranno essere soggetti alla disciplina delle norme del PGUAP art.16 e 17.
8. Gli interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10m) sono soggetti alla L.P. 18/76

Art. 18 – C.2 Zone residenziali "Prima casa"

1. Le aree C.2 sono caratterizzate da lotti liberi inseriti o ai margini delle zone già urbanizzate ed edificate, e, al fine di contenere il consumo di territorio nei limiti delle effettive necessità abitative della popolazione stabilmente insediata, sono destinate al soddisfacimento delle esigenze abitative per la realizzazione della "prima casa" come definite al precedente articolo 14, comma 3.
2. Per esse il PRG fissa, in apposito cartiglio, il volume e l'altezza massimi realizzabili. Si applicano inoltre i seguenti parametri urbanistici:

Indice di utilizzazione fondiaria	0,36 mq/mq
Rapporto di copertura	40%
Rapporto di utilizzo degli interrati	60%
Hm Altezza massima dell'edificio	ml.6,50
Hf Altezza del fronte	ml. 5,50
Numero di piani	2
Rapporto verde alberato	30%

3. I nuovi edifici realizzati in queste aree sono soggetti al vincolo di destinazione residenziale ordinaria di cui all'art. 13 nonché all'ulteriore vincolo di "Prima casa" di cui all'art.14, comma 3 delle presenti norme. L'inottemperanza a tali vincoli comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 57 della L.P. 1/2008.

4. All'interno dei volumi nuovi realizzati in applicazione della presente norma non sono ammesse attività commerciali e comunque diverse da quella residenziale.
5. Sono inoltre ammessi gli interventi definiti dall'art. 4, comma 6 delle presenti Norme di Attuazione.
6. Gli interventi su edifici ricadenti in area critica recuperabile a rischio elevato R3, o a elevata pericolosità R4 della Carta di sintesi geologica, dovranno essere soggetti alla disciplina delle norme del PGUAP art.16 e 17.
7. Gli interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10m) sono soggetti alla L.P. 18/76.
8. L'area identificata con la p.f.473 cc.Vigo Rendena, è destinata a "prima casa" per n.2 unità abitative come definite al precedente articolo 14, comma 3. Per tali ragioni i parametri urbanistici dell'area sono definiti come al precedente Comma 2 modificati nel numero di piani pari a 3 e nell'altezza massima del fronte di ml.9,5.

Art. 19 – C.3 Zone miste prevalentemente residenziali

1. Le zone polifunzionali C.3 sono aree all'interno delle quali è prevista la realizzazione di una pluralità di funzioni: residenziale, terziario di servizio, ricettivo o servizi di interesse pubblico.
2. Al fine di regolare il suo utilizzo l'area è soggetta a Piano Attuativo n.1, riportato al successivo articolo 63.
3. Le norme del Piano prevedono inoltre a definire gli indici edificatori, le destinazioni d'uso, i vincoli e la distribuzione volumetrica.

Art. 20 – Aree inedificabili ai sensi dell'art.45 c.4 della L.P.15/2015

1. Sono aree per le quali è stata accolta la richiesta di inedificabilità ai sensi dell'Articolo 45 Comma 4 e 4bis della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n.15 e s.m.i.. In tali aree è esclusa l'edificazione sia entro che fuori terra e vanno preservati i caratteri di naturalità esistenti attraverso il mantenimento del verde a servizio degli edifici esistenti o il mantenimento della funzione agricola. Tali aree non potranno essere oggetto di trasformazione in aree edificabili per un periodo di 10 anni dalla data di approvazione della variante nelle quali sono inserite in PRG ai sensi dell'Articolo sopra citato.
2. Le aree del presente articolo che ricadono in Verde Privato sono soggette a quanto prescrive l'Art.21 delle NTA.
3. Nelle aree del presente articolo che ricadono in Aree Agricole di Interesse Locale è ammessa la sola realizzazione di manufatti di limitate dimensioni di cui all'Articolo 40.

Art. 21 – Zone a verde privato

1. Le aree a verde privato sono aree non edificate, destinate al mantenimento e al rispetto del verde esistente. In esse sono ammessi i seguenti utilizzi ed interventi:
 - a) Realizzazione di giardini ed orti;
 - b) Gli interventi previsti dal sesto comma dell'art. 4 delle presenti norme come pertinenza degli edifici.
2. Sono inoltre ammessi, solo quali pertinenze degli edifici, i seguenti interventi:
 - a) La realizzazione di gazebo, tettoie, legnaie o depositi (come da schede tipologiche allegate alle presenti NTA);
 - c) I parcheggi in superficie; in questo caso le pavimentazioni dovranno essere eseguite con grigliati inerbiti;
 - d) Parcheggi ed altri volumi interrati di servizio alle abitazioni fuori terra; in questo caso dovranno essere ricoperti da uno strato di terra vegetale dello spessore non inferiore a 0,40 m.
3. La superficie coperta dei volumi interrati di cui al presente comma, non potrà essere superiore ai seguenti parametri percentuali:
 - per lotti di superficie fino a 1.100 mq max 70%

- per lotti di superficie superiore a 3.000 mq max 25% con un massimo di 800 mq.
 - Per lotti di superficie intermedia si procede con interpolazione lineare.
4. Le aree a verde privato non sono computabili per il calcolo del lotto minimo e dell'indice.
 5. Le aree a verde privato soggette a pericolosità moderate e/o elevata del PGUAP sono inedificabili sotto e sopra suolo.
 6. Gli interventi su edifici esistenti ricadenti in area critica recuperabile a rischio elevato R3, o a elevata pericolosità R4 della Carta di sintesi geologica, dovranno essere soggetti alla disciplina delle norme del PGUAP art.16 e 17.
 7. Gli interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10m) sono soggetti alla L.P. 18/76.

Art. 22 – TR Zone per attrezzature turistico - ricettive

1. Sono zone esistenti destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico come definiti dalla L.P. 15 maggio 2002, nr. 7 e s.m. ed integrazioni, con l'esclusione delle attività extralberghiere come definite dalla normativa provinciale di settore.
2. In dette zone se collocate all'interno dei Centri Storici l'intervento dovrà rispettare i contenuti della scheda di rilevazione, se collocate all'esterno dello stesso sarà possibile procedere alla razionalizzazione e rifunionalizzazione dell'attività nel rispetto dei seguenti parametri.

Superficie minima del lotto	1000 mq
Indice di utilizzazione fondiaria	0,75 mq/mq
Hm Altezza massima dell'edificio	ml.8,50
Hf Altezza del fronte	ml. 7,50
Numero di piani	4
Indice massimo di copertura	40%

3. Nell'insediamento è ammesso un solo alloggio per il proprietario o per il custode per una volumetria complessiva non superiore a 120 mq di SUN.¹¹
4. Gli interventi su edifici ricadenti in area critica recuperabile a rischio elevato R3, o a elevata pericolosità R4 della Carta di sintesi geologica, dovranno essere soggetti alla disciplina delle norme del PGUAP art.16 e 17.
5. Gli interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10m) sono soggetti alla L.P. 18/76.

Art. 23 – Zone a Campeggio

1. Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia.
2. In tali zone è ammessa l'edificazione delle strutture e dei servizi previsti dalla Legge Provinciale 4 ottobre 2012 n.19 e relativo regolamento di esecuzione.
3. La superficie utile netta da destinare ad abitazione e/o camere del personale nelle strutture ricettive all'aperto esistenti e di nuova formazione dovrà rispettare quanto previsto dall'art.96 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
4. Gli indici per l'edificazione delle strutture e dei servizi di cui sopra sono i seguenti:

Distanze dai confini per ampliamenti in sopraelevazione	ml. 1,50
---	----------

¹¹ Art. 119 L. 15/2015 e art. 96 RUEP

Altezza massima dell'edificio	ml.5,50
Numero di piani	2

5. Per gli edifici esistenti con destinazioni diverse da quelle previste dal presente articolo, quale risulta dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente alla Legge 06.08.1967, n. 765, è consentita la ristrutturazione come definita dall'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio; inoltre è ammessa la creazione di interrati, funzionali alla destinazione in atto, sul sedime esistente.
6. Infine per gli edifici esistenti con destinazione in contrasto al presente articolo sono ammessi gli interventi definiti dall'art. 4, punto 6 ad esclusione delle piscine scoperte.
7. Gli interventi su edifici ricadenti in area critica recuperabile a rischio elevato R3, o a elevata pericolosità R4 della Carta di sintesi geologica, dovranno essere soggetti alla disciplina delle norme del PGUAP art.16 e 17.
8. Gli interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10m) sono soggetti alla L.P. 18/76.
9. La parte dell'ampliamento del campeggio esistente nell'ambito fluviale oggetto del PRG Porte di Rendena, corrispondente alle pp. ff.579/3, 582, 586, 587, dovrà asservire esclusivamente alla riqualificazione funzionale ed ambientale dell'area e al miglioramento dell'offerta dei servizi senza aumento di recettività complessiva del campeggio stesso.

Art. 24 – Zone per attività commerciali

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate alle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio.
2. La definizione delle diverse tipologie degli esercizi commerciali insediabili nelle diverse aree per attività commerciali e nelle altre aree a destinazione non commerciale viene disciplinata dal successivo Titolo VIII "Programmazione urbanistica del settore commerciale".
3. In esse sono consentite anche costruzioni per attività funzionali allo svolgimento delle attività principali quali: uffici, pubblici esercizi, ivi compresi i ristoranti, sedi per l'artigianato artistico e di servizio, studi professionali, sedi amministrative, banche, sale di esposizione, servizi di interesse collettivo. All'interno di ogni complesso è ammessa la realizzazione di un'unità residenziale non eccedente i 120 mq di SUN. La superficie utile netta (SUN) destinato all'abitazione non può superare il 25% della superficie utile netta (SUN) totale. Sono inoltre consentiti magazzini e depositi purché funzionali, riferibili e connessi all'attività commerciale svolta.
4. Per le nuove edificazioni sono stabiliti i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto	mq. 600
Rapporto di copertura	40%
Altezza massima dell'edificio	ml. 8,50

5. Per gli edifici esistenti con funzioni diverse da quelle previste dalle presenti norme sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione così come definita all'articolo 77 della legge provinciale per il governo del territorio.
6. Per gli edifici esistenti con destinazioni compatibili al presente articolo sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime del volume esistente. E' inoltre ammessa la costruzione della superficie utile netta (SUN) fino al raggiungimento del rapporto di copertura stabilito nel comma 5 del presente articolo. Per gli edifici esistenti con rapporto di copertura superiore a quello stabilito è ammesso il solo ampliamento di superficie utile netta (SUN) sul sedime esistente fino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio stabilita dal comma 4 del presente articolo.
7. Per gli interventi sugli edifici esistenti con destinazione compatibile al presente articolo si dovranno rispettare le seguenti norme. Qualora la demolizione e ricostruzione del volume esistente avvenga su sedime di manufatti esistenti è possibile mantenere la distanza dai confini, dalle strade, dagli edifici, e l'altezza così come stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2 delle presenti Norme di Attuazione; analogamente potranno essere riproposti i precedenti rapporti di copertura e dell'utilizzo dell'interrato qualora superiori ai limiti di zona stabiliti dal presente articolo:

Rapporto verde alberato	15%
Altezza massima dell'edificio per ampliamenti	ml. 8,50

8. Sono inoltre ammessi gli interventi definiti dall'art. 4, comma 6 delle presenti Norme di Attuazione ad esclusione delle piscine scoperte.
9. Sono sottoposti a piano attuativo gli interventi di ristrutturazione con ampliamento della superficie di vendita (artt. 9 e 10 L.P. 17/2010) tale per cui la superficie finale eccede la soglia delle grandi strutture di vendita.
10. Gli interventi su edifici ricadenti in area critica recuperabile a rischio elevato R3, o a elevata pericolosità R4 della Carta di sintesi geologica, dovranno essere soggetti alla disciplina delle norme del PGUAP art.16 e 17.
11. Gli interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10m) sono soggetti alla L.P. 18/76.
12. Per l'esistente manufatto realizzato nell'area con p.ed. 391 c.c. Javrè, vista la complessità autorizzativa che lo contraddistingue, si riporta quanto espresso da Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione con il parere d.d.06.11.2017 prot.n.6808:
 - Alla data odierna sono immediatamente disponibili per l'attivazione commerciale le due autorizzazioni di mq. 130,80 e mq. 486,00 classificate dalla previgente disciplina (art. 2, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale n. 4 del 2000) rispettivamente come media struttura di vendita e grande struttura di vendita; la loro attivazione è subordinata "al possesso del certificato di agibilità ai sensi della normativa vigente (DPR 380/2001 e L.P. 15/2015 e ss.mm.) nonché alla normativa in materia igienico sanitaria, antincendi e sull'eliminazione delle barriere architettoniche", come stabilito dall'articolo 13, comma 8 ter del Regolamento di Esecuzione della L.P. 4 del 2000;
 - Ad oggi, potranno essere attivate per trasferimento di sede, medie strutture o grandi strutture di vendita già attivate ed attive nell'ambito del territorio comunale, fermo restando il rispetto della superficie massima commerciale già assentita con le concessioni edilizie n. 345 e n. 345 bis, rispettivamente di data 30.09.2009 e 31.05.2010; (mantenendo le caratteristiche strutturali e funzionali della "struttura equiparata").
13. Per le aree commerciali indicate in cartografia del Sistema Ambientale con apposito riferimento normativo l'altezza massima prevista è di ml.10.¹²

Art. 25 – Zone per attività produttive

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate generalmente nel settore secondario.
2. Le aree produttive individuate sul territorio del Comune di Porte di Rendena presentano tutte esclusiva valenza locale. Si richiama altresì il rispetto dei principi generali dettati dalle norme del Piano Urbanistico Provinciale per le aree produttive come richiamato al comma 10 e 11 dell'art. 33 delle Norme di Attuazione del PUP 2008.
3. Esse si dividono in :
 - **L** Zone produttive del settore secondario di interesse locale;
 - **M** Area mista produttivo/commerciale;
4. All'interno delle aree L produttive sono ammesse le attività commerciali nel rispetto di quanto previsto al successivo Titolo VIII - "Programmazione urbanistica del settore commerciale"
5. L'insediamento di nuove attività produttive, commerciali e professionali dovranno assicurare il rispetto di quanto richiamato all'articolo 54 delle presenti norme in tema di tutela dall'inquinamento acustico.
6. Gli interventi su edifici ricadenti in area critica recuperabile a rischio elevato R3, o a elevata pericolosità R4 della Carta di sintesi geologica, dovranno essere soggetti alla disciplina delle norme del PGUAP art.16 e 17.
7. Gli interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10m) sono soggetti alla L.P. 18/76.

¹² Ex PRG Comune di Villa Rendena Art.15 D2 "Zone commerciali" su parametro edificatorio "Altezza massima"

Art. 26 – L Zone produttive del settore secondario di interesse locale

1. Le zone produttive del settore secondario sono destinate:
- alla produzione industriale e artigianale di beni e servizi;
 - alla lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
 - alle aree per stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, purché non inquinanti o comunque nocivi.

Oltre a dette attività possono insediarsi anche:

- uffici;
 - laboratori;
 - depositi;
 - magazzinaggio e vendita di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni.;
 - strutture di deposito, magazzinaggio per la sola vendita all'ingrosso;
 - attività miste commerciali-artigianali purché l'attività artigianale sia prevalente e sia garantita l'unitarietà con l'insediamento produttivo;
 - servizi di interesse collettivo al servizio dell'azienda (mensa, sala di ritrovo, ecc.);
 - foresterie¹³;
 - officine.
2. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400mc., sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quella destinata a residenza. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa è subordinata ai casi e alle condizioni previste dall'art. 117 della L.P. 15/2015 e dall'art. 91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. La realizzazione di alloggi in edifici in cui siano previste più aziende produttive è ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabilite dall'art. 92 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Nel caso della realizzazione della seconda unità abitativa, e solo se dimostrata l'impossibilità di ampliare lateralmente o avendo già raggiunto l'altezza massima di zona, è consentita una deroga all'altezza massima dell'edificio fino al raggiungimento dei 10,00 ml.
3. Sono escluse le attività di lavorazione, trattamento degli inerti e le attività di betonaggio.
4. Per le nuove edificazioni sono stabiliti i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto	mq. 600
Rapporto di copertura	50%
Altezza massima dell'edificio	ml. 8,50
Rapporto verde alberato	20%

5. Per gli edifici esistenti può essere mantenuta la destinazione d'uso in atto, o in caso di variazione della stessa, dovrà essere uniformata alle destinazioni d'uso stabilite dal comma 1 del presente articolo. Qualora gli edifici abbiano una destinazione diversa da quelle stabilite dal comma 1 del presente articolo, è consentita la sola ristrutturazione così come definita dall'art. 77 della legge provinciale per il governo del territorio
6. Per gli edifici esistenti con destinazioni compatibili al presente articolo, sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime del volume esistente. E' inoltre ammessa la costruzione della superficie utile netta (SUN) fino al raggiungimento del rapporto di copertura stabilito nel comma 2 del presente articolo. Per gli edifici esistenti con rapporto di copertura superiore a quello stabilito, è ammesso il solo ampliamento di superficie utile netta (SUN) sul sedime esistente fino al raggiungimento dell'altezza massima stabilita dal comma 2 del presente articolo.

¹³ Art.93 RUEP

7. Per gli interventi sugli edifici esistenti con destinazione compatibile al presente articolo si dovranno rispettare le seguenti norme:

- qualora la demolizione e ricostruzione del volume esistente avvenga sul sedime di manufatti esistenti è possibile mantenere la distanza dai confini, dalle strade, dagli edifici e l'altezza così come stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2 delle presenti Norme di Attuazione; analogamente potranno essere riproposti i precedenti rapporti di copertura qualora superiori ai limiti di zona stabiliti dal presente articolo;

Rapporto verde alberato	15%
-------------------------	-----

8. Gli interventi su edifici ricadenti in area critica recuperabile a rischio elevato R3, o a elevata pericolosità R4 della Carta di sintesi geologica, dovranno essere soggetti alla disciplina delle norme del PGUAP art.16 e 17.
9. Gli interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10m) sono soggetti alla L.P. 18/76.

Art. 27 – M Area mista produttivo/commerciale

1. Si tratta di aree, all'interno delle quali si vuole privilegiare l'insediamento di strutture per le attività di artigianato.
2. Tali aree sono destinate alla produzione artigianale di beni e servizi, agli impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, purché non inquinanti o comunque nocivi.

All'interno delle costruzioni artigianali sono ammesse funzioni e destinazioni per usi direttamente connessi con l'attività principale quali: uffici, depositi, servizi di interesse collettivo al servizio dell'azienda, attività di vendita al dettaglio come previsto al titolo VIII delle presenti norme.

La superficie utile netta da destinare ad abitazione dovrà rispettare quanto previsto dall'art.91 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 120 mq di S.U.N., sempre che la S.U.N. destinata all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quella destinata a residenza. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa è subordinata ai casi e alle condizioni previste dall'art. 117 della L.P. 15/2015 e dall'art. 91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. La realizzazione di alloggi in edifici in cui siano previste più aziende produttive è ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabilite dall'art. 92 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

3. Le attività artigianali insediabili all'interno di dette aree dovranno essere compatibili, dal punto di vista igienico- sanitario e di inquinamento dell'aria, acqua e rumore, con la residenza e le attività alberghiere limitrofe. A questo scopo il piano attuativo potrà prescrivere limiti di emissione anche più restrittivi per quelli previsti per le aree produttive in genere.
4. Per le nuove edificazioni sono stabiliti i seguenti parametri:

Rapporto di copertura	50% (salvo diversa indicazione di cartiglio)
Rapporto di utilizzo degli interrati	70%
Altezza massima dell'edificio	ml. 7,00 possono superare la predetta altezza soltanto i volumi tecnici quali: silos, impianti tecnologici, ecc. ed i fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche ed economiche (salvo diversa indicazione di cartiglio)
Distanze da fabbricati e confini	Vedasi articolo 5 bis
Distanze dalle strade	si veda art. 43 "Rispetto stradale". All'interno dei piani attuativi possono essere previste fasce di rispetto inferiori.
Rapporto a parcheggi	si veda art. 8

Superficie permeabile	Dovrà essere garantita una minima superficie a verde di almeno il 20% dell'area. Su detta superficie, nella misura massima della metà, è possibile ricavare parte dei parcheggi pertinenziali con superficie drenante solo nel caso sia dimostrata l'impossibilità tecnica per poterli ricavare in altri spazi pertinenziali.
-----------------------	---

5. In determinati casi puntuali viene inserito in cartografia un cartiglio cartografico al quale riferirsi per la determinazione della SUN e l'altezza massima del fabbricato.
6. Diverse disposizioni relative alla suddivisione della SUN e delle funzioni potranno essere contenute nelle singole schede normative dei piani attuativi.
7. Le presenti aree individuate dal P.R.G. e soggette a piano attuativo dovranno essere assegnate, anche tramite convenzione con i privati proprietari, ad artigiani operanti sul territorio. A questo scopo il Consiglio Comunale può approvare un regolamento contenente i criteri di assegnazione nonché i vincoli per garantire nel futuro il mantenimento dell'attività artigianale ed il divieto di trasformazione d'uso in attività artigianali non compatibili.
8. Gli interventi su edifici ricadenti in area critica recuperabile a rischio elevato R3, o a elevata pericolosità R4 della Carta di sintesi geologica, dovranno essere soggetti alla disciplina delle norme del PGUAP art.16 e 17.
9. Gli interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10m) sono soggetti alla L.P. 18/76.
10. Per le aree miste produttive commerciali indicate in cartografia del Sistema Ambientale con apposito riferimento normativo l'altezza massima prevista è di ml.10.¹⁴

¹⁴ Ex PRG Comune di Villa Rendena Art.15ter D4 "Aree produttive del settore secondario e commerciali di interesse locale" su parametro edificatorio "Altezza massima"

TITOLO III°/3 – ATTREZZATURE E FUNZIONI PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 28 – Impianti per attrezzature tecnologiche

1. Sono aree individuata dal P.R.G. destinate agli impianti tecnologici ed alle attrezzature tecniche di interesse generale.
2. Le aree riportate in cartografia sono assegnate a strutture, attrezzature e impianti di interesse collettivo quali:
 - impianti di depurazione di alta tecnologia per attività sperimentali e funzionali a particolari lavorazioni artigianali e industriali;
 - centraline elettriche e telefoniche;
 - cabine di trasformazione dell'energia;
 - depuratori e fosse Imhoff;
 - serbatoi degli acquedotti;
 - impianti tecnologici per fognatura, acquedotti, metanodotti, biogas e teleriscaldamento;
 - attrezzature e depositi di aziende ed enti pubblici;
 - verde pubblico;
 - ripetitori e simili.
3. Rientrano negli impianti tecnologici le aree destinate alla raccolta rifiuti e gestite come CRM da parte della Comunità delle Giudicarie. All'interno di dette aree si applica la norma di settore del piano rifiuti provinciale.
4. E' ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al comma 2.
5. I manufatti pubblici o di pubblica utilità destinati ad ospitare attrezzature tecnologiche possono essere realizzati in qualsiasi tipo di zona (anche in assenza di specifico cartiglio richiamante gli impianti per attrezzature tecnologiche) purché rispettino le norme del Codice Civile e sia garantito il loro inserimento ambientale paesaggistico.
6. Nelle aree di protezione e di rispetto è ammessa la costruzione degli impianti per le attrezzature tecnologiche di cui al presente articolo qualora risulti indispensabile il collocamento delle stesse e appaia sconveniente e inopportuno in termini economici e/o tecnologici la loro allocazione in sedi alternative.
Particolare attenzione dovrà pertanto essere riservata:
 - agli aspetti di armonizzazione paesistico-ambientali dell'intervento con il contesto circostante nel caso delle aree di protezione;
 - agli aspetti funzionali dell'intervento nel caso delle aree di rispetto.
7. Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti, gli impianti e l'abbattimento della rumorosità con siepi e alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali).
8. Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante e il contesto urbano.

Art. 29 – Aree per servizi pubblici o di interesse collettivo

1. Sono aree finalizzate alla qualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e delle attrezzature di interesse comune.
2. Esse si dividono in:
 - aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale;

- aree per attrezzature religiose esistenti
- aree a verde pubblico;
- aree per parcheggi pubblici;
- aree per eliporto;
- aree per cimiteri.

Art. 30 – Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale

1. Il Piano individua, in modo specifico, la localizzazione nel tessuto urbano, esistente o in progetto, dei servizi pubblici e di interesse generale raggruppati nelle seguenti classi:

CA Aree per attività civili e amministrative e aree per attrezzature di interesse comune

- **CA AM** Sono aree destinate agli uffici pubblici;
- **CA SOC** Sono aree destinate ad attività assistenziali, ambulatoriali, uffici postali, servizi sociali di quartiere, teatri, centri culturali, musei, centri polifunzionali per la protezione civile, centri servizi in genere;
- **CA VVFF** Sono aree destinate a centri polifunzionali per la protezione civile e vigili del fuoco;
- Sono considerate di interesse comune anche quelle aree destinate ad interventi complessi polifunzionali (piazze, parcheggi, spazi verdi, laghetti, ecc.) individuati generalmente in prossimità degli insediamenti storici o negli stessi;
- **CA DP** Ricoveri macchine e materiale del Comune.

S Aree per attrezzature sportive

- Sono aree destinate agli impianti sportivi all'aperto ed al coperto, centri sportivi indoor (piscina, centro wellness, palestra) con e servizi e attività connesse.

SC Aree per attrezzature scolastiche e culturali

- Sono aree destinate agli edifici scolastici di ogni ordine e grado, a quelli culturali ed alle attività ad essi complementari.

AS Aree per attrezzature assistenziali

- Sono aree destinate agli ospedali, case di cura, RSA, case di riposo, comunità terapeutiche, ecc.

R Aree per attrezzature religiose

- Canoniche di proprietà delle parrocchie;
- Altre chiese e cappelle di proprietà delle parrocchie locali.

2. All'interno delle Canoniche e Oratori di proprietà della parrocchie locali è ammessa la realizzazione di servizi del settore terziario (Commercio di vicinato, Uffici, e simili).
3. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma precedente, fermo restando quanto disposto al successivo punto 3.
La realizzazione di parcheggi anche interrati e la destinazione a verde pubblico sono sempre ammessi nelle aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale, elencate nel presente articolo.
4. Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitate anche attività accessorie, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal P.R.G.
5. In tutte le zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale sono ammessi anche gli interventi su iniziativa privata e sono soggetti a convenzione, che dovrà essere stipulata con il Comune prima del rilascio del permesso di costruire, con la quale i privati si impegnano a consentire l'uso pubblico dell'intervento o di una porzione di esso, secondo le modalità che saranno definite nella convenzione stessa.
6. In tutte le zone descritte in premessa, ad esclusione delle "aree per attrezzature sportive", l'edificazione è consentita nel rispetto dei seguenti limiti:

Rapporto di copertura	65%
Rapporto di utilizzo degli interrati	85%
Distanze da fabbricati e confini	Vedasi articolo 5 bis
Distanze dalle strade	si veda art. 43 "Rispetto stradale"
Rapporto a parcheggi	si veda art. 8
Rapporto verde alberato	30%

7. Per gli interventi nelle sole aree per "attrezzature sportive" dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Rapporto di copertura	40%
Rapporto di utilizzo degli interrati	60%
Distanze da fabbricati e confini	Vedasi articolo 5 bis
Distanze dalle strade	si veda art. 43 "Rispetto stradale"
Rapporto a parcheggi	si veda art. 8
Rapporto verde alberato	30%

Art. 30bis – Di-I Area discarica inerti.

- 1 In cartografia del Sistema Insediativo sono individuate le aree per impianti di smaltimento rifiuti inerti. Tali aree sono disciplinate dalle norme stabilite dal "Piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti speciali – Piano stralcio relativo ai rifiuti inerti" approvato con deliberazione dell'Assemblea Comprensoriale 25 giugno 1999, n.9.

Art. 31 – VP Zona a verde pubblico

- 1 Le aree a verde pubblico comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco, zone con impianti sportivi e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.
- 2 Sono ammessi i parcheggi purché delimitati con siepi ed arbusti che espletano l'importante funzione di filtro per i gas di scarico delle auto. La zona a parcheggio dovrà essere sistemata con il graticolato di cemento e seminata con erbe adatte al calpestio. Sono ammessi anche parcheggi completamente interrati con sovrastante strato di terra vegetale per uno spessore minimo di cm. 40.
- 3 Sono ammesse coperture pneumatiche a carattere stagionale (e quindi temporanee) le quali non vengono considerate ai fini degli indici.
- 4 L'edificazione è vietata, salvo che si tratti di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi, di strutture precarie per spettacoli all'aperto e per il ristoro, di servizi igienici, bar e bicigrill di modesti equipaggiamenti di servizio ai campi da gioco (attrezzerie, wc, ecc.) e di simili organismi di pubblica utilità e convenienza a corredo delle funzioni ammesse, per i quali sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Superficie utile netta (SUN) massima	300 mq
Altezza massima dell'edificio	ml. 4,50
Rapporto di copertura	20%

- 5 Gli impianti sportivi di cui al precedente comma 1 dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate.
- 6 Non sono ammessi inoltre gli interventi sanciti dall'art. 4, punto 6 delle presenti Norme di Attuazione ad esclusione di quanto definito al punto 2 del presente articolo.
- 7 Nell'area a Verde Pubblico attrezzato esistente in località "Pafsanc", corrispondente alla p.f.964/1 cc.Villa Rendena, è ammessa la costruzione di un manufatto destinato alla fruizione pubblica per una SUN massima

- di 150mq, altezza massima del fronte di ml.3 e numero piani 1.¹⁵
- 8 Nelle aree a verde Pubblico attrezzato previste a monte delle strada “ponte Sega – ponte Gorck” in località “Valcava”, gli interventi dovranno limitare i movimenti terra e salvaguardare le caratteristiche ambientali naturali esistenti.¹⁶
- 9 Al di sotto dell’area localizzata a fianco del Municipio di Villa Rendena (p.ed. 575/1, 575/2 cc.Villa Rendena), è ammessa la realizzazione della caserma dei vigili del fuoco, con eventuale magazzino comunale annesso.¹⁷

Art. 32 – P/pp Zone per parcheggi pubblici e privati

- 1 Sono aree individuate dal P.R.G. destinate al parcheggio di uso pubblico e/o privato degli autoveicoli. La destinazione dei parcheggi privati viene definita dal cartiglio cartografico.
- 2 La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata alla qualificazione dell’immagine urbana, tramite un’accurata scelta degli arredi ed un’attenta collocazione di alberature.
- 3 In queste aree devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50, o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m. 3,20 e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili, come previsto dalle specifiche norme che regolano la materia.¹⁸
- 4 I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo sia in interrato che fuori terra. All’interno delle zone a parcheggio privato “pp” il parcheggio potrà essere realizzato sia in superficie che in interrato.
- 5 Nella generalità dei casi è comunque auspicabile prevedere le strutture a parcheggio prioritariamente negli interrati favorendo così la creazione di superfici a verde.
- 6 I parcheggi individuati come pubblici possono essere destinati anche ad uso privato previa stipula di una convenzione tra l’Amministrazione Comunale ed il privato. La convenzione dovrà individuare la ripartizione degli oneri derivanti dalla realizzazione dell’opera e della sua gestione, nonché le modalità e i criteri di fruizione del parcheggio nello spazio e nel tempo in termini di uso pubblico.
- 7 Rientrano nei parcheggi anche le aree destinate a sosta camper ai sensi della normativa provinciale in materia di ricezione turistica all’aperto, all’interno della quale si prevede la realizzazione di piazzole di sosta dotate dei servizi minimi igienico sanitari per garantire lo scarico in fognatura dei reflui, l’allacciamento all’acquedotto ed alla luce elettrica. Si prevede la realizzazione di recinzioni illuminazione pubblica, pavimentazione prevalentemente inerbata, guardiola, servizi igienici pubblici con doccia, e piccolo deposito.
- 8 Per il parcheggio pubblico che ricade sulle pp.ff. 286, 285/2 e 285/1 in cc Vigo Rendena è prescritto, per la realizzazione, l’uso di materiali naturali e permeabili. Andrà inoltre posta la massima attenzione progettuale per armonizzare il nuovo parcheggio con l’adiacente area agricola di pregio del PUP, utilizzando alberature e/o dispositivi vegetali.

Art. 33 – Aree per la viabilità e gli spazi pubblici

1. Sono aree destinate al traffico (veicolare, pedonale e ciclopeditone) ed agli spazi pubblici urbani. La rete viaria principale è individuata dal P.U.P. e precisata dal P.R.G., quella locale è individuata dal P.R.G.
2. Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali si distinguono le seguenti categorie di viabilità:
- strada di 3^a categoria
 - strada di 4^a categoria
 - altre strade

¹⁵ Ex PRG Comune di Villa Rendena Art.18 F2 “Verde attrezzato” Capoverso 5

¹⁶ Ex PRG Comune di Villa Rendena Art.18 F2 “Verde attrezzato” Capoverso 3

¹⁷ Ex PRG Comune di Villa Rendena Art.18 F2 “Verde attrezzato” Capoverso 4

¹⁸ L. 09.01.1989 n. 13 - Decreto Ministeriale 14.07.1989 n. 236

- strade rurali e boschive
 - piste ciclabili e percorsi pedonali;
 - percorsi pedonali;
3. Su queste aree è ammessa solo l'installazione dell'infrastruttura e dei relativi impianti, nel rispetto dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale" e di quanto disposto dall'art.61 della Legge provinciale per governo del territorio e successive deliberazioni della Giunta Provinciale¹⁹;
Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali, di arredo urbano ed opere provvisorie finalizzate a tali funzioni.
4. Le viabilità devono avere le caratteristiche tecniche illustrate nella allegata tabella A). Le altre strade possono avere dimensioni diverse solo nel caso in cui emergano in fase di progettazione particolari esigenze tecniche o di tutela del paesaggio. I percorsi ciclabili devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che regolano la materia;
I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali ivi compresi gli attraversamenti di fiumi, torrenti, strade, ecc., aventi larghezza inferiore/uguale a ml. 3 complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dalle indicazioni delle tavole di piano.
5. Le viabilità per strade sono dotate di una fascia di rispetto la cui ampiezza è descritta dall'articolo relativo alle "Aree di rispetto delle strade".
Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della sede viaria cui si riferiscono a partire dal loro asse nel caso le viabilità di progetto, dal limite della piattaforma viaria come definita dal comma successivo per le viabilità esistenti e da potenziare; nel caso di raccordi o svincoli con riferimento al centro della simbologia di piano.
6. Limite della strada: è il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella A, intendendosi essa come l'area pavimentata costituita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli e le relative banchine laterali, escluse le piazzole di sosta.
7. L'eventuale assenza in cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il potenziamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti, non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità; l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del relativo progetto la abilita ad applicare la procedura espropriativa ai sensi di legge.
8. Le larghezze di carreggiata e i tracciati delle strade da potenziare e di progetto sono da ritenersi indicativi, nel senso che la loro definizione avverrà in sede di progettazione tecnica esecutiva, allorché si preciseranno congiuntamente le soluzioni di dettaglio per i manufatti e le opere d'arte stradali e per gli interventi di arredo. La soluzione progettuale esecutiva potrà discostarsi anche significativamente dalla previsione di piano purché sia salvaguardata l'idea programmatica del collegamento previsto; in tal caso si applica per gli espropri il comma precedente del presente articolo.
9. Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento è ammessa la costruzione di strade veicolari, rurali, boschive o pascolive non previste dal P.R.G. purché siano a traffico controllato e a condizione che:
- il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - abbiano una larghezza di carreggiata non superiore a ml. 3,00 con l'esclusione delle piazzole di scambio, slarghi, ecc.
10. In relazione al previsto potenziamento della strada "Stavel – ponte Gorck" che dal ponte di "Gorck" raggiunge il bivio Stavel (cc.Javrè), si specifica che l'intervento dovrà essere limitato al solo risanamento delle parti degradate dei muri di sostegno in pietra.²⁰
11. Per tutte le nuove strade o in potenziamento qualora siano presenti cippi, targhe, capitelli o croci, valgono le disposizioni dell'Art.61 Comma 6 delle presenti Norme Tecniche Attuative. Le lavorazioni eventualmente da


¹⁹ Si veda la D.G.P. n. 909 dd. 03.02.199

²⁰ Ex PRG Comune di Villa Rendena Art.20 C.8 lettera d) "Viabilità ed infrastrutture – Viabilità agricola e forestale"

eseguirsi nei pressi di tali beni dovranno essere eseguite con la massima cautela per evitare danni, sia diretti che indiretti, agli stessi.

TABELLA A		
DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO		
(in metri)		
CATEGORIA	Piattaforma stradale m	
	Minima	Massima
I ^a Categoria	10,50	18,60
II ^a Categoria	9,50	10,50
III ^a Categoria	7,00	9,50
IV ^a Categoria	4,50	7,00
Altre strade	4,50 (*)	7,00
Strade rurali e boschive	--	3,00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3.



Art. 34 – S Viabilità storica

1. E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo originario (impianto catasto austroungarico) esterna all'insediamento storico e con pavimentazione in acciottolato, e comprende anche gli antichi tracciati agricoli e forestali nonché i vecchi sentieri.
2. I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, muri di confine, soglie in granito, pavimentazioni in acciottolato, ponti, linee di difesa, trincee, ecc...) pur non evidenziati nelle carte del piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica, e sono pertanto soggetti ad intervento di restauro conservativo.

Art. 35 – Aree a servizio della mobilità

1. Gli spazi a servizio della mobilità sono le zone che costituiscono gli elementi marginali della rete principale della mobilità, aventi anche funzione di interconnessione e passaggio tra l'opera infrastrutturale e l'ambiente circostante, di norma utilizzati come sosta temporanea per i veicoli. Il PRG individua in cartografia, con apposita simbologia, solamente le superfici più estese e significative di questi spazi.
2. In tali zone sono ammesse esclusivamente le opere a servizio della viabilità, i sistemi di sicurezza stradale, di mitigazione degli inquinamenti da traffico, di regimazione delle acque, nonché la manutenzione del verde.

Art. 36 – Aree per cimiteri

1. Le zone indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.
2. Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garage per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.
3. Valgono le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10.9.1990 n. 285 con eccezione delle norme previste dall'art.75 della L.P.10/98 e dall'art. 46 della L.P. n. 2/83.

Art. 37 – Aree per elisoccorso

1. Il PRG individua con apposita simbologia le piazzole per elisoccorso destinate all'atterraggio e decollo di elicotteri autorizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.
2. La progettazione di tali spazi dovrà essere in armonia con le vigenti normative in materia. In particolare si dovrà fare in modo che l'elicottero atterri senza che qualsiasi ostacolo fisico impedisca l'atterraggio che deve avvenire con una traiettoria di avvicinamento libera da ostacoli con una inclinazione massima compresa tra il 15 e il 20%.
3. Le aree destinate alle piazzole per elisoccorso devono essere accessibili dalla viabilità ordinaria con una via di accesso tale da permettere il passaggio di mezzi di soccorso

TITOLO III°/4 – AREE AGRICOLE ED ATTIVITA' DEL SETTORE PRIMARIO

Art. 38 – Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvopastorali. Tali aree si articolano in:
 - zone agricole PUP art. 37;
 - zone agricole di pregio PUP art 38;
 - zone agricole locali;
 - zone a bosco;
 - zone a pascolo;
 - zone ad elevata integrità.
2. Per gli interventi ammessi sugli edifici esistenti e su quelli di nuova costruzione, si rimanda alle singole norme di zona.
3. Ai fini di quanto stabilito al punto precedente il termine edificio è riferito soltanto a quegli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili ovvero le costruzioni in legno o quelle prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili che siano sorte con destinazione d'uso diversa dall'abitazione.
4. I manufatti non considerati edifici (descritti al punto 3) possono essere ristrutturati mantenendo le caratteristiche tipologiche e strutturali del manufatto originario e ampliati nella misura massima del 10% della superficie utile netta (SUN) purché ne venga rispettata la destinazione d'uso originaria o purché la nuova destinazione sia compatibile con l'uso agricolo. Tali manufatti non possono ospitare anche periodicamente abitazioni o attività residenziali occasionali.
5. L'eventuale edificazione è subordinata all'esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

38. 1 - Suddivisione aree agricole ed aziende agricole

1. Le zone agricole del territorio comunale sono suddivise in:
 - a) Agricole PUP (secondo le indicazioni cartografiche del PUP e le relative norme articolo 37);
 - b) Agricole di pregio del PUP (secondo le indicazioni del PUP e le relative norme articolo 38);
 - c) Agricole locali;
2. All'interno delle aree agricole come sopra classificate il PRG individua puntualmente le seguenti attività:
 - a) Aziende agricole;
 - b) **Z** Aziende zootecniche;
 - c) **I** Aziende ittiche
 - d) **AG** Agriturismi

38. 2 - Aree agricole provinciali e locali

Per le zone agricole valgono le seguenti disposizioni generali:

1. Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole, per la costruzione dei manufatti si dovranno rispettare le seguenti precisazioni:
 - a) le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno 100 m. dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature

- turistiche;
- b) tutte le nuove stalle dovranno distare dalle abitazioni di terzi non meno di 50 m. (e 45m dal confine con le aree residenziali) esclusa l'abitazione del conduttore e dell'eventuale struttura agrituristica annessa che comunque non deve essere in collegamento diretto con la stalla. Le stalle devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di 50 m. dalle abitazioni. Le concimaie devono avere una distanza non minore di 30 m. dalle strade statali, provinciali o di maggiore interesse nazionale;
- c) Per le distanze da pozzi e sorgenti vale quanto precisato nei relativi articoli.

La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle ed i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni. La costruzione di ricoveri o annessi agricoli per la conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, essiccatoi, silos, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

2. I proprietari devono assicurare la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità ambientale. Il Sindaco provvede con propria ordinanza a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
3. Le recinzioni dovranno essere compatibili con il contesto paesaggistico e dovranno essere realizzate evitando per quanto possibile strutture in muratura, privilegiando elementi lignei con un'altezza massima complessiva di ml. 1.50, evitando la creazione di barriere opache alla unitaria percezione visiva del contesto. E' consentita la ricostruzione con le stesse caratteristiche dei muri a secco esistenti.
4. La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.
5. Al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito, come previsto dalla L.P. n. 17/98 art. 11, è consentito il risanamento degli edifici esistenti con destinazione diversa da quella sancita dal presente articolo. In tali edifici è pertanto ammessa la destinazione residenziale purché vengano comunque garantiti i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitaria.
6. Il PRG può precisare i perimetri delle aree agricole del PUP (art. 37 e di pregio) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) comma 9, art. 37, applicando gli stessi criteri utilizzabili per la definizione dei limiti della tutela ambientale come previsto all'articolo 11, comma 4, sempre delle norme del PUP.
7. Nelle zone agricole indipendentemente dalle indicazioni specifiche del PUP è ammessa, la realizzazione di bonifiche agrarie così come definite dall'articolo 86 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

38. 3 - Edifici residenziali in aree agricole

1. Per gli edifici esistenti in area agricola, non già catalogati all'interno del patrimonio edilizio montano (A4) o facenti parte degli edifici storici isolati (A2) sono ammessi gli interventi previsti all'art. 112 c.11 della legge provinciale per il governo del territorio, compreso la trasformazione d'uso in residenziale, qualora l'edificio o l'area di pertinenza siano direttamente collegate, alle reti di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognatura, viabilità, elettricità) e solo qualora gli edifici stessi non facciano parte di aziende agricole e non siano stati realizzati in area agricola con tali finalità. Il limite dell'ampliamento finalizzato alla riqualificazione o miglioramento dell'abitabilità interna deve essere contenuto nella misura del 15% della superficie utile netta (SUN) preesistente, con un massimo di 45 mq.
2. Qualora l'edificio conservi caratteristiche costruttive meritevoli di tutela queste potranno comportare la limitazione dell'intervento ammesso al fine di conservare la memoria storica dei vecchi masi agricoli.
3. Le pertinenze dell'edificio possono essere destinate a tutte le funzioni accessorie alla residenza, compresa la possibilità di realizzarvi volumi interrati da destinare prevalentemente a garage e a servizio della residenza nel limite dimensionale pari al 50% della superficie netta delle unità abitative esistenti con un limite massimo di 100 mq. da realizzare in aderenza al fabbricato abitativo esistente.

Art. 39 – Zone agricole del PUP e di pregio del PUP (art. 37 e art.38 del PUP)

1. Il Piano Urbanistico Provinciale individua, con la propria cartografia, le aree agricole di interesse provinciale e le aree agricole di pregio come definite agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP Stesso. Tali zone sono riportate nelle cartografie del PRG applicando gli adattamenti e riduzioni previsti dai commi 9, l. a) art. 37 e comma 6, l. b.2, art. 38
2. Sono aree agricole di pregio quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale.
3. Tali aree svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, di paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico. In queste aree sono ammesse, nell'ambito dei criteri e dei limiti stabiliti dal P.U.P. – previa autorizzazione da rilasciare ai sensi dell'articolo 38, comma 5 delle N.A. del P.U.P. -esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:
 - a) manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche. In questo caso i richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate a tali attività devono risultare iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli – sezione prima o seconda;
 - b) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, sempre che l'imprenditore risulti iscritto alla sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole a termini della LP 4 settembre 2000, n. 11 e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta Provinciale. Tali fabbricati avranno la misura massima di un alloggio ovvero di 400mc di volume residenziali per impresa agricola.
4. All'interno della stessa azienda agricola nuovi volumi edilizi a carattere produttivo saranno autorizzati solo previo recupero dei volumi esistenti.
5. Nelle aree specificatamente destinate all'agricoltura - con esclusione delle aree boschive, aree a prati e pascoli e delle aree improduttive - la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti di proprietà dell'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in un Comune confinante, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei Comuni confinanti. Il Comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione. Agli immobili realizzati ai sensi del primo capoverso, non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di quindici anni, salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario.
6. In riferimento alle superfici accorpate l'indice di utilizzazione fondiaria massimo consentito è pari a 0,03mq/mq per le parti legate alle attività produttive e a 0,009 mq/mq per le parti destinate ad abitazione.
7. L'intervento edilizio dovrà essere attuato nel rispetto dei seguenti indici e criteri:
 - dimensione minima del lotto facente corpo unico: mq 3.000;
 - superficie utile massima consentita per attività produttive: 360mq;
 - per favorire l'accorpamento nel territorio di nuovi volumi edilizi a fini produttivi agricoli,
 - nell'ambito della stessa azienda agricola la realizzazione di nuove SUN volumi riferiti ad ulteriori lotti facenti corpo unico (3.000 mq) potrà essere realizzata in ampliamento ad edifici esistenti nel rispetto degli indici di zona;
 - la SUN destinata ad uso abitativo non può in ogni caso essere superiore al 60% della parte di SUN dell'edificio destinata ad attività produttive;
 - nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo, la SUN massima viene elevato a mq 750 e l'indice di

- utilizzazione fondiaria per le attività produttive è elevato a 0,06mq/mq ;
- l'altezza massima consentita è di m 9.
8. Le potenzialità edificatorie previste dal presente articolo non sono valide nelle aree di tutela assoggettate al vincolo di difesa paesaggistica.
9. All'interno delle aree agricole di pregio sono ammessi i manufatti di limitate dimensioni come definiti dalle disposizioni regolamentari ai sensi della legge urbanistica per la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole.

Art. 40 – Zone agricole locali

1. Le aree agricole sono quelle che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole di pregio.
2. Le zone agricole sono indicate nella cartografia del sistema insediativo e produttivo. In esse non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso ad esclusione di quanto successivamente specificato.
3. Nelle aree agricole sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti strettamente e necessariamente legati alle attività relative alla conduzione delle aziende ed alla gestione degli impianti:
- a) costruzioni di ricovero per macchine agricole, magazzini per i prodotti agricoli, silos, essiccatoi, fienili, con un Vu in nessun caso superiore a 200 mc realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
 - b) costruzione di tettoie in legno per una superficie di copertura massima di 60 mq e con altezza massima di 3,5 m realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
 - c) costruzioni di impianti tecnologici, legati all'agricoltura, concimaie, serbatoi;
 - d) costruzione di serre come previsto e normato dall'art.20.
- I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a) e b) nel caso siano iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I. o II. dovranno avere un lotto minimo accorpato su cui realizzare le opere, di 1.500 mq; per i non iscritti a tale albo il lotto minimo accorpato è di mq 5.000. I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alla lettera c), devono risultare iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione prima o seconda.
4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PRG in area agricola secondaria, possono essere ampliati, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti:
- per ciascuno edificio è ammesso l'ampliamento massimo di 60mq di SUN;
 - alternativamente se più favorevole è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% della SUN preesistente.
5. Gli edifici rurali e produttivi esistenti (di SUN superiore ai 300 mq o parte di essi), non più utilizzati ai fini agricoli (malghe, opifici, mulini, baite e simili) situati in area agricola secondaria possono essere ripristinati al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito. In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli-produttivi, che non comportino aumento di volume. Tali interventi sono volti funzionalmente alla riutilizzazione degli immobili. La riutilizzazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità rispetto a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto. Laddove vi sia la preesistenza di impianti e macchinari produttivi inerenti attività diverse da quella agricola è ammessa la manutenzione degli stessi, al fine di migliorarne l'efficienza e le condizioni di utilizzo.
6. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi 4 e 5, per edificio si intende soltanto quell'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili.
7. Nelle aree specificatamente destinate all'agricoltura dal PRG con esclusione delle aree boschive, aree a prati

e pascoli e delle aree improduttive, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti di proprietà dell'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale o PRG ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti. Ogni Comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione. Agli immobili realizzati ai sensi del presente comma, non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di quindici anni, salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario.

8. In riferimento alle superfici accorpate l'indice di utilizzazione fondiaria massimo consentito è pari a 0,03mq/mq per le parti legate alle attività produttive e a 0,009 mq/mq per le parti destinate ad abitazione.
9. Le potenzialità edificatorie previste dal presente articolo non sono valide nelle aree di tutela assoggettate al vincolo di difesa paesaggistica.
10. All'interno delle aree agricole sono ammessi manufatti di limitate dimensioni, come definiti dalle disposizioni regolamentari ai sensi della legge urbanistica, per la realizzazione di particolari opere e interventi nonché apiari. Sono inoltre ammessi i manufatti accessori pertinenziali alla residenza qualora l'area sia confinante con le aree residenziali e l'ubicazione dell'accessorio sia prossimo all'edificio con una distanza massima di 50 m.
11. Le zone agricole indicate in cartografia con apposito riferimento normativo è fatto divieto di realizzare nuovi volumi edilizi (produttivi agricoli o residenziali per agricoltori).²¹

Art. 41 – Aziende agricole, zootecniche e ittiche

1. Il PRG individua all'interno delle aree agricole zone specificatamente destinate alle attività agricole intensive (allevamenti, impianti) suddivise in:
 - a) Aziende agricole;
 - b) Aziende zootecniche;
 - c) Aziende ittiche;
 - d) Agriturismi.

Aziende agricole

2. Sono le zone destinate alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli quali orto-floro-vivaistici, nonché all'allevamento del bestiame, esistenti o di nuova formazione.

Aziende zootecniche "Z"

3. Sono le zone destinate specificatamente all'allevamento zootecnico. All'interno di dette zone sono ammesse tutte le attività legate alla trasformazione e conservazione del prodotto e attività affini (maneggio, box per cavalli), con locali per il ricovero, concimaie, il deposito e la manutenzione di materiali e utensili, la preparazione di mangimi, l'assistenza ed il riposo del personale.

Aziende ittiche "I"

4. Sono le zone destinate specificatamente all'allevamento ittico. All'interno di dette zone è ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda come vasche, silos, depositi, laboratori e incubatoi.
5. Per le zone definite ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a) impianti per l'allevamento, la coltura, la conservazione e la lavorazione dei prodotti ittici e delle carni che non siano necessariamente annessi alle aziende agricole;

²¹ Ex PRG Comune di Darè Art.30 C.11 "Aree agricole locali". Aree introdotte con varianti 12, 17, 19 Variante 2014 (approvata D.G.P. 16 marzo 2015 n.402)

- c) magazzini per la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agricoli;
 d) serre e tunnel per le produzioni intensive come definiti dall'art.70 comma c) del Ruep.
6. Per le zone definite ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'eventuale realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze è subordinata agli art.71,72 e 73 del Ruep.
7. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri:

AZIENDE AGRICOLE E AZIENDE ZOOTECNICHE

Superficie minima di intervento	mq. 2.000
Rapporto di copertura	5 40%
Rapporto di utilizzo degli interrati	6 50%
Altezza massima dell'edificio	ml. 9,00
Distanze dalle delimitazioni di zona destinate ad area per servizi pubblici o di interesse collettivo	ml 5,00 e quanto disposto dall'art. 5, punto 1v)
Distanze dai confine per ampliamenti in sopraelevazione	ml. 1,50 e quanto 5, punto 1u)
Rapporto verde alberato	20%

AZIENDE ITTICHE

Indice di utilizzazione fondiaria	0,09 mq/mq
Rapporto di copertura	10%
Altezza massima dell'edificio	ml. 9,00

8. L'eventuale cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti è assoggettato alle indicazioni previste dall'art.37.3 delle presenti NTA.

Agriturismi "AG"

9. Sono le zone destinate specificatamente ad attività agrituristiche. All'interno di dette zone sono ammesse tutte le attività agricole legate alla conduzione dei fondi (zootecnia, apicoltura, orticoltura, frutticoltura, apicoltura, itticoltura), ed attività agrituristiche nei limiti imposti dall'Art.112 Comma 9 della LP 15/2015 e s.m.i. e all'Art.81 del "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n.8-61/Leg. e s.m.i..
10. Per le zone definite al comma 9 del presente articolo, l'attività agriturbistica deve essere svolta utilizzando edifici e strutture esistenti anche attraverso il loro recupero e l'ampliamento, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti:
- per ciascuno edificio è ammesso l'ampliamento massimo di 60 mq;
 - alternativamente se più favorevole è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% della volume SUN preesistente.
11. Per le zone definite al comma 9 del presente articolo, sono ammessi nuovi edifici da destinare ad attività agriturbistica nei limiti dell'Art.81 Comma 2,3,4 e 5 del "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n.8-61/Leg. e s.m.i..
12. Nella zona per agriturismo localizzata in località Boceniga è consentita l'utilizzazione ed ampliamento degli edifici esistenti fino ad un massimo di mq 1.530, ad esclusione dell'alloggio del proprietario o conduttore che potrà avere una misura massima di mc 400, per lo svolgimento dell'attività agriturbistica, intesa anche come attività di ospitalità e ristoro così come disciplinato dalle leggi di settore. Qualora si renda necessario, per ragioni architettoniche, paesaggistico ambientali, funzionali igienico-sanitarie, staccare il volume destinato ad attività di ristoro ed ospitalità da quello destinato all'attività agricola ed alla creazione di servizi attinenti le attività ludico-sportive, quest'ultimo non potrà superare un terzo della SUN complessiva.²² L'intervento di ampliamento è subordinato a un'approfondita analisi di verifica di eventuali crolli rocciosi.

²² Ex PRG Comune di Villa Rendena Art.16 D6 C.2 "Zone per agriturismo"

Art. 42 – Zone a bosco

1. Le aree a bosco indicate nella cartografia del sistema insediativo e produttivo sono quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e/o destinate dal PRG alla protezione del territorio e alla coltivazione del bosco, nelle quali va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal Piano generale forestale provinciale e dai Piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione idraulico-forestale. Sono quindi esclusi interventi che non siano direttamente ed esclusivamente connessi a tali attività.
3. In particolare, sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione fatta salva la possibilità di ampliare malghe e rifugi classificati alpini in attività, nella misura del 30% della SUN per garantirne la funzionalità.
4. Al solo fine di ricavare un edificio da adibire a rifugio forestale si potrà procedere alla ricostruzione del manufatto secondo la scheda - di cui all'**allegato C** - sui ruderi della p.ed.175/4 c.c.Darè esistente in località "Prà Calder" e di proprietà del comune di Darè. Tutti gli altri edifici esistenti alla data di approvazione del PRG potranno subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento statico ed igienico, senza aumento di SUN.
5. Sono ammesse opere di infrastrutturazione del territorio quali acquedotti, serbatoi potabili ed irrigui ecc.
6. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione delle aree agricole di pregio ai sensi dell'Articolo 38 Comma 7 della Legge Provinciale 27 Maggio 2008, n.5 e s.m.i., con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani.
7. La disciplina delle aree agricole di pregio, di cui all'Art.34 delle presenti NTA, si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, anche se queste aree non sono state ancora recepite del PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante ai sensi dell'Articolo 112 Comma 4 della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n.15 e s.m.i. con le specifiche contenute all'Articolo 88 del "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n.8-61/Leg. e s.m.i..

Art. 43 – Zone a prato e pascolo

1. Sono aree a prato e a pascolo quelle da destinare o riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Nell'ambito delle aree a prato e pascolo sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione. Tutti gli altri edifici esistenti alla data di approvazione del PRG potranno subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento statico ed igienico, senza alterazione del volume.
3. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti solo se finalizzato alla zootecnia.
4. E' altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso ai fini dell'esercizio di attività agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio, nonché la possibilità di esercitare attività di piccola ospitalità del tipo "bed and breakfast".
5. In tali zone, oltre a quanto previsto precedentemente, sono consentiti i seguenti interventi edilizi, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti:
 - miglioramento formazione e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad esse connesse con sezione stradale non superiore a m 3,00;
 - opere di disboscamento delle superficie utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;
 - la formazione di opere per la stabilità del terreno e strade non pavimentate a servizio agricolo, antincendio o per raggiungere zone di difficile accessibilità.

43. 1 - Area a servizio della “Malga Rosa”

Nella zona a servizio della “Malga Rosa” è consentita la ricostruzione dell’edificio pre-esistente (p.ed. 485/2), secondo le indicazioni planimetriche, volumetriche e tipologiche riportate nella scheda n.11 (facente parte integrante dei materiali relativi al progetto di recupero e di valorizzazione del patrimonio edilizio montano del Comune di Villa Rendena, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 891 dd. 06 maggio 2005), ammettendone per altro una limitata sopraelevazione destinata al recupero abitativo del piano sottotetto. Nell’ambito della volumetria complessiva dell’edificio ricostruito, sono possibili le attività di vendita dei prodotti caseari e l’ospitalità, gestite a cura del conduttore della malga. La volumetria da destinare all’abitazione del proprietario e/o conduttore non potrà superare i mc. 400. Interventi puntuali di interesse collettivo che riguardano manufatti schedati nell’ambito del Piano per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente e da recuperare (approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 891 dd. 06 maggio 2005):

A. manufatto schedato con il n° 1 in C.C. Verdesina (p.f. 834), loc. Valsorda:

E’ consentita la ricostruzione dell’edificio pre-esistente; nell’ambito della volumetria complessiva dell’edificio ricostruito secondo le indicazioni planimetriche, volumetriche e tipologiche riportate nella **scheda n.1**, sono possibili attività agrituristiche e turistico-ricettive;

B. manufatto schedato con il n° 5 in C.C. Verdesina (p.f. 831/1), loc. Malga Rosa:

Nell’ambito della volumetria complessiva dell’edificio ristrutturato secondo le indicazioni planimetriche, volumetriche e tipologiche riportate nella **scheda n.5**, sono possibili attività agrituristiche e didattiche.

C. manufatto schedato con il n° 6 in C.C. Verdesina (p.f. 831/1), loc. Malga Rosa:

Nell’ambito della volumetria complessiva dell’edificio ristrutturato secondo le indicazioni planimetriche, volumetriche e tipologiche riportate nella **scheda n.6**, sono possibili attività agrituristiche e didattiche.

D. manufatto schedato con il n° 12 in C.C. Villa R. (p.f. 831/1), loc. Via Marcia:

Nell’ambito della volumetria complessiva dell’edificio ristrutturato secondo le indicazioni planimetriche, volumetriche e tipologiche riportate nella **scheda n.12**, sono possibili attività sociali e didattiche.

Art. 44 – Zone ad elevata integrità

1. Sono aree ad elevata integrità quelle in cui, per ragioni, altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.
2. Nelle aree ad elevata integrità può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere o infrastrutture di interesse generale, compresi i bacini di riserva d’acqua per lo spegnimento di incendi, i percorsi, gli spazi per la sosta, rifugi alpini, le opere previste dal sistema piste impianti, ecc
3. Gli interventi di ristrutturazione di eventuali edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti di destinazione d’uso e senza ampliamenti di SUN.
4. Nell’ambito dei ghiacciai, oltre ai manufatti speciali di cui al comma 2 è consentita la sola manutenzione e ristrutturazione delle strutture esistenti, il tutto nel rispetto dei contenuti del comma 4 art. 28 delle Norme di attuazione del PUP 2008. Si precisa che sul territorio del comune di Porte di Rendena non sono individuati ghiacciai.

TITOLO IV° - VINCOLI E CAUTELE SPECIALI

Art. 45 – Aree di rispetto

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate a salvaguardare gli insediamenti dai disagi causati dalla vicinanza delle strade, dei cimiteri, degli impianti tecnologici (depuratori, elettrodotti).
2. Il limite spaziale di ogni vincolo è rappresentato in cartografia da un apposito cartiglio ad esclusione delle aree di rispetto delle strade, degli elettrodotti e dei metanodotti.
3. Le fasce di rispetto sono di seguito elencate:
 - Fasce di rispetto delle strade.
 - Fasce di rispetto dei cimiteri.
 - Fasce di rispetto degli elettrodotti.

Art. 46 – Rispetto stradale

1. La disciplina delle fasce di rispetto stradale è regolata dalla Deliberazione della Giunta provinciale n.909/1995 come da ultimo modificata con deliberazione n.2088/2013.
2. Subordinatamente all'osservanza delle norme di legge o di regolamento è consentito previo parere dell'Ente incaricato della gestione della strada, l'ampliamento fuori terra o in sottosuolo degli edifici esistenti di interesse pubblico nelle fasce di rispetto stradali ivi compresa la realizzazione di rampe di accesso agli interrati purché esistano edifici fuori terra in adiacenza più vicini al ciglio stradale e a condizione che gli interventi di cui sopra non si avvicinino al ciglio stradale più edifici adiacenti predetti.
3. L'entità massima di tale ampliamento è determinata in relazione alle singole norme di zona stabilite dal presente piano.
4. Le destinazioni ammesse sono quelle determinate dalle singole norme di zona.
5. La realizzazione dell'intervento di potenziamento della viabilità, così come valutato necessario dal Comune e la realizzazione delle strade previste nel P.R.G. riducono immediatamente le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.
6. Recinzioni, muretti ed altri elementi potranno essere realizzati a distanza dal limite della piattaforma stradale non inferiore a:
 - cm 25 per le altre strade, comprese quelle rurali e boschive (Tab. A art. 31), salvo diversa prescrizione dell'ente proprietario delle strade;
 - cm 50 per le strade ricomprese fra la 1^a e la 4^a categoria (Tab. A art. 31), salvo diversa prescrizione del proprietario della strada.

Le opere sopraccitate non devono costituire comunque ostacolo o riduzione (a giudizio dell'ente proprietario delle strade), della possibilità viabilistica e del campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione;
7. I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una fascia di rispetto di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono, misurata dal limite della piattaforma ciclabile.
8. I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare, hanno una fascia di rispetto di ml 5.00 misurata dal limite della piattaforma ciclabile.
9. La porzione di manufatti esistenti che non appartengono agli insediamenti storici o ai manufatti storici isolati, che costituiscono ostacolo o limitazione alla viabilità ricadenti nei primi 5 metri di profondità della fascia di

rispetto stradale (misurati dal limite della piattaforma stradale), possono essere demoliti e ricostruiti fuori sedime, prevedendo l'arretramento del fabbricato demolito, che dovrà essere riproposto in aderenza al restante.

fabbricato. La S.U.N. degli edifici esistenti nell'ambito della fascia dei 5 metri se demolita e ricostruita in posizione arretrata, potrà essere ulteriormente incrementata del 20% rispetto all'ampliamento ammesso dalle singole norme di zona (si veda schema allegato). Dovranno comunque essere rispettati gli altri parametri stereometrici dalle singole norme di zona.

10. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'allegato alla Del. G.P. 909/05 e s.m.i., in cartografia, con apposito simbolo, possono essere indicate fasce di rispetto di misura inferiore a quanto previsto nelle tabelle B e C al fine di garantire la realizzazione delle previsioni del PRG stesso.

TABELLA B				
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (Vedi nota 1)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
AUTOSTRADA	Non esistono sul territorio comunale autostrade o strade di I ^a e II ^a categoria			
I ^a CATEGORIA				
II ^a CATEGORIA				
III ^a CATEGORIA	20	40	60	60 (*)
IV ^a CATEGORIA	15	30	45	40 (*)
<i>SISTEMA DI TRASPORTO SU SEDE FISSA</i>	10 (*)	15 (*)	20 (*)	25 (*)
<i>ALTRE STRADE (STRADE LOCALI)</i>	10	15 (*)	20 (*)	25 (*)
(*)	Larghezza stabilita dal presente regolamento			
Nota 1:	Per le viabilità esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.			

TABELLA C				
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (Vedi nota 1)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
AUTOSTRADA	Non esistono sul territorio comunale autostrade o strade di I ^a e II ^a categoria			
I ^a CATEGORIA				
II ^a CATEGORIA				

III^ CATEGORIA	15 (*)	25	35	40 (*)
IV^ CATEGORIA	10 (*)	15	25	30 (*)
SISTEMA DI TRASPORTO SU SEDE FISSA	5 (*)	8 (*)	15 (*)	20 (*)
ALTRE STRADE (STRADE LOCALI)	5 (*)	8 (*)	15 (*)	20 (*)

(*)	Larghezza stabilita dal presente regolamento
Nota 1:	Per le viabilita esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.
Nota 3	Fatte salve le diverse indicazioni contenute nella cartografia che possono prevedere una fascia di rispetto anche inferiore, al fine di garantire l'ottimale fruizione degli spazi destinati a trasformazione urbanistica, tenendo in considerazione la reale fascia all'interno della quale dovranno essere realizzati eventuali miglioramenti, potenziamenti o nuovi tratti stradali.

Art. 47 – Rispetto cimiteriale

1. Sono aree di rispetto e protezione del cimitero nelle quali il P.R.G. pone un vincolo di inedificabilita. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 62 della L.P.15/2015 ed in particolare per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti al comma 4 dello stesso articolo con parere preventivo dell'azienda provinciale per i servizi sanitari nei casi di demolicostruzione, ampliamento e cambio d'uso. Il Comune di Porte di Rendena ha deliberato la riduzione della fascia di rispetto a 50 m.
2. Gli interventi dovranno inoltre rispettare i criteri previsti dall'art.9 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 48 – Rispetto dei serbatoi idrici

1. La delimitazione e l'ampiezza delle zone di rispetto degli impianti di depurazione sono riportate nel "Testo coordinato dei Criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 850 di data 28 aprile 2006 che definisce le due fasce di rispetto A e B rispettivamente di 50 e 100 dalle mura del fabbricato.
2. L'allegato definisce gli interventi ammessi e vietati all'interno delle rispettive fasce A e B rappresentate in cartografia.
3. Per i serbatoi idrici esistenti sul territorio comunale e collegati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile e acqua per irrigazione viene istituita una fascia di rispetto dei serbatoi pari a metri 25. All'interno delle aree di tutela e genericamente vietata ogni edificazione o modificazione del suolo che possa comportare alterazione delle portate o potenziali inquinamenti, ivi compresa l'attivita colturale praticata con concimi o diserbanti ed il pascolo. Sono inoltre vietate le seguenti attivita: accumulo di concimi organici, dispersione in sottosuolo di acque bianche e di qualsiasi acqua reflua, fanghi, liquami anche se depurati, discariche di ogni tipo, zona di raccolta RSU o simili.

Art. 49 – Rispetto degli elettrodotti

1. Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti adibiti ad abitazione o ad altre attività che comportano tempi di permanenza prolungati, dovranno essere rispettate dagli elettrodotti le distanze di rispetto previste dalla normativa di settore D.Dirett. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. (pubbl. G.U. 5/7/2008n. 156, S.O.).
2. Agli elettrodotti corrisponde una Distanza di prima approssimazione DPA, calcolata e resa disponibile a cura dell'ente gestore, secondo la metodologia introdotta con il D.Dirett. del 29 maggio 2008.
3. Per le sorgenti di radiofrequenza occorrerà riferirsi alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.
4. Gli interventi di nuove edificazione, ampliamento e/o modifica di destinazione d'uso che riguardano aree e/o edifici ricadenti all'interno della DPA, ove si preveda la permanenza di persone per più di 4 ore al giorno, dovranno essere corredati da uno specifico calcolo, sempre a cura del gestore/proprietario su istanza del concessionario, che definisca l'esatta fascia di rispetto sulla base del calcolo del volume tridimensionale della rete di distribuzione, al fine di rispettare gli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione..”.
5. Le disposizioni relative alle linee di medi ed alta tensione si applicano anche alle cabine di trasformazione che rientrano nella definizione di elettrodotto ai sensi dell'art. 3, c.1, lettera e) della legge quadro 36/2001, in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
6. La distanza di rispetto può essere rideterminata per ogni singolo progetto sulla base di una perizia tecnica redatta secondo i criteri già stabiliti dalla normativa nazionale e provinciale.²³

Art. 50 – Carta di sintesi geologica – Carta delle risorse idriche

1. Le aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva, le aree di tutela assoluta di pozzi e sorgenti, le aree di controllo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico e le aree senza penalità geologiche sono definite nella **carta di sintesi geologica** ai sensi dell'articolo 48, comma 1, delle Norme di Attuazione del PUP (approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 2813 di data 23/10/2003 e successive modificazioni ed integrazioni²⁴) cui va fatto riferimento preliminare per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio provinciale in quanto prevalente rispetto a qualsiasi previsione del Piano regolatore. La sicurezza del territorio è disciplinata dalla specifica cartografia provinciale e dalle relative norme di attuazione cui si deve fare riferimento.
2. Per quanto riguarda le risorse idriche, sorgenti e pozzi idropotabili, si rinvia alle previsioni contenute nella Carta delle Risorse Idriche prevista all'articolo 21 del Piano Urbanistico Provinciale art. 21.
3. Per tutte le risorse idriche di livello locale (sorgenti e serbatoi non catalogati), non individuate dalla carta provinciale occorre applicare una tutela preventiva di salvaguardia con una fascia di rispetto di 100 m. Ogni intervento all'interno di detta fascia deve essere accompagnato da uno studio di fattibilità idro-geologico nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int..

Art. 51 – Aree soggette ad esame preventivo di fattibilità geologica in conformità alle disposizioni del P.G.U.A.P. “Carta del Rischio Idrogeologico”.

1. Le aree oggetto di trasformazione urbanistica, per le quali si determina un livello di rischio idrogeologico “R3 Elevato” o “R4 Molto elevato”, potranno essere oggetto di trasformazione urbanistica solo a seguito della approvazione da parte del Servizio Urbanistica della PAT in conferenza dei servizi di apposita relazione geologica, “studio di compatibilità” che dimostri la fattibilità degli interventi previsti, in conformità delle disposizioni contenute dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006.

²³ D.dirett. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. (pubbl. G.U. 5/7/2008n. 156, S.O.)

²⁴ come da ultimo VIII° aggiornamento approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 1813 di data 27 ottobre 2014

2. Sempre in conformità alle norme del PGUAP tutti gli interventi posti in aree interessate da rischio idrogeologico R3 o R4, con previsioni urbanistiche previgenti alla entrata in vigore del PGUAP stesso, dovranno essere accompagnate da studi di compatibilità idrogeologica da sottoporre alla approvazione del Servizio Urbanistica.

Art. 52 – Acque pubbliche e rispetto fluviale

1. La cartografia rappresenta i corsi d'acqua che rientrano nell'elenco delle acque pubbliche oltre ai corsi d'acqua individuati dal reticolo catastale ed ai principali corsi d'acqua superficiale individuati sulla base della carta tecnica provinciale.
2. La fascia di rispetto idraulico si estende per 10 metri lungo le sponde dei corsi d'acqua e/o del confine catastale del demanio idrico. Tale fascia di rispetto, pur non rappresentata nella cartografia del PRG, dovrà essere determinata in sede di intervento sulla base di un preciso rilievo dello stato reale dei luoghi e della verifica delle proprietà demaniali seguendo i criteri e modalità fissati dalla Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e del suo regolamento di attuazione d.P.P. n. 22-124/leg. di data 20/09/2013.
3. All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale si applicano le prescrizioni e vincoli dettati dalla Legge Provinciale 18/76 e suo regolamento attuativo già richiamati al comma precedente. All'interno di tali aree di rispetto siano evitati interventi che possano causare un impatto negativo sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o il raggiungimento di un complessivo stato di qualità buono dei corpi idrici, o alterazioni della fascia di vegetazione riparia di cui, ove possibile, andrà incentivato il recupero e l'ampliamento.
4. Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento su infrastrutture ed immobili, all'interno delle aree di rispetto dei corsi d'acqua rientranti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale, sono regolate dalle disposizioni, prescrizioni e vincoli dettati dalla Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali".
5. La fascia di protezione dei corsi d'acqua, come definita all'articolo 9 della Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", si estende per una profondità minima di 10 m dall'alveo. Per tutti gli interventi all'interno o prossimi a tali aree, e che riguardano anche i corpi d'acqua non catalogati, dovranno essere rispettati i contenuti dell'articolo 9 della LP 11/2007 citata e degli articoli 28 e 29 delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. (PGUAP).
6. La cartografia individua la zona per lo sfruttamento e la valorizzazione della sorgente "Pec", situata in località Barcella identificata con parti delle p.f.469/3, 470, 475, 476, 480, 481, 482 in c.c.Verdesina, per la quale sono possibili tutti gli interventi atti allo sfruttamento e alla valorizzazione della sorgente stessa. Qualsiasi intervento dovrà essere corredato da una relazione geologica e idrogeologica che definisca le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea, ne garantisca la tutela ed indichi le modalità con cui deve essere realizzato l'intervento stesso.
In corrispondenza di detta sorgente è stabilita un'area di rispetto, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 24.05.1988 n.236 (Attuazione direttiva C.E.E.), riportata nelle carte di sintesi geologica.²⁵

Art. 53 – Tutela dall'inquinamento acustico

1. Le trasformazioni urbanistiche, dei suoli e degli edifici esistenti, disciplinate dalle presenti norme dovranno indicare le misure da adottare per l'abbattimento ed il contenimento dell'inquinamento acustico entro i limiti di legge. A tal fine la documentazione relativa alla realizzazione di nuove strutture produttive di qualsiasi genere (del settore primario secondario terziario e servizi pubblici) dovrà essere completata con una **valutazione di**

²⁵ Ex PRG Comune di Villa Rendena Art.18 F4 "Zona per lo sfruttamento e la valorizzazione della sorgente PEC"

clima acustico da predisporre secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e nel rispetto del valore limite delle sorgenti sonore come definito dall'art. 4 del DPCM 14/11/1997. Ai sensi della stessa norma gli interventi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive devono contenere una documentazione di **previsione di impatto acustico**.

2. Per la realizzazione di edifici residenziali che ricadono all'interno delle fasce interessate dall'attraversamento della viabilità, dovrà essere tenuto conto di quanto disposto dal DPR 142/2004, ed in particolare al dispositivo dell'art. 8, comma 1, ove è previsto che gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti di rumorosità sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire.
3. Per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture viarie, il D.P.R. 142/2004 stabilisce che le nuove infrastrutture stradali dovranno rispettare limiti di immissione fissati dalla tabella 1, dell'allegato 1.
4. La documentazione che accompagna gli interventi di trasformazione del territorio dovranno essere corredati da una **Valutazione del Clima Acustico** richiesto per la realizzazione di edifici in prossimità di sorgenti di rumore o di **Impatto acustico** richiesto per le nuove potenziali sorgenti di rumore.
5. Per la realizzazione di interventi di interesse pubblico quali: scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore la preventiva **Valutazione del Clima Acustico** è obbligatoria, ai sensi della L. 447/95.
6. Al fine della determinazione dei valori limite di emissione ed immissione, riferiti alle diverse classi di destinazione d'uso del territorio, si rinvia al Piano di classificazione acustica.

Art. 54 – Invarianti

1. Sono invarianti ai sensi della vigente legislazione urbanistica provinciale, gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Costituiscono invarianti i seguenti elementi, individuati nelle tavole dell'Inquadramento strutturale, delle Reti ecologiche e ambientali, e nella Carta delle tutele paesistiche del PUP:
 - i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree d'interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa allegata alla della L.P. 5/2008;
 - i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008;
 - la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008;
 - le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D della L.P. 5/2008, cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge;
 - le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;
 - i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storicoartistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D della L.P. 5/2008.
3. Nel territorio del comune Porte di Rendena, il PUP individua i seguenti elementi:
Elementi geologici e geomorfologici:
 - 220 - Morfologie glaciali e periglaciali Rock Glacier : Crepert.

Ghiacciai:

- 11 - Ghiacciaio Meridionale del Carè Alto (codice 631).

Siti e zone della rete europea "Natura 2000" – Siti di importanza comunitaria SIC:

- IT3120005 – Parco naturale Adamello Brenta (in parte anche esterna la parco);
- IT31120152 – Tione Villa Rendena

Siti e zone della rete europea "Natura 2000" – Zone di protezione speciale ZPS:

- IT3120158 – Adamello Presanella (in parte anche esterna la parco);

4. La disciplina d'uso delle invariante, è stabilita dai successivi articoli del Titolo IV delle presenti NTA e dalla vigente normativa di settore, dalle norme del PUP e può essere implementata dal Piano Territoriale di Comunità (PTC).
5. Con propria deliberazione la Giunta Provinciale può integrare e aggiornare le invariante sulla base di approfondimenti ulteriori, anche in correlazione con i provvedimenti adottati dalle norme di settore.

Art. 55 – Aree di protezione fluviale e ambiti fluviali di interesse paesaggistico

1. Nella cartografia del PRG viene riportato il perimetro delle aree assoggettate a protezione fluviale come definita dal Piano Stralcio "Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio" della Comunità delle Giudicarie approvato con Delibera della Giunta provinciale n.1425 d.d. 24.08.2015, tale territorio coincide con gli ambiti fluviali ecologici di **valenza elevata e mediocre, e gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico** come definiti dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP).
2. All'interno di tali aree gli interventi ammessi dalle singole norme del PRG in riferimento al sistema insediativo ed infrastrutturale dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela e valorizzazione del PGUAP, ai sensi dell'art. 33 delle sue norme, come riportati nella parte VI.4 "Criteri di tutela e valorizzazione".
3. Per le attività agricole ed ittiche esistenti, ed individuate in cartografica nel sistema insediativo e produttivo, sono sempre ammessi tutti gli interventi già previsti dalle relative norme di zona, a condizione che le strutture ed infrastrutture siano ubicate alla massima distanza possibile dalle sponde del fiume compatibilmente con la funzionalità tecnica delle stesse.
4. Le modalità per l'istituzione del Parco Fluviale, all'interno delle zone di protezione fluviale, è regolata dalla 48 della Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Art. 55bis – Area di difesa paesaggistica²⁶

1. Al fine di mantenere libere le porzioni di territorio ancora non compromesse, che rivestono una notevole rilevanza sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, nelle aree identificate in cartografia con tale destinazione è vietata qualsiasi nuova costruzione.
2. Gli edifici esistenti ricompresi in dette aree potranno essere ampliati una sola volta nella misura del 20% allo scopo di migliorare le condizioni igienico sanitarie e di garantire una maggiore funzionalità.
3. In questo ambito sono ammessi gli interventi volti al mantenimento e all'ampliamento della viabilità esistente comunale, provinciale e statale. E' altresì ammessa la realizzazione della nuova strada prevista in cartografia del PRG.

²⁶ Ex PRG Comune di Darè Art.13 "Area di difesa paesaggistica"

Art. 56 – Riserve locali

1. Le tavole del PRG riportano la porzione di territorio del comune di Porte di Rendena interessato dalla Riserva locale Iscla che rientra già in gran parte ricadente all'interno della fascia del parco fluviale, e quindi soggetta ai limiti e criteri dettati dalla parte VI.4 delle norme del PGUAP.
2. La gestione dell'area, e gli interventi ammessi, sono regolati dal Capo IV "Riserve naturali provinciali e locali" della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio
3. Negli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione come definita dall'art.77 L.P.15/2015, senza ampliamento di SUN. Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione. Per gli edifici esistenti può essere mantenuta la destinazione d'uso in atto, o in caso di variazione della stessa, dovrà essere uniformata alla destinazione d'uso stabilita dalle specifiche norme di zona.

Art. 57 – Siti da ripristinare: aree percorse da fuoco

1. Sono aree boscate e pascoli percorsi dal fuoco soggette all'art.11 comma 5 della LP 23/05/2007 n.11 e s.m.i..
2. Tali aree sono definite dal "Catasto degli Incendi Boschivi", che sarà aggiornato dal Comune con scadenza quinquennale, ai sensi dell' art.11 comma 8 della LP 23/05/2007 n.11 e s.m.i. e riportate in cartografia del PRG.

Art. 57bis – Siti inquinati bonificati e da bonificare

1. Tali aree, individuate in cartografia con apposito retino, sono degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e nelle quali è necessario ripristinare un assetto ambientale più consono alle qualità del territorio.
2. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 prevede la predisposizione dell'anagrafe dei siti soggetti a procedimento di bonifica. Per il territorio del Comune Porte di Rendena sono stati individuati i seguenti siti:

SITI INSERITI IN ANAGRAFE			
Codice	Denominazione	Gruppo	Com.Amm.
SIB223001	EX DISCARICA RSU LOC.ZONA CANONICA	Discariche SOIS bonificate	
SIB223002	EX DISCARICA RSU LOC.MANCHIANA	Sicariche SIOS bonificate	

Tali siti sono stati individuati nelle cartografie del PRG nel sistema ambientale.

3. L'individuazione del sito deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'Art.30 del DPR 380/2001.
4. Il recupero delle aree degradate va effettuato attraverso interventi di risanamento ambientale quali: la rimodellazione del terreno, il rimboschimento, la schermatura attraverso alberature, la rifunzionalizzazione. Va evitato, dopo la chiusura della discarica, qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.
5. Per le aree definite come "non contaminate" le trasformazioni urbanistiche devono comunque essere precedute da una analisi del rischio che comprovi l'idoneità dell'area con la nuova destinazione d'uso.
6. In cartografia del Sistema Ambientale, sono indicate con apposito retino e codice Di-I le discariche per inerti esaurite. Tali aree sono regolate dal presente articolo al c.1 e c.4.

Art. 58 – Parco Naturale Adamello Brenta

7. Sono aree individuate dal P.U.P., riportate dal P.R.G. sulla cartografia del sistema ambientale, che presentando, con intensità e livelli diversi, caratteristiche naturali di elevata importanza, sono ritenuti meritevoli di particolare salvaguardia per consentire la conservazione allo stato originario, per la ricerca scientifica, per l'educazione naturalistica e per la ricreazione e le attività sportive nelle forme compatibili con la salvaguardia delle aree.
8. Per la gestione territoriale, zonizzazione e gestione dei vincoli si rinvia al Piano Territoriale del Parco.

Art. 59 – Zone Speciali di Conservazione ZSC – Aree Natura 2000 (ex SIC e ZPS)

1. All'interno del territorio del Comune di Porte di Rendena sono individuate, con l'apposito retino e con la sigla **ZSC**, le seguenti aree soggette a particolare tutela ai sensi della direttiva 92/42/CEE:
 - Siti di Interesse comunitario SIC:
 - IT 3120005 - Adamello
 - IT 3120152 – Tione Villa Rendena
 - Zona di protezione speciale ZPS
 - IT 3120158 – Adamello Presanella
2. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE nonché al D.P.R. 357/97 e come previste all'interno del Piano Territoriale del Parco Naturale Adamello Brenta.
3. Qualsiasi piano, o progetto, che ricada all'interno di Siti di interesse comunitario (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS), oppure si ponga all'esterno ma con possibili ricadute sulle aree protette, va sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 (DPP 50-157/Leg dd.033/11/2008 e succ. mod. ed int.). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste all'art. 15 di tale regolamento valgono le semplificazioni stabilite dalla Deliberazione di giunta provinciale n. 1660 di data 03/08/2012.

Art. 60 – Aree di tutela ambientale

1. Sono aree individuate dal P.U.P., e riportate dal P.R.G. sulla cartografia del sistema ambientale, dove la tutela ambientale è esercitata dalla Provincia autonoma di Trento, a norma dei contenuti dell'articolo 11 delle Norme di Attuazione del PUP 2008. Trattasi di quei territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo caratterizzati da singolarità geologica, florifaunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero di forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. In queste aree l'uso del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. nelle diverse norme di zona.
3. Le funzioni di tutela del paesaggio disciplinata dalla legge urbanistica è esercitata in conformità con la carta del paesaggio, come eventualmente approfondita e interpretata dai piani territoriali delle comunità, con le linee guida per la pianificazione di cui all'art. 6, comma 3, e art. 48, comma 7 delle norme di attuazione del PUP 2008.

Art. 61 – Manufatti o siti di interesse culturale tutelati

1. Le tavole di piano riportano i manufatti soggetti a vincolo diretto ed indiretto di tutela storico-culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tale elencazione, riportata al comma 2 del presente articolo, non si deve ritenere esausti in quanto ulteriori vincoli potranno essere disposti sulla base delle singole verifiche di interesse, predisposte ai sensi di legge.

2. L'elenco dei manufatti e siti tutelati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali della PAT, alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è riportato qui di seguito. Le aree soggette a vincolo di tutela indiretta, sono individuate sulle tavole del sistema ambientale.

MANUFATTI E SITI TUTELATI DALLA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI DELLA PAT

A. Beni architettonici dichiarati di interesse culturale - D.Lgs. 22-01-2004, n.42:

- 220.0001 Chiesa di S.Lorenzo Martire, campanile e scala di accesso al sagrato: località Vigo Rendena p.ed. 1, 387, 530 p.f. 10 c.c.Vigo Rendena
- 220.0003 Edicola delle Quattro Facce: località Vigo Rendena p.f. 761 c.c.Vigo Rendena
- 220.0008 Cimitero: località Vigo Rendena p.f. 1 c.c.Vigo Rendena
- 220.0012 Sagrato della Chiesa di S.Rocco: località Darè p.ed. 372 c.c.Vigo Rendena
- 073.0001 Chiesa di S.Rocco: località Darè p.ed. 1 c.c.Darè
- 073.0002 Fontana lavatoio: località Darè p.ed. 235 c.c.Darè
- 073.0003 Fontana: località Darè p.f. 723/1 c.c.Darè
- 073.0010 Edicola religiosa: località Darè p.ed. 186 c.c.Darè
- 073.0011 Edicola religiosa: località Darè p.f. 568/4 c.c.Darè
- 223.0001 Chiesa dell'Assunzione: località Javrè p.ed. 1 c.c.Javrè
- 223.0002 Chiesa di S.Valentino: località S.Valentino p.ed. 272 c.c.Javrè
- 223.0004 Cappella della Madonna della Misericordia: località Villa Rendena p.ed. 399 c.c.Villa Rendena
- 223.0005 Chiesa di S.Sebastiano: località Vedesina p.ed. 1 c.c.Verdesina
- 223.0008 Edicola della Madonna: località Via delle Maciàne p.f. 1893 c.c.Javrè
- 223.0008 Edicola Sacra: località Oltresarca p.ed. 386 c.c.Villa Rendena
- 223.0011 Cimitero: località Iscla p.ed. 551 p.f. 1 c.c.Villa Rendena
- 223.0017 Fontana: località Javrè p.f. 1872 c.c.Javrè

B. Beni Architettonici soggetti a prescrizioni di tutela da sottoporre a verifica di interesse - art.12 del D.Lgs. 22-01-2004, n.42:

- 220.0004 Fontana Pangrazzi: località Vigo Rendena p.f. 1227 c.c.Vigo Rendena
- 220.0005 Fontana Gianotta: località Vigo Rendena p.ed. 411 c.c.Vigo Rendena
- 220.0006 Fontana dai Bruc: località Vigo Rendena p.f. 1261 c.c.Vigo Rendena
- 220.0007 Fontana Gocce d'Acqua: località Vigo Rendena p.f. 127/2 c.c.Vigo Rendena
- 223.0003 Chiesa di S.Martino Vescovo: località Villa Rendena p.ed. 1 c.c.Villa Rendena

3. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.
4. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che presentano elementi di valore storico artistico o che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di enti e società con caratteristiche di pubblica utilità, devono essere assoggettati alla procedura di Verifica dell'interesse culturale di beni immobili espletata ai sensi dell'Art. 12 D.Lgs. 42/2002 al fin di verificare la sussistenza, o meno, dell'interesse storico artistico.
5. Ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, sono inoltre considerati beni culturali le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
6. Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Ai sensi dell'articolo 50 è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,

iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

7. Ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.
8. Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "*Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.

Art. 61bis – Manufatti o siti di interesse archeologico

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La loro classificazione e la perimetrazione è stata eseguita su indicazione della Soprintendenza per i Beni Culturali della PAT, che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.
2. Le aree di interesse archeologico individuate sul territorio comunale sono:
 - n. 10340 Chiesa di S.Martino, località Villa Rendena, tipo 02;
 - n. 258372 Chiesa dell'Assunzione, località Javrè, tipo 02;
 - n. 258373 Chiesa di S.Lorenzo, località Vigo Rendena, tipo 2;
 - n. 258374 Chiesa di S.Valentino, località S.Valentino Javrè, tipo 02.
3. **Aree a tutela 01**
Sito contestualizzato, vincolato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio beni archeologici della PAT.
4. **Aree a tutela 02**
Sito contestualizzato archeologicamente ancora vivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Nell'area di protezione gli interventi di trasformazione del suolo saranno attuati sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio beni archeologici della PAT. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'Art.13 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm. (area a rischio 01).
Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio beni archeologici della PAT, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso. A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio beni archeologici della PAT, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.
Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P.15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.
5. **Aree di proprietà pubblica**
Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es.reti tecnologiche, impianti di irrigazione ecc.) disciplinate dalla L.P.26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal Comma 3bis dell'Art.14 della L.P.26/1993 ss.mm., secondo quanto disposto dall'Art.25 del D.Lgs.50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

TITOLO V° - STRUMENTI ATTUATIVI DELLE PREVISIONI DEL P.R.G.

Art. 62 – Strumenti subordinati al P.R.G.

1. La disciplina dei piani attuativi è definita dall'art. 50 della Legge provinciale per il governo del territorio e, con riferimento agli strumenti già adottati, dall'art. 121 comma 14 della medesima legge.
2. Sono strumenti subordinati al P.R.G.:
 - i piani attuativi;
 - i piani di lottizzazione e piani guida;
 - piani convenzionati.

Essi sono finalizzati a specificare e sviluppare nel dettaglio le previsioni formulate su alcune aree del territorio.
3. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri a cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Urbanistica Provinciale (L.P. 1/2008) e dalla Legge provinciale per il Governo del Territorio (L.P. 15/2015). I piani possono essere attuati con l'accordo del 75% dei proprietari espresso o in ragione della cubatura esistente o della superficie fondiaria.
4. Nelle zone ove è previsto il piano attuativo o il piano di lottizzazione o i piani guida il rilascio del permesso di costruzione è subordinato alla preventiva approvazione del piano anzidetto. I contenuti e le finalità dei piani attuativi o di lottizzazione/guida sono quelli stabiliti dalla Legge Urbanistica Provinciale (L.P. 1/2008) e dalla Legge provinciale per il Governo del Territorio (L.P. 15/2015)
5. Classificazione, contenuti e modalità di formazione e approvazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata sono definiti dalla Legge provinciale per il Governo del Territorio Capo III Sezione I art.49 e seguenti, e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
6. Nelle zone ove è previsto il programma integrato d'intervento il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'approvazione del suddetto piano i cui contenuti sono quelli stabiliti dall'art. 51 della legge urbanistica e all'approvazione di specifiche convenzioni che dovranno regolare i rapporti tra l'Amministrazione comunale e i soggetti promotori.
7. Fino all'approvazione dei piani attuativi, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza alterazione del volume. Il volume può essere recuperato fatte salve le prescrizioni più restrittive - relative alle categorie di intervento consentite sugli edifici esistenti- contenute nei singoli piani attuativi.
8. I piani attuativi, e i programmi integrati di intervento dovranno comunque rispettare le Norme di Attuazione relative alle "categorie e modalità di intervento sugli insediamenti storici" e ai "criteri per l'esecuzione della tutela ambientale".
9. I piani attuativi, e i programmi integrati d'intervento potranno modificare i perimetri delle aree individuate nella cartografia del P.R.G. solo per motivate e scelte tecniche, conseguenti ai rilevamenti del terreno e alle analisi progettuali. In sede di formazione dei singoli piani attuativi inoltre potrà essere modificata la distribuzione planimetrica delle aree e dei volumi, fermi restando i rapporti dimensionali fra destinazioni d'uso, volumetrie e superfici indicati nel P.R.G..
10. I piani attuativi, i piani di lottizzazione, dovranno essere adottati dal Consiglio comunale entro 10 anni dall'approvazione definitiva della Variante 2019 del P.R.G. Sono fatte salve le diverse prescrizione specifiche eventualmente contenute nelle schede.
11. Le schede grafiche esplicative allegate agli strumenti subordinati al P.R.G. forniscono delle indicazioni che non risultano vincolanti, dovendo essere precisate solo attraverso motivate scelte tecniche.
12. I piani attuativi, e i programmi integrati di intervento sono individuati in cartografia tramite un'apposita numerazione ed un cartiglio specifico che distingue i piani attuativi. I piani attuativi e i programmi integrati di intervento riportano una loro numerazione e sono riconducibili ad una specifica scheda contenuta nelle

presenti Norme di Attuazione. I piani attuativi e i programmi integrati di intervento non riportanti una numerazione sono normati in base ai contenuti e alle finalità dei relativi articoli della Legge urbanistica provinciale.

Art. 63 – Piani Attuativi

63. 1 - PA 1, Vigo Rendena, Piano Attuativo n.1

1. Si riferisce alla riqualificazione e al riuso dell'area "ex salumificio Rendena"; in questa area, puntualmente individuata in cartografia, la destinazione d'uso prevista è parzialmente residenziale, commerciale e di interesse pubblico. In sede di convenzione l'Amministrazione definisce la cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché la realizzazione delle opere stesse a carico dei privati. Comunque, dovrà trovare spazio un parcheggio pubblico per almeno 20 posti macchina. La precisa definizione e localizzazione degli interventi, oltre alle infrastrutturazioni di base, nonché i volumi costruibili saranno oggetto di uno specifico Piano di Attuativo – di Lottizzazione concordato con l'Amministrazione Comunale.
2. Il piano attuativo dovrà essere predisposto in sintonia con la L.P.15/2015 ed avrà per obiettivo la promozione di un efficace e coordinato utilizzo delle nuove aree produttive residenziali in esso comprese. In particolare il piano attuativo determinerà:
 - a) gli ambiti di intervento;
 - b) l'articolazione planivolumetrica delle future costruzioni ed i relativi caratteri tipologici ed architettonici (elementi costruttivi di riferimento);
 - c) le reti tecnologiche con le indicazioni dei principali dati di progetto;
 - d) la sistemazione degli spazi esterni.
3. Il piano attuativo dovrà attenersi ai seguenti indirizzi:

Si riferisce alla riqualificazione e al riuso dell'area "ex salumificio Rendena"; in questa area, puntualmente individuata in cartografia, la finalità d'uso dovrà essere di interesse residenziale e commerciale con interesse pubblico. All'interno del compendio, dovrà trovare spazio un adeguato parcheggio pubblico per 20 posti macchina. Al fine di evitare interventi tipologicamente dirompenti, si impone il rispetto del volume e delle altezze esistenti; la destinazione d'uso sarà: a piano terra (per un volume complessivo di circa 637 mq di SUN) commerciale e per servizi annessi; a piano primo e secondo (per un volume complessivo di circa 639 mq di SUN) residenziale. Le attività commerciali dovranno essere ospitate a piano terra. Le superfici libere dovranno essere adeguatamente drenanti e la pavimentazione non potrà essere realizzata in asfalto.

All'interno del perimetro del piano attuativo gli interventi di ristrutturazione-sostituzione edilizia dovranno rispettare tassativamente:

 - il volume esistente
 - tipologia: tradizionale con copertura a due falde;
 - struttura portante e rivestimenti di facciata in legno.
4. Dovrà essere prevista una adeguata cinturazione arborea alberata sempreverde a ristoro delle potenzialità edificatorie dell'area inclusa. Il Comune di Porte di Rendena deve ottenere la cessione gratuita delle superfici necessarie alla realizzazione dei previsti parcheggi pubblici.
5. I vincoli di piano attuativo hanno una durata di anni 10 entro i quali i PA devono essere progettati, adottati, pubblicati e approvati, pena la loro decadenza.

Art. 64 – Piani di Lottizzazione

64. 1 - PL 1, Javrè, Piano di lottizzazione n.1

1. Il piano di lottizzazione PL1 dell'area produttiva di interesse locale esistente a Javrè ad ovest della S.S. n.239, avrà per obiettivo la promozione di un efficace e coordinato utilizzo delle aree in esso comprese anche attraverso la definizione di una opportuna viabilità di accesso alla zona sulla scorta di quella ipotizzata dal PRG.
2. All'interno del perimetro del PL1 gli interventi edilizi dovranno riferirsi alle indicazioni normative dettate dall'art. 25 ed ai seguenti indici di zona:
 - a) lotto minimo: 1000 mq.;
 - b) altezza max del fabbricato: 8,50 ml.;
 - c) rapporto max di copertura: 60%;
 - d) tipologia: tradizionale.
3. Prima di intervenire, a qualsiasi titolo, a modificare ed utilizzare l'area soggetta a PL1, è necessario che venga progettata e realizzata, a spese dei lottizzanti, un'adeguata strada di accesso.

64. 2 - PL 2, Javrè, Piano di lottizzazione n.2

1. Il piano di lottizzazione PL2 dell'area produttiva di interesse locale sita a valle di Javrè, dovrà essere predisposto in sintonia con la L.P.15/2015, ed avrà per obiettivo la promozione di un efficace e coordinato utilizzo delle nuove aree produttive in esso ricomprese.
2. La suddivisione nei 3 ambiti A, B, C, determinata dal PRG, ha valore di piano-guida e pertanto ciascun ambito potrà attuarsi anche in tempi diversi.
3. In particolare il piano di lottizzazione determinerà per ciascun ambito:
 - a) l'articolazione planivolumetrica delle future costruzioni ed i relativi caratteri tipologici ed architettonici (elementi costruttivi di riferimento) sulla scorta dell'allegata planimetria che fornisce, in via di massima, i seguenti elementi:
 - allineamenti planivolumetrici dei fronti ovest degli edifici (lato strada);
 - allineamenti planivolumetrici dei fronti est degli edifici (lato fiume);
 - orientamento dei colmi delle coperture;
 - accessi ai tre ambiti;
 - b) le reti tecnologiche con le indicazioni dei principali dati di progetto;
 - c) la sistemazione a verde di schermatura della zona;
 - d) la sistemazione degli altri spazi esterni.
4. All'interno del perimetro del piano di lottizzazione PL2 gli interventi edilizi nei tre ambiti A, B, C, dovranno riferirsi sia alla allegata planimetria (le cui indicazioni prevalgono rispetto a quelle della cartografia urbanistica di PRG), che alle indicazioni normative dettate dall'art. 25 ed ai seguenti specifici indici di zona:
 - a) lotto minimo: 1000 mq.;
 - b) altezza max del fabbricato: 7,50 ml.;
 - c) rapporto max di copertura: 60%;
 - d) tipologia: tradizionale con copertura a due falde;
 - e) struttura portante e rivestimenti di facciata in legno.
5. Dovrà essere prevista una adeguata cinturazione arborea alberata sempreverde localizzata lungo il margine ovest dell'intero piano di lottizzazione, all'interno dell'apposita area a verde di protezione stabilita dal PRG; tale sistemazione a verde dovrà essere progettata e realizzata unitariamente per i tre ambiti A, B, C e risultare omogenea.
6. A ristoro delle potenzialità edificatorie dell'area inclusa all'interno del piano di lottizzazione dell'area produttiva, il Comune di Porte di Rendena deve ottenere la cessione gratuita delle superfici necessarie all'allargamento della viabilità pubblica posta al margine ovest dell'area stessa, soggetta a piano attuativo, la cui larghezza minima è fissata in m 6,00 oltre a m 1.5 per il marciapiede;
7. La temporalizzazione degli interventi prevede:

- la cessione al Comune di Porte di Rendena, da parte dei lottizzanti, delle aree necessarie per l'allargamento della viabilità principale di accesso all'area;
 - la realizzazione delle opere infrastrutturali;
 - la realizzazione degli edifici.
 - la realizzazione e sistemazione unitaria delle fasce a verde.
8. Il nuovo insediamento produttivo previsto nell'ambito C, potrà essere realizzato solo previa demolizione del volume (ex stalla) esistente e dovrà risultare opportunamente traslato verso est, secondo la planimetria allegata.



9. Lo schema riportato al presente articolo indica ulteriori elementi prescrittivi da considerare nella progettazione del piano di lottizzazione PL 2
- suddivisione in tre ambiti (PL2/a, PL2/b, PL2/c);
 - posizione e numero accessi;
 - posizione futuri edifici produttivi;
 - allineamento dei fronti;
 - orientamento delle coperture;
 - uniformità dei manti di copertura con tegole color cotto;
 - uniformità delle recinzioni (in metallo o legno di semplice disegno, su muretto in cls);
 - uniformità delle sistemazioni a verde.

Art. 65 – Permesso di costruire convenzionato.


1. Le tavole del PRG individuano aree soggette a permesso di costruire convenzionato nelle quali è possibile la trasformazione urbanistica mediante intervento edilizio diretto nel rispetto delle Norme di Attuazione e delle indicazioni cartografiche nonché di eventuali schede normative appositamente redatte e allegate alle presenti norme di attuazione che individuino gli interventi edilizi e le aree e/o le opere destinate a standard o a servizi pubblici previsti nell'area medesima.
2. L'intervento di trasformazione urbana può essere attuato con il semplice permesso di costruire qualora vengano osservate da parte del concessionario le impostazioni progettuali indicate dallo strumento urbanistico generale.

3. Le modalità di realizzazione e di cessione e/o costruzione di vincoli ad uso pubblico delle aree per standard sono regolate da apposita convenzione, che potrà prevedere anche garanzie a carico del concessionario sul modello delle convenzioni di lottizzazione. Detta convenzione dovrà essere sottoscritta prima di dar corso all'intervento edilizio. Per la stessa, quando non riguarda un piano di lottizzazione si prevede la semplice registrazione senza obbligo di trascrizione all'ufficio tavolare.

65. 1 - PC 1, Javrè, Concessione convenzionata n.1

1. La concessione convenzionata CC1 interessa l'area situata a Sud dell'area produttiva artigianale tra abitato di Javrè e Villa Rendena tra la strada di III^ categoria SP34 e la sinistra orografica del rio Bedù. Nella mappa catastale l'area comprende, in tutto o in parte le seguenti particelle: pp.ff.485, 493 cc.Javrè e pp.ff.594, 595, 597/1, 599/1, 1891/1 cc.Villa Rendena.
2. La trasformazione urbanistico-edilizia di questa zona prevede l'individuazione di un'area destinata ad area sosta camper e contestualmente la realizzazione, a carico dei richiedenti, delle opere di adeguamento delle urbanizzazioni evidenziate nella scheda allegata, e la cessione gratuita al Comune delle relative aree interessate.
3. Le opere sull'area in cessione al Comune sono le seguenti:
 - Creazione dell'ingresso all'area camper e all'area parcheggi pubblici con raccordo alla strada di III^ categoria SP34;
 - Realizzazione di n.10 parcheggi pubblici (9 standard più 1 riservato per disabili di dimensioni secondo Art.8.2.3 DPR 24 luglio 1996) destinati alla sosta di autoveicoli con accesso gratuito aperto a tutti funzionali all'utilizzo della ciclabile e per le attività ricreative in genere. I parcheggi dovranno essere realizzati con materiali naturali e permeabili ;
 - Realizzazione di una fascia a verde di protezione di almeno 3m tra la ciclabile e l'area a parcheggio e una seconda fascia di protezione di almeno 1m tra il parcheggio e l'area camper;
 - Realizzazione di una fascia a verde di protezione, nella quale è vietata qualsiasi installazione, corrispondente all'area soggetta, secondo la carta del pericolo PGUAP, a "elevata pericolosità geologica".
4. La progettazione dell'area camper dovrà inoltre essere coerente con le seguenti prescrizioni ed indicazioni:
 - La progettazione dell'area dovrà rispettare le indicazioni dell'Art.8 della L.P.4 Ottobre 2012, n.19 e ss.mm. per le aree camper e camper service;
 - L'intervento dovrà avere caratteri di reversibilità;
 - Gli spazi di manovra dovranno essere realizzati in stabilizzato;
 - Le piazzole dovranno avere dimensioni minime 8x5m e realizzate a verde con alberature, e possibilmente previste di colonnine per l'energia elettrica e l'acqua potabile;
 - Sull'area potranno essere presenti solo gli edifici dei servizi-igienici, preferibilmente interrati sulla pendenza della scarpata così da mimetizzarsi con l'ambiente, e della guardiola di accesso all'area camper;
 - I servizi-igienici dovranno comprendere le sole docce, i lavabi e i wc nel numero minimo secondo il numero delle piazzole e nel rispetto del DM 14 giugno 1989, n.236 e ss.mm. e il relativo DPR 24 luglio 1996 e ss.mm.;
 - La superficie utile netta (SUN) dell'edificio dei servizi-igienici non potrà essere superiore a 100mq;
 - La superficie utile netta (SUN) dell'edificio della guardiola non potrà essere superiore a 25mq;
 - Dovrà essere presente un punto di scarico dei reflui per i camper;
 - Dovrà essere presente un'area destinata a piazzola ecologica raggiungibile dai mezzi comunali;
 - L'area per lo scarico dei reflui e l'area destinata a piazzola ecologica dovranno essere opportunamente schermate da alberature.
5. Nel presente schema vengono fornite indicazioni di massima sulla suddivisione dell'area.

6. Nelle aree ricomprese negli ambiti fluviale sono ammesse le sole funzioni previste dalle NTA del PGUAP della Provincia di Trento.



TITOLO VI° - ELEMENTI E MATERIALI COSTRUTTIVI AMMESSI NELLE OPERAZIONI EDILIZIE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI E PER GLI EDIFICI STORICI ISOLATI

Art. 66 – Abaco degli elementi e materiali costruttivi ammessi, consigliati e vietati nelle operazioni edilizie effettuate negli insediamenti storici, per gli edifici storici isolati e nelle aree di interesse culturale ed ambientale.

PREMESSA 1: “LE ANALISI DELLE COMPONENTI STORICHE DEL TERRITORIO”.

L'analisi del territorio in funzione delle politiche di tutela degli insediamenti storici costituisce un aspetto fondamentale dell'intero processo di elaborazione dei piani urbanistici. In particolare è necessaria un'analisi delle dinamiche di formazione dell'assetto territoriale per individuare le componenti storiche e conseguentemente, definire gli insediamenti e gli edifici isolati di antica origine.

L'assetto del territorio è risultato di una progressiva sedimentazione di mutazioni naturali e trasformazioni antropiche. Le trasformazioni antropiche si possono individuare principalmente attraverso l'analisi della viabilità storica, dalla quale si individua (insieme alle condizioni morfologiche del sito) le matrici di formazione ed organizzazione del territorio, e dall'analisi del tessuto edilizio, dalla quale si individua mediante indagini cartografico-catastali (edifici esistenti alle soglie storiche del 1839, 1860 e situazione attuale) l'articolazione del nucleo urbano e degli edifici isolati, le modificazioni, le permanenze e le dinamiche di sviluppo.

"I perni territoriali dell'insediamento e della sua organizzazione sono stati dapprima i castelli e i loro borghi, a partire dal Medioevo (scomparse o divenute labili le eredità romane); poi le piccole polarità urbane locali, capaci di mediare le esigenze locali con le proposte che provenivano dall'esterno. La trama territoriale dell'insediamento, nel suo infittirsi e nel suo addentrarsi intorno ai centri più attivi, è poi legata quantitativamente alla crescita demografica, pressoché continua a partire già dal Quattrocento, e quindi alla necessità di utilizzare ogni spazio che consentisse l'insediamento. Ne è derivata quella frantumazione dell'insediamento, determinata dalla ripartizione dei suoli e dei boschi fra tante piccole comunità, che si ritrova nel fondovalle, sia, in misura anche più esasperata, nei versanti montuosi (sia lacustri che vallivi), dove i piccoli insediamenti occupano ogni ripiano, ogni terrazzo che appena consenta l'insediamento e l'utilizzo di uno spazio produttivo" (G. Gorfer).

"Le sedi di antica origine sono prevalentemente di tipo accentuato, disposte su terrazzi con la chiesa a lato, al margine di valle, su conoidi di deiezione, talvolta sul fondovalle, altre volte in conche su alture" (G. Gorfer).

Evidentemente per una esauriente conoscenza delle vicende storiche dell'insediamento è necessario fare riferimento all'ampia bibliografia esistente in materia, ma doveroso è un breve accenno degli elementi architettonico-urbanistici caratterizzanti, nonché per ogni insediamento storico presente nel territorio comunale, oltre alle schede di rilevazione, sono state realizzate delle tavole tematiche, accompagnate da una breve relazione allegata alla presente relazione illustrativa, che illustrano con maggiore efficacia i dati emersi e consentono di rilevare eventuali correlazioni tra i vari nuclei storici.

PREMESSA 2: “ANALISI TIPOLOGICA DEGLI EDIFICI STORICI”.

L'analisi tipologica deve individuare le caratteristiche dominanti e comuni dei manufatti aggregati in tessuti urbani nonché di quelli isolati sia in riferimento alla struttura dell'unità edilizia che del loro rapporto con gli spazi aperti di pertinenza e pubblici.

La disciplina urbanistica in questo ambito si basa su parametri di valutazione oggettivi, ovvero discriminanti d'ordine strutturale-dimensionale (tessitura dei setti portanti, rapporti tra prospetti e profondità del corpo di fabbrica, distribuzione verticale ed orizzontale, ecc.), d'ordine funzionale e soprattutto d'ordine linguistico-semantic.

Tale analisi studia le possibili associazioni di elementi per raggiungere ad una classificazione per tipi degli organismi architettonici. Solitamente nel campo dell'edilizia si utilizza "l'esperienza mediante la memoria, operante a livello di coscienza spontanea, delle risoluzioni di problemi analoghi attuate precedentemente" ed

inoltre "il tipo condiziona l'intera gamma degli oggetti edilizi, senza limitazioni di scala, dal materiale di costruzione agli organismi territoriali". (G.F. Caniggia, Strutture dello spazio antropico - Uniedit).

L'elemento tipologico assume importanza nella misura in cui fornisce elementi atti a rendere "corretti" gli interventi consentiti su un organismo preesistente, ossia nel rispetto e nell'evidenziazione delle caratteristiche proprie di ciascuno degli elementi costitutivi di ogni organismo.

Tali elementi derivano da un lungo processo di elaborazione nel tempo, di conseguenza ogni elemento avrà diritto a mantenere ed esprimere "i segni" del proprio tempo: sarà "corretto" solo l'intervento successivo che non sopraffarà l'elemento preesistente.

Nell'ambito degli organismi edilizi ogni intervento diventa ammissibile, purché contenuto nei limiti della non prevaricazione rispetto ai valori consolidati in precedenza. Sotto questo profilo all'aspetto funzionale non è attribuibile un elevato valore "consolidato" mentre quello strutturale-dimensionale assume valore se deriva dall'aspetto linguistico. Il massimo valore consolidato è assunto dalle testimonianze storiche nell'ambito linguistico.

Il linguaggio è definibile come un sistema sociale di "segni" in grado di trasmettere un messaggio completo. Esso si compone di una forma (i segni) e di un contenuto (il messaggio); ogni segno ha una propria espressione corretta (l'ortografia) ed un insieme di segni ha significato se concatenato secondo criteri convenzionali e logici (la grammatica e la sintassi).

Ogni linguaggio è espressione di una determinata cultura.

Il linguaggio funge da elemento rilevatore dell'identità di un popolo e della sua appartenenza ad un ambito spaziale preciso.

Nel linguaggio figurale tutto ciò si manifesta nelle forme dell'architettura (equivalente alla terminologia), nelle sue aggregazioni urbanistiche (equivalenti alla fraseologia) e nei suoi rapporti con il territorio (equivalente al senso compiuto di un discorso generale).

L'analisi tipologica individua le caratteristiche linguistiche degli insediamenti storici essenzialmente ai campi dell'espressione architettonica (la terminologia) e della concatenazione urbanistica (la fraseologia), individuando il massimo numero di elementi termini lessicali (aperture, cornici, balconi, ringhiere, tipi di materiali, tecniche costruttive, strutture particolari, ecc.) propri del linguaggio locale e dei modelli sintattici differenziati localizzabili nel territorio.

Attraverso il recupero ed il riuso degli elementi tipologici caratterizzanti si conseguirà la conservazione e la valorizzazione dell'identità culturale, definendo in maniera propositiva la modalità di intervento corretto per ogni organismo edilizio ed urbano. L'analisi tipologica delle unità edilizie presenti nell'insediamento storico di Porte di Rendena si presenta complessa, data la stratificazione subita nel corso delle epoche dal tessuto edilizio, mentre per i nuclei di antica origine sviluppati sui versanti della valle solcata dal Torrente Sarca e suoi affluenti, l'analisi deve considerare gli edifici a carattere rurale non solo come elementi autonomi (non possiedono solitamente un intrinseco notevole significato architettonico), ma come elementi "ricorrenti" in un determinato contesto urbanistico-ambientale.

Gli edifici a carattere rurale possiedono espressività soprattutto se collocati nel loro contesto quali elementi di una associazione intimamente correlata alla morfologia insediativa territoriale.

Escludendo le unità edilizie prive di ogni valore architettonico-ambientale, generalmente edifici di recente edificazione senza qualità architettonica od edifici di antica origine compromessi da maldestre operazioni di ristrutturazione, è possibile riscontrare una gamma seppur limitata di modelli linguistico-architettonici che costituiscono la base del processo di analisi tipologica.

Anche nell'ambito spaziale del Comune di Porte di Rendena, dopo un accurato censimento di tutte le unità edilizie presenti entro i tessuti storici nonché di quelli isolati nel vasto territorio circostante, si possono riscontrare la presenza di due modelli linguistici fondamentali, anche se in altri contesti tale suddivisione risulta più evidente ed apprezzabile:

- il modello aulico-urbano;
- il modello vernacolare-rurale;

nonché in particolare di un sotto-modello tipologico, sempre appartenente all'interno del vasto modello

vernacolare-rurale, peculiare del contesto della Valle del Sarca:

- le "case da monte" (stalla-fienile)

Il modello aulico-urbano si presenta ricorrente ed uniforme negli insediamenti storici più importanti del Trentino, in modo molto limitato nel contesto del territorio di Porte di Rendena, (generalmente ad uso residenziale della antica aristocrazia, ma in seguito anche della nuova classe borghese, nonché edifici a carattere pubblico o di rappresentanza privata) è caratterizzato da una composizione basata su canoni derivanti dalla trattatistica e dalla manualistica dell'architettura, fondati cioè su proporzioni, simmetrie e gerarchie ovvero indipendenti da ogni riferimento ambientale (ad eccezione del materiale costruttivo solitamente di provenienza locale). Tale modello costituisce con la sua presenza uniforme sul territorio una sorta di "linguaggio ufficiale" dei ceti dominanti e del potere pubblico.

Il modello vernacolare-rurale si presenta invece variabile da zona a zona caratterizzato da una composizione basata sulla funzionalità e dalle necessità produttive, ovvero non fondate su canoni ideologici. Tale modello costituisce con la sua presenza omogenea ma "variabile" sul territorio, un elemento caratterizzante delle culture locali da valorizzare e recuperare.

Il sotto-modello "casa da monte". L'analisi tipologica nell'ambito delle unità edilizie presenti nei tessuti storici del Comune di Porte di Rendena si è sviluppata essenzialmente nello studio del sotto-modello "casa da monte" in quanto elemento di maggiore valore architettonico-paesaggistico, nonché di particolare sensibilità nelle operazioni di restauro-risanamento dell'organismo edilizio. Per il sotto-modello linguistico "casa da monte" si sono rilevati i caratteri volumetrici e di destinazione d'uso originaria, i caratteri costruttivi principali (con riferimento alla copertura ed elementi delle fronti) dei caratteri complementari (manto di copertura, serramenti, ecc.) e dei caratteri degli spazi di pertinenza, in quanto è improrogabile la necessità di stabilire criteri e modalità di intervento edilizio specifico per eliminare qualsiasi possibilità di ulteriore degrado della peculiare "identità linguistica".

Le analisi architettonico-tipologiche del sotto-modello linguistico "casa da monte", riscontrato nel vasto territorio del Comune di Porte di Rendena, vengono effettuate su unità edilizie non compromesse da maldestre operazioni di pseudo-risanamento conservativo, ovvero su corpi di fabbrica con caratteri formali originali, evento indispensabile per l'esatta individuazione degli elementi volumetrici e costruttivi originali-tradizionali.

Tale maggiore sviluppo nell'analisi del sotto-modello "casa da monte" deriva nella necessità improrogabile dell'individuazione di tutte le caratteristiche peculiari di tale tipologia, in modo da costituire un percorso didattico per reimpadronirsi a leggere prima ed a scrivere poi l'antica lingua architettonica, che è la sola espressione valida rimasta a testimoniare un'identità nonché il solo mezzo per recuperarla.

Attraverso il recupero ed il riuso degli elementi tipologici caratterizzanti si conseguirà la conservazione e la valorizzazione dell'identità originale, definendo in maniera propositiva la modalità di intervento corretta per ogni organismo edilizio.

Per la generalità delle unità edilizie presenti negli Insediamenti Storici e di quelle isolate nel territorio comunale di Porte di Rendena è stato realizzato un repertorio degli elementi costruttivi principali che costituiscono un riferimento, che pur non avendo valore prescrittivo assoluto, deve contribuire ad orientare la progettazione verso soluzioni più coerenti con la tradizione costruttiva locale.

ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Le seguenti indicazioni costituiscono guida agli interventi per il recupero dell'insediamento storico aggregato ed edifici rientranti nell'insediamento storico isolato.

Al fine di individuare i caratteri dell'architettura tradizionale da conservare e in genere gli indirizzi progettuali per la sua conservazione si prescrive come linea guida, la pubblicazione del PTC Piano Territoriale Comunità delle Giudicarie "Architettura tradizionale nelle Giudicarie. Indirizzi a supporto della pianificazione territoriale dei comuni".

Sono ammessi materiali e tecniche costruttive innovative, anche discostandosi dai criteri di carattere generale, purché venga garantito l'aspetto architettonico storico unitario dell'edificio e/o del contesto, previo parere, preventivo, paesaggistico favorevole da parte della Commissione edilizia comunale.

Per tutti gli interventi in aree di tutela paesaggistica del PUP e per gli interventi che prevedono la demolizione con ricostruzione anche nelle altre parti del territorio comunale deve essere acquisita la prescritta autorizzazione paesaggistica di competenza delle commissioni per il paesaggio della comunità di valle (CPC).

Intonaci

Descrizione degli elementi costruttivi "consolidati" ed ammessi

Nei casi di presenza di elementi affrescati o affrescati a graffito si prescrive la piena conservazione, secondo le tecniche del restauro delle predette superfici.

Nei casi di presenza di intonaci con valore di memoria della tipologia storica costruttiva dello strato intonacato, di memoria delle trasformazioni significative storiche stratigrafiche dell'edificio o di puro dato materiale dell'edilizia storica dei luoghi, si prescrive la sua più possibile conservazione, secondo le tecniche del restauro delle predette superfici.

Si disincentiva tutti gli interventi di rimozione del dato storico dalle superfici intonacate, indispensabili per la lettura stratigrafica dell'edificio e delle sue fasi costruttive storiche ma soprattutto come dato fondativo da conservare dell'identità storica del luogo.

Tutti i nuovi intonaci saranno subordinati al rispetto del DGP 22/02/2018 n.277 e s.m.i..

Portali in pietra

Descrizione degli elementi costruttivi "consolidati" ed ammessi

Nei casi di presenza di elementi lapidei è prescritto il risanamento strutturale e della pietra superficiale, in caso di sostituzione è necessario utilizzare elementi lapidei della stessa tipologia con la sezione di quelli originari.

Risulta evidente che è fatto divieto la modifica delle strutture originarie per l'allargamento del passo carraio nonché eventuali tamponature in muratura.

I serramenti dei portali dovranno avere apertura tradizionale con ante in legno.

Porte e finestre

Descrizione degli elementi costruttivi "consolidati" ed ammessi

I serramenti delle finestre o porte-finestre dovranno avere apertura tradizionale a due ante con struttura in legno verniciato al naturale o smaltato nei colori tradizionali. E' concesso l'uso di finestre o porte finestre nei soli colori del bianco e delle gradazioni di grigio.

Per gli edifici che, a seguito della totale demolizione e ricostruzione, abbiano affrontato il tema progettuale in chiave contemporanea è consentito l'utilizzo anche di serramenti in altri materiali.

Nei casi di apertura poste nella fascia basamentale o al coronamento (oculi ovoidali, bocheri, ecc.) sono ammissibili anche particolari tipologie di apertura derivate dalla tradizione locale.

Le imposte devono essere ad anta d'oscuro in legno verniciato al naturale o smaltato nei colori tradizionali nella tipologia derivante dalla tradizione locale.

Nei casi di presenza di cornici in pietra è prescritto il risanamento strutturale e della finestra superficiale e inoltre in caso di sostituzione, è necessario riutilizzare gli elementi lapidei ed eccezionalmente sostituibili con elementi della stessa tipologia e sezione di quelli originari e tradizionalmente presenti nel contesto territoriale.

Scale esterne

Descrizione degli elementi costruttivi "consolidati" ed ammessi

La struttura delle scale esterne dovrà essere costituita con materiale e finitura derivante dalla funzione di accesso all'unità edilizia o di collegamento verticale dei livelli superiori.

Nella generalità la scala esterna di accesso presenta una struttura in materiale lapideo (tonalite "valgenova") con parapetto in ferro battuto, oppure struttura in materiale lapideo per i primi 3-4 gradini e successiva scala e parapetto in legno.

Le scale esterne di collegamento verticale dei livelli superiori hanno struttura e parapetto in legno nonché risultano intimamente connesse ed in sintonia con la tipologia costruttiva del sistema dei ballatoi.

Balconi e ballatoi

Descrizione degli elementi costruttivi “consolidati” ed ammessi

La struttura dei ballatoi e dei balconi dovrà essere costruita con materiale e finitura derivante dalla funzione che tradizionalmente si collocava ai vari livelli dell'unità edilizia (essiccatoio, derrate alimentari, ecc.).

Nella generalità l'intera struttura dovrà essere in legno (travi a sbalzo, tavolato e parapetto), in alcuni casi in cls intonato con parapetto in ferro lavorato.

La larghezza media del tavolato di calpestio dovrà essere da 0,80 a 1,20 ma in ogni caso sempre all'interno del sottogronda.

Coperture ed abbaini

Descrizione degli elementi costruttivi “consolidati” ed ammessi

Il manto di copertura dovrà essere costituito da coppi tradizionali, scandole, tegole o lamiera.

Le unità edilizie catalogabili come monumentali e di pregio storico-artistico dovranno utilizzare il materiale specifico originario (Scandole in legno, rame, lastre in ardesia, ecc.).

Sono ammesse le finestre in falda in quantità sufficiente a garantire i parametri igienico edilizi, mentre gli abbaini sono ammessi solo quelli con tipologia “a canile”, posizionati in continuità con i tracciati regolatori del prospetto.

I canali di gronda ed i pluviali dovranno essere generalmente costituiti preferibilmente in rame, oppure in lamiera zincata verniciata.

Impianti tecnologici esistenti

Descrizione degli elementi costruttivi “consolidati” ed ammessi

Gli impianti tecnologici posti all'esterno delle fronti (cassetto di ispezione Enel e Telecom, tubazione gas metano, prese d'aria caldaie autonome a metano, ecc.) devono integrarsi il più possibile con la struttura e la finestra esterna dell'unità edilizia, prevedendo oltre ad una loro posizione defilata ed in continuità con i tracciati regolatori dei prospetti anche una loro mimesi cromatica con l'insieme.

In particolare le prese d'aria delle caldaie autonome a canne stagne a metano devono essere elusivamente poste sulla copertura (utilizzo dei camini con intercapedine) ed inoltre anche le apparecchiature per la ricezione TV satellitare devono essere localizzate esclusivamente sulla copertura dell'unità edilizia (ad esclusione delle “Ca' da mont” per le quali è opportuno un loro posizionamento sul terreno circostante).

Muri e recinzioni.

Descrizione degli elementi costruttivi “consolidati” ed ammessi

Nei casi interventi su muri e recinzioni di pregio è prescritto il risanamento strutturale ed il ripristino degli elementi lapidei esistenti e la loro eventuale integrazione con materiale e tipologia simile a quella dell'organismo originario.

L'eventuale uso di recinzioni dovrà essere esclusivamente in elementi lignei di foggia semplice nel rispetto della tradizione locale. E' ammesso un mascheramento con siepi.

TITOLO VII° - CRITERI L'ESERCIZIO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Art. 67 – Disposizioni generali

1. Le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio, che non interessano l'insediamento storico e gli edifici storici isolati di origine storica, oltre a rispettare le prescrizioni del P.R.G. e dei relativi strumenti subordinati, devono essere conformi ai seguenti criteri di tutela ambientale.
2. La relazione tecnica, allegata agli elaborati del progetto, deve illustrare e motivare le scelte progettuali, documentando le analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente con le indicazioni ed gli indirizzi generali contenuti nelle presenti norme.
3. Nelle aree individuate "di tutela ambientale" riportate nella cartografia del sistema ambientale, i criteri di progettazione dovranno essere conformi ai seguenti articoli nonché dovranno seguire le procedure autorizzate previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio.
4. Gli strumenti subordinati possono prevedere, per le opere di loro competenza, soluzioni diverse da quelle contenute nelle indicazioni delle presenti norme, purché motivate da scelte progettuali organiche e qualificanti l'immagine complessiva dell'intervento. Il presente elaborato si configura pertanto come allegato alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale e deve essere consultato contestualmente ad esse.
5. La progettazione ed esecuzione degli interventi soggetti a preventiva verifica di coerenza con i presenti criteri di tutela paesaggistica possono prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche innovative purché sia garantita la qualità architettonica e coerenza con i criteri di tutela elaborati dalla Comunità di Valle inseriti come "carta delle regole" all'interno del PTC ai sensi della legge urbanistica provinciale.

Art. 68 – Aree per la residenza, per servizi e per attrezzature turistiche

1. I nuovi edifici e le trasformazioni di quelli esistenti devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante, per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti, e devono riprendere, sia pure interpretandoli, gli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona.
2. I materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno.
3. Le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie, di stili architettonici e di materiali tradizionali della zona.
4. L'edificio deve adeguarsi alla morfologia del terreno, in modo da minimizzare gli scavi ed i riporti, e deve disporsi in posizione marginale, rispetto al lotto, e il più vicino possibile agli altri edifici.
5. Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata e valorizzati da un'attenta sistemazione di alberi d'alto fusto. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata ed eseguite con materiali e tecniche tradizionali.
6. Nelle lottizzazioni le volumetrie devono essere tendenzialmente accorpate, ma non devono configurarsi, se non negli interventi di dimensione modesta, come ripetizione continua della stessa unità e degli stessi elementi geometrici.
7. La rete viaria deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti. Lo schema deve essere impostato secondo una gerarchia stradale e risultare funzionale dal punto di vista viabilistico.
8. La progettazione deve essere improntata da uniformità compositiva, la disposizione degli edifici deve tener conto del contesto ambientale e salvaguardare le visuali panoramiche.

Le linee elettriche e telefoniche devono essere collocate in apposite sedi interrato.

Art. 69 – Aree per attività produttive e commerciali

1. La progettazione dei nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno.
2. I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio.
3. Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva e ad evitare l'impermeabilizzazione generalizzata dei piazzali. Devono essere indicati chiaramente i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi d'alto fusto, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le realizzazioni anomale e creare zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata avere altezza non superiore a 1,50 metri e consentire la visione attraverso esse.
4. Le linee elettriche e telefoniche devono essere collocate in apposite sedi interrato.
5. Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento dell'attività produttiva, collocare all'aperto del materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici ben definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi.
6. I muri di sostegno in calcestruzzo a vista devono essere ridotti al minimo e, ove è possibile, vanno sostituiti da scarpate inerbiti.
7. I fronti principali dovranno attestarsi preferibilmente secondo allineamenti paralleli alle direttrici stradali esistenti.

Art. 70 – Aree per discariche

1. Le cave e le discariche devono essere progettate tenendo in massima considerazione: sia l'impatto provvisorio, determinato sul contesto paesaggistico dall'attività lavorativa nel periodo di gestione, che l'impatto permanente, prodotto dall'alterazione morfologica del sito ad esaurimento dell'azione di scavo o di deposito.
2. L'area di coltivazione deve essere suddivisa in lotti, in modo da programmare nel tempo le varie fasi di lavorazione ed il ripristino ambientale del sito, che deve avvenire contestualmente allo sfruttamento. Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione del fronte di lavorazione, che deve risultare il più defilato possibile rispetto alle vedute panoramiche del contesto paesaggistico.
3. L'apertura dell'attività deve coincidere con la messa a dimora di alberature varie, ai margini dell'area, con funzione di schermo visivo, che deve presentare particolare efficacia in direzione delle strade di maggior traffico e delle principali vedute panoramiche. La recinzione deve essere trasparente e coperta dal verde.
4. La destinazione finale del suolo è quella indicata dalla cartografia del P.R.G.. Il progetto di recupero ambientale, che fa parte integrante del progetto di coltivazione, deve prevedere una morfologia del sito idonea alla destinazione finale ed integrata con il contesto ambientale. Devono essere evitate le forme geometriche ed artificiali.
5. La destinazione d'uso dovrebbe essere verificata attraverso indicatori ecologici quantitativi, che permettano di stabilire la compatibilità con il paesaggio esistente, nonché di verificare la stabilità degli equilibri paesistici in relazione al tipo di recupero ambientale previsto.

Art. 71 – Aree per attrezzature tecnologiche

1. Gli impianti tecnologici che non sono soggetti a studio di impatto ambientale devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti ambientali e paesaggistici.

2. I materiali, i colori, gli elementi costruttivi e le masse devono essere adottati sulla base dell'esigenza di mimetizzare l'opera nell'ambiente circostante
3. I terreni interessati dall'intervento devono essere sistemati, rinverditi e, se è opportuno un mascheramento, piantumati con essenze arboree locali.
4. Gli impianti tecnologici, ad esclusione dei cimiteri, devono essere mascherati con schermi vegetali, realizzati con arbusti e piante d'alto fusto, dislocati adeguatamente nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico.
5. I volumi edilizi devono essere disposti in modo da risultare il più defilati possibile rispetto alle vedute panoramiche ed in modo particolare rispetto alle strade di maggior traffico.

Art. 72 – Aree agricole del PUP e aree agricole locali

1. La localizzazione di eventuali fabbricati deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche e, all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo.
2. La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a quella isolata.
3. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
4. I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.
5. La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.
6. Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdate e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.
7. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e, ove possibile, essere raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbite.
8. Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di mascheramento dell'intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze locali.
9. La bitumatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il ruscellamento va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.
10. I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Tutti quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
11. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere di legno, Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrate.
12. L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti, finalizzato ad aumentare la produttività agricola, è consentito solamente se non comporta sostanziali modificazioni morfologiche del contesto ambientale.

Art. 73 – Zone a pascolo

1. L'eventuale ubicazione di fabbricati, nell'ambito delle aree disponibili, deve essere preceduta dall'analisi del contesto ambientale al fine di scegliere una posizione defilata, rispetto alle visuali panoramiche e, possibilmente, vicina al margine del bosco.
2. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
3. I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture portanti interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza. La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.
4. I terrapieni e gli sbancamenti devono essere modellati con linee curve ed adeguatamente trattati e rinverditi con essenze locali.
5. Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze è consentita la stanga in legno. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti devono essere ripristinate²³.
6. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, né essere dotate di manufatti in cemento armato a vista.
7. Le rampe devono essere sistemate ed inerbite.
8. I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Tutti quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
9. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere di legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da necessità tecniche.

Art. 74 – Zone a bosco

1. La trasformazione degli edifici esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
2. I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture portanti interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza.
3. La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata.
4. Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze è consentita la stanga in legno.
5. L'eventuale costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, né essere dotate di manufatti in cemento armato a vista.
6. Le rampe devono essere sistemate ed inerbite.
7. I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
8. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere di legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da necessità tecniche.

Art. 75 – Aree per la viabilità e gli spazi pubblici

1. L'esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono essere eseguiti

- curando particolarmente il progetto in riferimento all'inserimento ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo.
2. Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.
 3. Gli scavi ed i riporti devono essere inerbiti e, qualora specifiche esigenze di mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali.
 4. I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da scarpate, devono avere paramenti in pietra locale a vista.

Art. 76 – Aree di riserva naturale locale

1. Le attività e le trasformazioni urbanistiche, i criteri di tutela paesaggistica ed ambientale relativa alle aree di riserva naturale provinciali e locali sono disciplinate dalla Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" al Titolo V Sistema delle aree protette provinciali con particolare riferimento all'art 46 della sopracitata legge.

Art. 77 – Aree di protezione dei laghi

1. All'interno delle aree di protezione dei laghi ogni intervento consentito deve riferirsi ai seguenti criteri di difesa e ambientazione:
 - è vietata l'escavazione sopra e sotto il livello dell'acqua;
 - è vietata l'accumulo di merci all'aperto, la discarica di rifiuti, il deposito ed il riporto di materiali edilizi e di qualsivoglia tipo di rottame;
 - è vietata l'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea;
 - è vietato alterare l'equilibrio e l'assetto dei vari habitat vegetazionali, sia nel lago che lungo le rive, salvo che per ricondurli a documentate condizioni originarie;
 - è preferibile evitare di asfaltare le strade veicolari, pedonali e gli spazi di pertinenza degli edifici; possono essere autorizzate le pavimentazioni permeabili e quelle in pietra locale.
 - è preferibile evitare le recinzioni in muratura, mentre sono da preferire recinzioni in metallo mascherato da siepi;
 - non sono consentiti muri di contenimento in calcestruzzo, possono essere autorizzati quelli con paramento esterno in pietra locale;
 - non sono consentite le palificazioni; i cavi elettrici e telefonici devono essere collocati nel sottosuolo in apposite sedi;
 - non è consentita la pubblicità commerciale; la segnaletica di interesse turistico può essere collocata su precisa indicazione dell'Amministrazione comunale.
2. Gli ampliamenti degli edifici esistenti, consentiti dalle norme relative alla destinazione di zona, potranno prevedere escavazioni, purché siano contenute all'interno del sedime dell'edificio;

Art. 78 – Aree di protezione dei corsi d'acqua

1. All'interno di queste aree sono da evitare opere di copertura, intubazione interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, gli interventi di canalizzazione e derivazione di acque, l'ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, se non strettamente finalizzati alla regimazione dei corsi d'acqua, al loro impiego per fini produttivi e potabili, al recupero ambientale delle rive o alla creazione di parchi fluviali.

2. All'interno di queste aree si deve evitare, per quanto possibile, la realizzazione di nuove strade a carattere locale. Qualora ciò sia inevitabile, esse non devono avere la pavimentazione bituminosa, o comunque impermeabile, nè presentare manufatti in cemento armato.
3. Eventuali fabbricati, relativi ad impianti tecnologici o ad attrezzature per lo svago ed il tempo libero, devono essere realizzati con tecniche e con materiali tradizionali.
4. Vanno limitate al massimo le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque eseguite con tecniche tradizionali (paramenti n pietra, scogliere, ecc.), che pur garantendo un discreto impatto visivo, non ottemperano alle esigenze biologiche del corso d'acqua.
5. Vanno invece privilegiati, ogni volta sia possibile, gli interventi di rinaturalizzazione da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, abbinata ad opportune modifiche della morfologia dell'alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale.
6. Sono prevedibili le seguenti tecniche di ingegneria naturalistica:
 - ampliamento della sezione dell'alveo con differenziazioni micromorfologiche;
 - uso di repellenti vivi;
 - sostituzione di briglie e soglie con rampe a blocchi;
 - semine potenziate;
 - uso di coperture diffuse in ramaglia di salici, semplici ed armate;
 - uso di ribalte, gradonate, fascinate vive;
 - uso di palificate vive, semplici e doppie, con tane per l'ittiofauna;
 - trapianto di ecocelle palustri;
 - uso di biofeltri e biostuoie rinverditi;
 - altre tecniche giudicate opportune in sede di verifica dei parametri idraulici e progetto.
7. Gli interventi edilizi ammessi nella fascia di tutela, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando l'impatto visivo attraverso l'impiego di tecniche e materiali tradizionali. Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili. Le recinzioni e le illuminazioni saranno improntate alla massima semplicità, cercando di recuperare la tipologia produttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose

TITOLO VIII° - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 79 – Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 80 – Tipologie commerciali e definizioni

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e s.m.i.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 81 – Localizzazione delle strutture provinciali

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.

82. 1 - Insediamento storico

1. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione ai sensi delle norme di attuazione del PRG specifiche per l'insediamento storico (fascicolo allegato al PRG), nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
2. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

82. 2 – Esterno degli insediamenti storici

1. **All'esterno degli insediamenti storici**, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

82. 3 – Zone di incompatibilità

1. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree

- a) aree di servizio viabilistico;
- b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui al successivo art. 90.5;
- c) aree a verde privato e servizi alla residenza;
- d) aree soggette a particolari tutele paesistiche, quali riserve naturali provinciali e comunali, (biotopi);
- e) fasce di rispetto cimiteriali, stradali, del depuratore.
- f) Edifici classificati nel patrimonio edilizio montano;
- g) Edifici classificati come insediamento storico isolato.

82. 4 – Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale specificatamente individuate dall'art. 27, delle presenti norme di attuazione del PRG, sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.
4. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammesse le attività commerciali all'ingrosso come richiamate al precedente art. 90.2.
5. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'art.118 c.3 della L.P. 4 agosto 2015 n.15.

82. 5 – Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte di imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).
2. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso

Art. 83 – Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

Art. 84 – Spazi parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri.
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della Legge per il governo del territorio, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma²⁷ è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dalla Tabella A del RUEP.
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.²⁸

Art. 85 – Altre disposizioni

85. 1 – Standard urbanistici e qualitativi

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita **superiore a mq 250** devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. **All'esterno degli insediamenti storici**, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita **superiore a mq 500**, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

85. 2 – Recupero e riqualificazione di edifici esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.²⁹

85. 3 – Ampliamenti delle strutture di vendita esistenti

1. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima, si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale massima e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

²⁷ Autonoma: ossia "non congiuntamente al dettaglio"

²⁸ Si tratta degli esercizi realizzati ai sensi dell'art. 61 "Interventi a favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane". della L.P. 17/2010

²⁹ Tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (l.p. 1/2008) approvato dal comune che definisca gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative

3. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

85. 4 – Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ALLEGATI FUORI TESTO


Allegato A – Schema calcolo esemplificativo dell'altezza edificio in numero di piani

Allegato B – Schemi tipologici legnaie e depositi attrezzi

Allegato C – Scheda di ricostruzione Cà da Mont p.ed.175/4 c.c.Darè loc. Prà Calder

Allegato A – Schema calcolo esemplificativo dell’altezza edificio in numero di piani


**SCHEMI CALCOLO
ALTEZZE EDIFICIO
IN NUMERO DI PIANI (H)**



Allegato B – Schemi tipologici legnaie e depositi attrezzi
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E DIMENSIONALI

scala 1:100


TIPOLOGIA 1A (STACCATO DALL'EDIFICIO DI PERTINENZA)




CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

- superficie massima 20mq
- fronte laterale in rapporto 5/4 o 5/3 con fronte principale
- lunghezza massima del fronte principale 4m
- altezza massima a mezza falda 2,9m
- apertura massima su fronte principale 1,8m
- non sono ammesse finestre


- distanza da edificio residenziale di cui è pertinenza minima 3m massima 50m
- distanza da confine proprietà minimo 1,5m
- sono ammesse distanze diverse previo parere della Commissione Edilizia Comunale



PROSPETTO PRINCIPALE



PROSPETTO LATERALE



SCHEMA POSIZIONAMENTO-DISTANZE


CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E MATERIALI:

- struttura portante in legno a telaio in larice o abete
- platea in CA piena, non sono ammessi igloo
- tetto in legno a falde (pendenza 33-38%)
- pareti di tamponamento in assitto in legno, disposto sulla verticale, con spazi irregolari tra assi verticali
- manto di copertura in lamiera graffata, o coppi o tipo tegole dell'edificio di cui è pertinenza
- se pertinenza di edificio del centro storico materiali di copertura in lamiera graffata, o coppi
- per le parti lignee vanno evitate vernici colorate o tinte di altre essenze
- non è ammesso posa isolamento sulle falde del tetto

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E DIMENSIONALI

scala 1:100



TIPOLOGIA 1B (ADDOSSATA ALL'EDIFICIO DI PERTINENZA)



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

- superficie massima 16mq
- fronte principale (stretto) in rapporto 1/3 o 1/4 con fronte laterale
- lunghezza del fronte principale massima 2m e minima 1,8m
- lunghezza massima del fronte laterale 8m
- altezza massima a mezza falda 2,9m
- apertura massima su fronte principale 1,0m
- non sono ammesse finestre

- distanza tra fronti stretti e angolo del fronte su cui la legnaia è addossata minimo 80cmm
- distanza da confine proprietà minimo 1,5m
- sono ammesse distanze diverse previo parere della Commissione Edilizia Comunale




CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E MATERIALI:

- struttura portante in legno a telaio in larice o abete
- platea in CA piena, non sono ammessi igloo
- tetto in legno una falda (pendenza 33-38%)
- pareti di tamponamento in assitto in legno, disposto sulla verticale, con spazi irregolari tra assi verticali
- manto di copertura in lamiera graffata, o coppi o tipo tegole dell'edificio di cui è pertinenza
- se pertinenza di edificio del centro storico materiali di copertura in lamiera graffata, o coppi
- per le parti lignee vanno evitate vernici colorate o tinte di altre essenze
- non è ammesso posa isolamento sulle falde del tetto

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E DIMENSIONALI

scala 1:100


TIPOLOGIA 2A (STACCATO DALL'EDIFICIO DI PERTINENZA)




PIANTA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:


- superficie massima 20mq
- fronte laterale in rapporto 5/4 o 5/3 con fronte principale
- lunghezza massima del fronte principale 4m
- altezza massima a mezza falda 2,9m
- apertura massima su fronte principale 1,8m
- è ammessa una finestra su un fronte laterale se esso è di dimensioni maggiori o uguali a 5m
- distanza da edificio residenziale di cui è pertinenza minima 3m massima 50m
- distanza da confine proprietà minimo 1,5m
- sono ammesse distanze diverse previo parere della Commissione Edilizia Comunale



PROSPETTO PRINCIPALE



PROSPETTO LATERALE



SCHEMA POSIZIONAMENTO-DISTANZE


CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E MATERIALI:

- struttura portante in legno a telaio in larice o abete
- platea in CA piena, non sono ammessi igloo
- tetto in legno a falde (pendenza 33-38%)
- zoccolo alto massimo 30cm in CA rivestito esternamente in pietra sbozzata a corsi orizzontali o sub-orizzontali
- pareti di tamponamento in tavolato grezzo di larice disposto in verticale inchiodato alla sottostruttura della legnaia
- manto di copertura in lamiera graffata, o coppi o tipo tegole dell'edificio di cui è pertinenza
- se pertinenza di edificio del centro storico materiali di copertura in lamiera graffata, o coppi
- per le parti lignee vanno evitate vernici colorate o tinte di altre essenze
- non è ammesso posa isolamento sulle falde del tetto

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E DIMENSIONALI



scala 1:100

TIPOLOGIA 2B (ADDOSSATA ALL'EDIFICIO DI PERTINENZA)



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

- superficie massima 16mq
- fronte principale (stretto) in rapporto 1/3 o 1/4 con fronte laterale
- lunghezza del fronte principale massima 2m e minima 1,8m
- lunghezza massima del fronte laterale 8m
- altezza massima a mezza falda 2,9m
- apertura massima su fronte principale 1,0m
- non sono ammesse finestre
- è ammessa una finestra su un fronte laterale se esso è di dimensioni maggiori o uguali a 6m
- distanza tra fronti stretti e angolo del fronte su cui la legnaia è addossata minimo 80cm
- distanza da confine proprietà minimo 1,5m
- sono ammesse distanze diverse previo parere della Commissione Edilizia Comunale



PROSPETTO PRINCIPALE

PROSPETTO LATERALE



SCHEMA POSIZIONAMENTO-DISTANZE


CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E MATERIALI:

- struttura portante in legno a telaio in larice o abete
- platea in CA piena, non sono ammessi igloo
- tetto in legno una falda (pendenza 33-38%)
- zoccolo alto massimo 30cm in CA rivestito esternamente in pietra sbozzata a corsi orizzontali o sub-orizzontali
- pareti di tamponamento in tavolato grezzo di larice disposto in verticale inchiodato alla sottostruttura della legnaia
- manto di copertura in lamiera graffata, o coppi o tipo tegole dell'edificio di cui è pertinenza
- se pertinenza di edificio del centro storico materiali di copertura in lamiera graffata, o coppi
- per le parti lignee vanno evitate vernici colorate o tinte di altre essenze
- non è ammesso posa isolamento sulle falde del tetto

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E DIMENSIONALI

scala 1:100


TIPOLOGIA 3A (STACCATO DALL'EDIFICIO DI PERTINENZA)



PIANTA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:


- superficie massima 20mq
- fronte laterale in rapporto 5/4 o 5/3 con fronte principale
- lunghezza massima del fronte principale 4m
- altezza massima a mezza falda 2,9m
- apertura massima su fronte principale 1,8m
- è ammessa una finestra su un fronte laterale se esso è di dimensioni maggiori o uguali a 5m
- distanza da edificio residenziale di cui è pertinenza minima 3m massima 50m
- distanza da confine proprietà minimo 1,5m
- sono ammesse distanze diverse previo parere della Commissione Edilizia Comunale



PROSPETTO PRINCIPALE



PROSPETTO LATERALE



SCHEMA POSIZIONAMENTO-DISTANZE


CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E MATERIALI:

- struttura portante in legno a telaio in larice o abete
- platea in CA piena, non sono ammessi igloo
- tetto in legno a falde (pendenza 33-38%)
- zoccolo alto massimo 30cm in CA rivestito esternamente in pietra sbozzata a corsi orizzontali o sub-orizzontali
- pareti di tamponamento in tavolato grezzo di larice disposto in orizzontale incastrato su struttura della legnaia a vista
- manto di copertura in lamiera graffata, o coppi o tipo tegole dell'edificio di cui è pertinenza
- se pertinenza di edificio del centro storico materiali di copertura in lamiera graffata, o coppi
- per le parti lignee vanno evitate vernici colorate o tinte di altre essenze
- non è ammesso posa isolamento sulle falde del tetto

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E DIMENSIONALI



scala 1:100

TIPOLOGIA 3B (ADDOSSATA ALL'EDIFICIO DI PERTINENZA)



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

- superficie massima 16mq
- fronte principale (stretto) in rapporto 1/3 o 1/4 con fronte laterale
- lunghezza del fronte principale massima 2m e minima 1,8m
- lunghezza massima del fronte laterale 8m
- altezza massima a mezza falda 2,9m
- apertura massima su fronte principale 1,0m
- non sono ammesse finestre
- è ammessa una finestra su un fronte laterale se esso è di dimensioni maggiori o uguali a 6m
- distanza tra fronti stretti e angolo del fronte su cui la legnaia è addossata minimo 80cm
- distanza da confine proprietà minimo 1,5m
- sono ammesse distanze diverse previo parere della Commissione Edilizia Comunale



PROSPETTO PRINCIPALE

PROSPETTO LATERALE




SCHEMA POSIZIONAMENTO-DISTANZE

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E MATERIALI:

- struttura portante in legno a telaio in larice o abete
- platea in CA piena, non sono ammessi igloo
- tetto in legno una falda (pendenza 33-38%)
- zoccolo alto massimo 30cm in CA rivestito esternamente in pietra sbozzata a corsi orizzontali o sub-orizzontali
- pareti di tamponamento in tavolato grezzo di larice disposto in orizzontale incastrato su struttura della legnaia a vista
- manto di copertura in lamiera graffata, o coppi o tipo tegole dell'edificio di cui è pertinenza
- se pertinenza di edificio del centro storico materiali di copertura in lamiera graffata, o coppi
- per le parti lignee vanno evitate vernici colorate o tinte di altre essenze
- non è ammesso posa isolamento sulle falde del tetto

Allegato C – Scheda ricostruzione Cà da Mont p.ed.175/4 cc.Darè – Prà Calder

Si riporta lo schema tipologico e i materiali per la ricostruzione per la Cà da Mont insistente sulla p.ed.175/4 c.c.Darè località Prà Calder in accordo con l'Art.42 C.4 delle presenti NTA.



MATERIALI

- Murature perimetrali in pietra locale;
- Tamponamenti e rivestimenti in legno di larice con tavolato al grezzo o tondame di diametro irregolare e di dimensione minima 15cm;
- Copertura in legno a due falde con struttura a capriata e con travi principali e secondarie in legno di larice con smusso agli angoli delle sezioni (tipo "uso fiume" o "uso trieste");
- Manto di copertura in scandole in legno di larice;
- Per le parti lignee vanno evitate vernici colorate o tinte di altre essenze.

INDICAZIONI

- E' ammesso il tamponamento in legno del "Bait da Foia", l'apertura dei fori per mettere in comunicazione diretta i singoli ambienti e la scala di collegamento fra i due piani